



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 3 luglio 2008

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122
Torino Tel 0114323994 -3299 -2722 -Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 -12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 -15,00, venerdì 9,00 -13,00. *Consiglio Regionale* via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confindustria 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP -Torino Piazza Castello 165 -Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1-Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 -Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a -Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 -Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 -Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 -Tel. 0323502844
Vercelli via Fratelli Ponti 24 -Tel. 0161600286



Foto RealyEasyStar

Palazzo Carignano

Le Residenze reali del Piemonte

ATTI DELLA REGIONE E DELLO STATO

Sommario Parte I – II

Atti della Regione

- 5 Leggi e regolamenti
- 61 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
 - Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 66 Deliberazioni della Giunta Regionale

- 89 Deliberazioni del Consiglio Regionale
 - Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- 95 Deliberazione delle Conferenze dei Servizi
 - Determinazioni dei Dirigenti Circolari / Direttive
- 97 Comunicati

Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO

RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo, presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione "come abbonarsi" ed inviarlo alla Redazione corredato dell'attestazione di pagamento.

ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

12 mesi Codice A1 €104,00
6 mesi Codice S1 €52,00

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

12 mesi Codice A3 €46,00
6 mesi Codice S3 €23,00

INTERNET

Consultazione gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo.

Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del Bollettino Ufficiale

TARIFFA RIDOTTA E GRATUITÀ

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo cagionata da disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici.

Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/.

PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,
Associazioni di volontariato,
Riclassificazione strade,
Eventi alluvionali del novembre 1994,
ottobre 2000

COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12 – carattere Times
Il costo per riga o frazione di riga è
1,80 solo cartaceo (Fax o Posta)
1,20 fax + Procedura Web

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per abbonamenti e inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiro sul C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale Piazza Castello 165, 10122 Torino.

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale n. 63331 – TO13 IBAN IT/J/07601/01000/000030306104 Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

Al sito www.poste.it tramite postagiro on-line indicando C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite Fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della regione e Atti dello Stato	€2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in Copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop – Corso Matteotti n. 57, Torino – Tel 011 5176444	-

VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 4324903/4/5

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 15.

Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure. pag. 5

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16.

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale. pag. 13

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 17.

Norme per il comparto agricolo. pag. 21

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 18.

Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale. pag. 31

Legge regionale 1° luglio 2008, n. 19.

Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). pag. 36

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 10/R

Regolamento regionale recante: "Integrazioni al regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione). pag. 59

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 1° luglio 2008, n. 11/R

Regolamento regionale recante: "Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale". pag. 59

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n. 80

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 - Nomina del Consiglio del Distretto dei Vini Langhe, Roero e Monferrato. Modifica e integrazione composizione. pag. 61

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n. 81

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007- D.P.G.R. n. 60 del 12 ottobre 2007 - Intervento n. 2-03 - Approvazione del progetto definitivo "Realizzazione di un nuovo pozzo a servizio dell'acquedotto comunale di Pettinengo". pag. 62

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n.82

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007- D.P.G.R. n. 60 del 12 ottobre 2007 - Intervento n. 5-4 - Approvazione del progetto definitivo "Realizzazione condotta di adduzione dal Comune di Murisengo (Bivio San Candido) al Comune di Penango (Bivio di Penango)" pag. 62

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n.83

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007- D.P.G.R. n. 60 del 12 ottobre 2007 - Intervento n. 5-10 - Approvazione del progetto definitivo " Intervento di sostituzione e potenziamento condotta di adduzione al serbatoio del Comune di Cocconato" pag. 63

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n. 84

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007 - D.P.G.R. n. 60 del 12 ottobre 2007. Intervento n. 5-06. Approvazione del progetto definitivo "Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Cossombrato (Loc. C.na Grisoletto) al Comune di Frinco. Collegamenti alla rete di distribuzione esistente nei Comuni di Villa San Secondo e Frinco" pag. 63

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n. 85

Sostituzione nominativo all'interno del Comitato per la valutazione dei progetti ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 7 della L.R. 23.3.95 n. 45(Impiego di detenuti in semiliberta',ammessi al lavoro all'esterno,affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili),come modif. e integr. dalla L.R. 8.1.04 n. 1 e ai sensi dell'art. 6 del regolamento attuativo. pag. 64

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n.86

Sostituzione nominativi Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. pag. 64

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 16 giugno 2008, n. 1-8948	pag. 66
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 2-8949	pag. 66
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 3-8950	pag. 66
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 4-8951	pag. 66
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 5-8952	pag. 67
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 6-8953	pag. 68
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 11-8958	pag. 69
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 14-8961	pag. 69
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 16-8963	pag. 69
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 17-8964	pag. 70
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 25-8970	pag. 70
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 26-8971	pag. 70
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 27-8972	pag. 70

D.G.R. 16 giugno 2008, n. 28-8973	pag. 70
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 29-8974	pag. 71
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 30-8975	pag. 71
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 31-8976	pag. 71
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 32-8977	pag. 71
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 34-8979	pag. 71
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 35-8980	pag. 71
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 36-8981	pag. 72
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 37-8982	pag. 72
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 38-8983	pag. 72
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 39-8984	pag. 72
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 40-8985	pag. 72
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 41-8986	pag. 72
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 42-8987	pag. 73
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 43-8988	pag. 73
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 44-8989	pag. 73
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 45-8990	pag. 73
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 46-8991	pag. 73
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 47-8992	pag. 73
D.G.R. 16 giugno 2008, n. 50-8995	pag. 73
D.G.R. 25 giugno 2008, n. 4-9013	pag. 74
D.G.R. 25 giugno 2008, n. 5-9014	pag. 78
D.G.R. 25 giugno 2008, n. 6-9015	pag. 85
D.G.R. 25 giugno 2008, n. 25-9034	pag. 85
D.G.R. 25 giugno 2008, n. 26-9035	pag. 87

Comunicazione della Direzione OO.PP.
Settore Protezione civile

Controllo a campione Zona sismica 3 – scad. trimestre 23-04-2007 - Estrazione dell' 11-07-07 -

Elenco dei nominativi dei Committenti e dei Soggetti intervenuti nella progettazione ed esecuzione delle opere, nonché degli esiti dei controlli a campione effettuati previo istruttoria tecnica dell'Arpa Piemonte – Servizio Sismico di Pinerolo. pag. 97

Ordinanza commissariale 25 giugno 2008, n. 1/DA14.00

Prima individuazione dei comuni danneggiati dall'evento del 29-30 maggio 2008. pag. 98

Regione Piemonte

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro

Legge regionale 23/2004, art. 3 - Avviso per la presentazione di domande per l'accreditamento come Centri di consulenza tecnica per promuovere lo sviluppo di servizi di consulenza tecnica sul territorio piemontese al fine di sostenere processi di sviluppo, di consolidamento, di riqualificazione e di riconversione delle società cooperative. pag. 98

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 10 giugno 2008, n. 171 – 26173

Modifiche allo Statuto della Fondazione Film Commission Torino Piemonte. pag. 89

DELIBERAZIONI DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 20 giugno 2008, prot. n. 12077/DA1701

Comune di Romagnano Sesia (No) Soc. Sviluppo srl – Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del dlgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 17.6.2008 pag. 95

COMUNICATI

Comunicato della Giunta Regionale

Designazione di tre rappresentanti della Regione in seno alla Commissione Regionale per l'Artigianato. Presentazione candidature pag. 97

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 15.

Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 48 dello Statuto ed in linea di continuità con quanto disposto dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione), provvede alla razionalizzazione del complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

Art. 2.

(Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.

Art. 3.

(Semplificazione in materia sanitaria)

1. La Giunta regionale disciplina la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità pubblica sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, nonché degli indirizzi approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

2. Le autorizzazioni e gli adempimenti in materia sanitaria di cui all'allegato B alla presente legge sono aboliti.

3. I certificati ed i documenti di cui all'allegato B sono rilasciati ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 2008

Mercedes Bresso

Allegato A.

(Art. 2)

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

1) Legge regionale 19 agosto 1974, n. 25

(Anticipazioni regionali per la bonifica sanitaria del bestiame)

2) Legge regionale 23 febbraio 1987, n. 11

(Abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1986, n. 63)

3) Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 18

(Scioglimento dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte)

4) Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 5

(Intervento straordinario sugli oneri per le analisi previste dalle norme di cui ai decreti ministeriali 9 maggio 1991, n. 184 e n. 185)

5) Legge regionale 18 novembre 1997, n. 57

(Interventi straordinari a favore dei pescatori di professione del Lago Maggiore)

BILANCIO E TRIBUTI

6) Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2

(Esonero dall'applicazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 'Misure di razionalizzazione della finanza pubblica' e del tributo di cui all'articolo 41 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 'Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti' per lo smaltimenti dei rifiuti alluvionali)

7) Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16

(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006)

8) Legge regionale 1° marzo 2006, n. 11

(Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006)

9) Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40

(Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007)

10) Legge regionale 28 febbraio 2007, n. 4

(Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007)

11) Legge regionale 30 marzo 2007, n. 6

(Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007)

CULTURA

12) Legge regionale 16 ottobre 1998, n. 25

(Celebrazioni per il 150° anniversario della concessione dei diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica)

OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA

13) Legge regionale 25 agosto 1987, n. 43

(Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici. Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme)

14) Legge regionale 14 gennaio 1991, n. 1

(Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici)

15) Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 53

(Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici - Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme)

16) Legge regionale 4 settembre 1996, n. 71

(Interventi straordinari per fronteggiare i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1996 in alcune zone delle Province del Verbano, Cusio, Ossola e di Novara)

PROBLEMI GENERALI - PROBLEMI ISTITUZIONALI - RAPPORTI CON LO STATO

17) Legge regionale 23 aprile 1990, n. 44

(Interventi di solidarietà della Regione Piemonte a favore del popolo romeno)

18) Legge regionale 12 giugno 1991, n. 26

(Interventi di solidarietà della Regione Piemonte a favore del popolo somalo)

19) Legge regionale 3 settembre 1991, n. 42

(Programma Ouverture. Rete Est/Ovest di Regioni e Città. Partecipazione della Regione Piemonte)

20) Legge regionale 17 agosto 1995, n. 68

(Norma transitoria di applicazione dell'articolo 19, comma 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 39 "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati")

PROGRAMMAZIONE

21) Legge regionale 3 luglio 1987, n. 36

(Abrogazione parziale dell'art. 7, 10 comma, della L.R. 8/76, recante la costituzione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese)

22) Legge regionale 30 marzo 1992, n. 17

(Modificazione del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 9/91, recante la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Texilia S.p.A.)

SANITÀ

23) Legge regionale 25 ottobre 1984, n. 56

(Ammissione al trattamento di missione, previsto per i dipendenti regionali, dei componenti delle Commissioni tecnico-consultive costituite presso l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza in attuazione della legge regionale di approvazione del piano socio-sanitario triennale)

24) Legge regionale 13 marzo 1985, n. 20

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30, istitutiva del Consiglio regionale di sanità ed assistenza)

25) Legge regionale 7 settembre 1987, n. 46

(Modifica alla L.R. 4 luglio 1984, n. 30 "Istituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza" e successive modificazioni).

26) Legge regionale 15 giugno 1988, n. 30

(Norme relative alla proroga dei termini di validità del Piano Socio-Sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985/1987)

27) Legge regionale 23 gennaio 1989, n. 7

(Ulteriore proroga al termine di validità del Piano Socio-Sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987)

SPORT E TEMPO LIBERO

28) Legge regionale 19 dicembre 1991, n. 63

(Interventi straordinari di edilizia sportiva in favore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino)

29) Legge regionale 3 luglio 1996, n. 38

(Contributo straordinario al Comune di Pinerolo per la realizzazione degli impianti e attrezzature della Scuola nazionale di equitazione)

TRASPORTI

30) Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 11

(Interventi finanziari nel settore del trasporto pubblico locale a seguito dell'alluvione del novembre 1994)

Allegato B.

(Art. 3, comma 2)

Certificazioni e pareri in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e polizia mortuaria rilasciate a cura del Servizio Sanitario pubblico, di cui si aboliscono le procedure di rilascio/rinnovo

Certificato di sana e robusta costituzione richiesto agli impiegati civili e militari dello Stato (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 1), per l'iscrizione al corso superiore dell'Istituto Magistrale (Regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, art. 2), per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere (Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, art. 17), al personale della Corte dei Conti (Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, art. 3), agli impiegati di comuni, province e consorzi (Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, art. 221), agli ufficiali esattoriali

(Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402, art. 8)

Certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego

Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole

Certificato per vendita dei generi di monopolio

Certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti minori non a rischio

Certificato di idoneità psicofisica per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (caldaie)

Certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici

Certificato sanitario per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica

Certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche o in altre collettività, compresi colonie e centri estivi

Certificato di idoneità sanitaria per il personale di assistenza operante presso colonie o centri estivi

Scheda/cartella sanitaria per l'ammissione dei minori a colonie o centri estivi, compresa la certificazione di assenza di malattia infettiva e di provenienza da zona indenne

Certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale

Libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista ex art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283

Certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni

Tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici

Certificato di idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione

Certificato di idoneità fisica a svolgere la mansione di fochino

Certificato di idoneità sanitaria alla conduzione di impianti di risalita

Certificato di idoneità psicofisica per maestro di sci

Certificato di idoneità fisica a fare il giudice onorario e il giudice di pace

Certificato di idoneità sanitaria per i lavoratori extra comunitari dello spettacolo

Certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione

Abolizione dell'obbligo dell' esame radiografico del torace annuale per silicosi e asbestosi

Certificato di sana e robusta costituzione per lo svolgimento di attività ludico-motoria a fini ricreativi

ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI MEDICINA SCOLASTICA

Obbligo della presenza del Medico scolastico

Obbligo della tenuta di registri di medicina scolastica

Obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza

Obbligo di periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici

ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI per l'ESERCIZIO dell'ATTIVITÀ di PARRUCCHIERE / ESTETISTI

Libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri, barbieri e affini, estetiste e per le attività di lavanderia

Partecipazione delle ASL alla Commissione comunale "Parrucchieri, barbieri ed estetisti"

Parere igienico sanitario per l'apertura di esercizi dell'attività di parrucchiere ed estetista

ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

Certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del DPR 285/1990 previste al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

Certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri di cui agli articoli 20 e 21 del DPR 285/1990

Assistenza alle esumazioni ed estumulazioni di cui agli articoli 83, 84, 86 e 88 del DPR 285/1990

Pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 55 (limitatamente alla costruzione di edicole funerarie all'interno di cimiteri esistenti), 94 e 101 del DPR 285/1990

Trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/1990

Certificato di trasporto di cadaveri di cui all'articolo 16 del DPR 285/1990

IGIENE EDILIZIA

Parere igienico sanitario al rilascio dell'autorizzazione dell'abitabilità o agibilità

PROCEDURE IN AMBITO VETERINARIO

Obbligo di isolamento di animali per il controllo della rabbia (art. 86 DPR 320/1954)

Visita veterinaria prima dello spostamento dei suini verso macelli e allevamenti interni alla regione (OM 23.02.2006, art. 1)

Visita veterinaria per il rilascio della certificazione modello 7 RPV per spostamenti nell'ambito della regione (art. 42 DPR 8 febbraio 1954, n. 320)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 509

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 gennaio 2008

- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente il 21 gennaio 2008

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 25 febbraio 2008 con relazione di Sergio Cavallaro

- Approvato in Aula il 17 giugno 2008 con 40 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 48. (Qualità della legislazione)

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 15 delle Disposizioni sulle leggi in generale è il seguente:

“Art. 15. (Abrogazione di leggi)

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.”.

Note all'Allegato B

- Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato) è stato abrogato dall'art. 385 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

- Il testo dell'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione) è il seguente:

“ Art. 2.

Coloro che chiedono di essere iscritti, per la prima volta, in un istituto debbono presentare al preside, entro il termine indicato nell'articolo precedente, domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra:

- 1° certificato di nascita;
- 2° certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiolo;
- 3° titolo di studio rispettivamente prescritto;

4° attestato d'identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti.

Per la iscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale, oltre i documenti predetti, deve essere allegato alla domanda un certificato medico, dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri.

Il preside, non accettando le conclusioni del certificato medico, può ordinare la visita medica fiscale a spese dell'interessato.

Ai ciechi è concessa l'iscrizione anche al corso superiore dell'istituto magistrale, nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo, soltanto ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 102.”.

- Il testo dell' articolo 17 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici) è il seguente:

“ Art. 17.

Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola-convitto professionale per infermiere debbono farne domanda alla direttrice della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale.

Alla domanda d'ammissione debbono essere uniti:

- il certificato di nascita;
- il certificato attestante la cittadinanza della richiedente;
- il certificato di stato civile della richiedente;
- il certificato di buona condotta, di data recente;
- il certificato penale, di data egualmente recente;
- una dichiarazione firmata da due persone rispettabili, conosciute dall'amministrazione della scuola, che attestino la indiscussa moralità dell'aspirante;
- il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica o di perfetto stato mentale, debitamente legalizzato;
- il certificato di subita rivaccinazione rilasciato dal competente ufficio sanitario comunale, debitamente legalizzato;
- la fotografia della richiedente, debitamente vidimata;
- il certificato degli studi compiuti, a norma del successivo art. 20.

Le aspiranti di nazionalità estera devono comprovare di conoscere bene la lingua italiana.

Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, debbono farne domanda alla direttrice o al direttore della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale, e unire alla domanda i documenti di cui al secondo comma del presente articolo, sostituendo solo,

al certificato degli studi compiuti, il diploma di Stato di infermiera professionale.

Sull'ammissione delle aspiranti decide il consiglio di amministrazione della scuola.”.

- Il testo dell'articolo 3 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 (Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti) è il seguente:

“ Art. 3.

Gli aspiranti ad impieghi negli uffici della Corte dei conti debbono far pervenire, al segretariato generale, la domanda di ammissione al concorso nel termine stabilito dal relativo bando.

La domanda, rivolta al presidente della Corte, deve essere firmata dal candidato, con l'indicazione della paternità e del domicilio o della residenza e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato sia cittadino italiano, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 1° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e non sia privo del godimento dei diritti politici;

c) certificato del podestà del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda della età, al partito nazionale fascista o ai fasci giovanili di combattimento, nonché la data dell'iscrizione;

f) certificato rilasciato o da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Al certificato predetto deve essere unita la fotografia del candidato munita del visto dell'autorità comunale e di quella sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso;

g) foglio di congedo illimitato o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) titolo di studio prescritto;

i) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Il candidato deve dare inoltre notizia dei servizi eventualmente prestati presso amministrazioni pubbliche.

Sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) gli aspiranti che siano già impiegati dello Stato.

La domanda e i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) e f), debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del

decreto che indice il concorso e quelli di cui alle lettere a), b), c) e f) debbono essere debitamente legalizzati.”.

- Il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale) è stato abrogato dall'art. 274 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

- Il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 (Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla L. 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della L. 8 maggio 1998, n. 146) è il seguente:

“ Art. 8. (Conseguimento dell'abilitazione)

1. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione i candidati idonei producono al prefetto competente per territorio, entro trenta giorni dal colloquio, dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, nonché del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestanti i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la cittadinanza italiana;

d) il godimento dei diritti politici;

e) di non aver riportato condanne penali;

f) per gli idonei di sesso maschile: la posizione nei riguardi del servizio militare, con l'indicazione del tipo di servizio prestato ossia come ufficiale ovvero come sottufficiale o militare di truppa oppure se sia stato esonerato dal servizio.

2. I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso termine, un certificato medico rilasciato dall'A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità psico-fisica all'impiego.

3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli uffici competenti.”.

- Il testo dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 'Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande') è il seguente:

“ Art. 14.

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.

È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di

sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con la sanzione amministrativa fino a lire 150.000.

Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.”.

- Il testo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) è il seguente:

“ Art. 18.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.”.

- Il testo dell'articolo 25 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 25.

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.”.

- Il testo dell'articolo 30 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 30.

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.”.

- Il testo dell'articolo 20 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 20.

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.”.

- Il testo dell'articolo 21 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 21.

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.”.

- Il testo dell'articolo 83 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 83.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.”.

- Il testo dell'articolo 84 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 84.

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.”.

- Il testo dell'articolo 86 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 86.

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.”.

- Il testo dell'articolo 88 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 88.

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.”.

- Il testo dell'articolo 55 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 55.

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.”.

- Il testo dell'articolo 94 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 94.

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.”.

- Il testo dell'articolo 101 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 101.

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.”.

- Il testo dell'articolo 32 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 32.

1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.”.

- Il testo dell'articolo 16 del D.P.R. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 16.

1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.”.

- Il testo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) è il seguente:

“ Art. 86.

I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.”.

- Il testo dell'articolo 42 del D.P.R. 320/1954 è il seguente:

“ Art. 42.

Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza.

Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento.

I prefetti delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto.

I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo.

Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale,

il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori.

Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.”.

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 16.

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Piemonte disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi in armonia con i principi stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla normativa comunitaria. Promuove la tutela e la valorizzazione dei tartufi e dell'ambiente naturale in cui si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico delle popolazioni delle aree collinari e pedemontane piemontesi.

2. La Regione promuove altresì la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:

a) per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;

b) per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;

c) per tartufaia coltivata, un impianto specializzato di nuova realizzazione con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

Art. 3.

(Interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione realizza e finanzia:

a) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;

b) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi;

c) attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonché corsi di addestramento dei cani purché nel rispetto delle normative sul benessere animale;

d) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufae naturali di tuber magnatum pico, detto volgarmente tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con opportuno riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'articolo 12;

e) azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufae in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorrizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici.

2. La Giunta regionale entro il 30 aprile approva un programma triennale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui al comma 1.

3. Nel programma di cui al comma 2 sono individuati:

a) gli interventi realizzati direttamente dalla Regione;

b) gli interventi la cui esecuzione da parte di enti locali, altri enti, associazioni e consorzi può essere oggetto di contributo, le relative priorità e le risorse finanziarie;

c) i contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento degli interventi di cui alla lettera b), nonché le misure dei contributi massimi erogabili.

Art. 4.

(Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno)

1. Per il perseguimento delle finalità previste, in particolare, dall'articolo 1, comma 2, la Regione concede un'indennità ai proprietari o possessori di terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato.

2. La stessa indennità è concessa, alle condizioni di cui al comma 1, alle associazioni di raccoglitori che conducano, a titolo di proprietà o affitto, terreni su cui sono radicate piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena.

3. L'identificazione delle piante tartufigene è demandata alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, sono indicati:

- a) l'importo massimo annuo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena;
- b) le modalità per la concessione dell'indennità;
- c) i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione di cui al comma 1 e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dello stesso.

Art. 5.

(Riconoscimento di tartufoie controllate e coltivate)

1. L'attestazione di riconoscimento della tartufoia controllata o coltivata è rilasciata dalla provincia territorialmente competente. Il suo rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufoie stesse come disciplinato dall'articolo 3, comma secondo, della l. 752/1985 e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata da parte dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2.

2. Nel provvedimento di riconoscimento sono indicate le pratiche colturali accessorie necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale.

3. L'attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

4. L'attestazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti a norma del comma 2. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione della tabellazione apposta, entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento.

5. Le province trasmettono annualmente alla Regione l'elenco aggiornato delle tartufoie riconosciute.

6. Nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1 sono indicate:

- a) le modalità per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento da parte delle province;
- b) le pratiche colturali previste dal comma 2;
- c) le modalità per la compilazione, l'aggiornamento e la comunicazione degli elenchi previsti dal comma 5.

Art. 6.

(Disciplina della raccolta)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, nel rispetto delle disposizioni della l. 752/1985.

2. Nelle tartufoie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 3, comma secondo, della l. 752/1985, il diritto di ricerca e raccolta è riservato al proprietario, all'usufruttuario ed al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da loro dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo,

nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufoia ed ai loro familiari.

3. Le tabelle di cui all'articolo 3, comma secondo, della l. 752/1985 non possono essere apposte da privati negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se al confine dei terreni condotti.

4. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1 individua:

- a) le prescrizioni tecniche cui attenersi per lo svolgimento delle operazioni di miglioramento delle tartufoie esistenti e per la costituzione di nuove tartufoie, secondo le finalità di cui all'articolo 1;
- b) le caratteristiche delle tabelle di cui all'articolo 3, comma secondo, della l. 752/1985 e le modalità per la loro apposizione;
- c) la superficie territoriale massima di aree da destinare a tartufoia controllata, temperando i diritti dei proprietari con quelli dei liberi raccoglitori.

Art. 7.

(Modalità di ricerca e di raccolta)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufoie, secondo quanto disposto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite anche durante le ore notturne.

3. È vietata la raccolta di tartufi immaturi e nei periodi non consentiti dal calendario previsto dall'articolo 11.

4. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi. Tale limite non si applica ai soggetti indicati dall'articolo 6, comma 2.

Art. 8.

(ConSORZI volontari)

1. A norma dell'articolo 4 della l. 752/1985, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire, con atto pubblico, consorzi volontari per la difesa del tartufo o per l'impianto di nuove tartufoie, al fine di salvaguardare ed incentivare la raccolta e la produzione dei tartufi e di preservare l'ambiente idoneo alla tartuficoltura.

Art. 9.

(Abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi)

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della propria idoneità presso la provincia competente per territorio di residenza anagrafica.

2. L'esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste

dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.

3. L'esame previsto al comma 2 è svolto da commissioni, costituite dalle province territorialmente competenti, le cui modalità di funzionamento sono definite nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1.

4. Le commissioni previste dal comma 3 sono composte:

- a) da un funzionario designato dalla Regione;
- b) da un funzionario designato dalla provincia;

c) da un esperto designato dall'associazione dei raccoglitori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione è effettuata dall'unione regionale delle associazioni di raccoglitori piemontesi.

5. La partecipazione ai lavori delle commissioni è a titolo gratuito.

6. Gli aspiranti raccoglitori che non superano l'esame di idoneità di cui al comma 1 possono chiedere di ripetere la prova stessa trascorsi tre mesi.

7. Sono esentati dall'esame di idoneità di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti nonché coloro che sono già muniti di abilitazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.

8. L'abilitazione conseguente al superamento dell'esame di cui al comma 2 è documentata da un tesserino rilasciato dalla provincia competente. L'attestazione di abilitazione ha valore su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma sesto, della l. 752/1985.

9. Il tesserino è valido dieci anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.

10. L'età minima per conseguire l'abilitazione alla raccolta dei tartufi è stabilita in anni quattordici. I minori di anni quattordici possono praticare la ricerca e la raccolta se accompagnati da persona abilitata.

11. Le province raccolgono i dati relativi ai soggetti abilitati e ne curano l'aggiornamento e la comunicazione alla Regione.

12. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, definisce:

- a) le caratteristiche del tesserino previsto dal comma 8 e le modalità e i casi di rilascio di eventuali duplicati;
- b) le tipologie dei dati di cui al comma 11 e le relative modalità di aggiornamento e comunicazione.

Art. 10.

(Permesso per la ricerca e la raccolta di tartufi)

1. Il permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale annuale.

2. Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 30 aprile, e in ogni caso prima di esercitare

le attività di ricerca e raccolta, e ha valore per l'anno solare cui si riferisce.

3. Il permesso per la ricerca e raccolta ha validità per l'intero territorio regionale.

4. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, stabilisce:

a) l'importo della tassa di concessione prevista dal comma 1, sulla base di criteri di economicità e convenienza, per un ammontare non inferiore a quello fissato dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158);

b) le modalità di attestazione del permesso di cui al comma 1.

Art. 11.

(Calendario di ricerca e raccolta)

1. Il calendario di raccolta è definito dalla Regione, sentite le province, ed è unico per tutto il territorio regionale.

2. Al fine di tutelare i territori produttivi ed il prodotto, il calendario deve prevedere un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore a quindici giorni, anche differenziato per provincia.

3. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca possono procedere, a fini scientifici e previa autorizzazione temporanea rilasciata dalla provincia, alla raccolta di tartufi anche fuori del periodo consentito dal calendario di cui al comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono esonerati dal versamento della tassa prevista dall'articolo 10.

5. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, individua:

- a) le modalità di concertazione con le province, ai fini della definizione del calendario previsto dal comma 1;
- b) i dati necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al comma 3.

Art. 12.

(Associazioni dei raccoglitori)

1. I raccoglitori possono costituirsi in associazioni, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e di miglioramento degli ecosistemi tartufigeni locali nonché per l' oculata gestione delle tartufaie controllate e coltivate.

2. Le associazioni dei raccoglitori o cercatori, riconosciute secondo le modalità definite dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, sono abilitate ad attuare azioni di promozione, tutela e valorizzazione commerciale del tartufo, sostenute dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 13.

(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi ed agenti previsti dall'articolo 15 della l. 752/1985.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

3. Ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando la responsabilità penale dell'autore della violazione ove ne ricorrano gli estremi.

4. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati.

5. Al trasgressore è rilasciata copia del verbale di cui al comma 4 contestualmente al verbale di accertamento della violazione.

6. In considerazione della deperibilità del prodotto, gli agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.

7. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato alla tesoreria provinciale territorialmente competente ed è restituito all'avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.

8. Per le violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) ricerca e raccolta in periodo di divieto o in mancanza del tesserino di cui all'articolo 9 o del permesso di cui all'articolo 10, nei casi prescritti: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;

b) ricerca e raccolta in mancanza della sola attestazione del permesso di cui all'articolo 10: da euro 52,00 ad euro 516,00;

c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 ad euro 2.582,00;

d) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da euro 258,00 ad euro 2.582,00;

e) ricerca e raccolta di tartufi con modalità difformi da quelle previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1: da euro 52,00 ad euro 2.582,00;

f) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;

g) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate: da euro 516,00 ad euro 5.170,00;

h) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse ovvero senza il rispetto delle modalità prescritte dalla l. 752/1985: da euro 2.582,00 ad euro 5.170,00;

i) lavorazione dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla l. 752/1985: da euro 516,00 ad euro 2.582,00;

l) commercio dei tartufi conservati in difformità delle modalità prescritte dalla l. 752/1985, salvo che il fatto non

costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 ad euro 5.170,00.

9. Il ritardato pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 10 è sanzionato secondo le disposizioni dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

10. Le violazioni di cui alle lettere a), c), d), e), f) del comma 8 comportano la sospensione contestuale ed il ritiro da uno a due anni del tesserino e del permesso conseguito o l'impossibilità ad ottenere l'abilitazione per il medesimo periodo nel caso in cui non sia stata conseguita. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva del tesserino.

11. Qualora il raccoglitore incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni sanzionate a norma della l. 752/1985, il tesserino di cui all'articolo 9, comma 8, viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della l. 689/1981. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della l. 689/1981 e ad emettere ordinanza di ingiunzione, ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge, è determinata dalla provincia.

13. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitati dalle province e sono destinati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 14.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 15.

(Relazione al Consiglio)

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che illustri l'attuazione della legge soffermandosi in particolare:

a) sulle modalità di selezione degli interventi e sulle modalità di assegnazione dei contributi e dei finanziamenti;

b) sulle azioni intraprese per la valorizzazione della tartuficoltura.

Art. 16.

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il provvedimento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite a norma dell'articolo 13 e determina le modalità di gestione del contenzioso amministrativo pendente.

Art. 17.

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 12 marzo 2002, n. 10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi), è abrogata.

Art. 18.

(Norma finanziaria)

1. Gli stanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4, pari a 1.180.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nella misura di 730.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA14151 e nella misura di 450.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DA14981 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

2. Per il biennio 2009-2010, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 458

- Presentata dai Consiglieri Bruno Rutallo, Alberto Cirio il 25 giugno 2007

- Assegnata alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 29 giugno 2007

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 469

- Presentato dalla Giunta regionale il 4 settembre 2007

- Assegnato alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l'11 settembre 2007

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato con la proposta di legge n. 458 licenziato dalla Commissione referente il 31 marzo 2008 con relazione di Alberto Cirio, Bruno Rutallo

- Approvato in Aula il 17 giugno 2008, con emendamenti sul testo, con 39 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 è il seguente:

“Art. 8 (Organi consultivi)

a) Comitato tecnico consultivo regionale.

Le sostituzioni di membri del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15, sono effettuate dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste, su richiesta della stessa organizzazione, ente o associazione che aveva designato il membro da sostituire.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

b) Commissione consultiva regionale.

È istituita la Commissione consultiva regionale presieduta dall'Assessore all'agricoltura e composta da un funzionario dell'assessorato, da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46, da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperative nazionalmente riconosciute e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 46.

La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

Le sostituzioni di membri della Commissione consultiva regionale sono effettuate dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste su richiesta della stessa organizzazione, ente o associazione che aveva designato il membro da sostituire.

Per la concessione dei benefici relativi alla cooperazione, strutture produttive ed infrastrutture a carattere collettivo, la Giunta regionale sente il parere della Commissione consultiva regionale.

La Commissione esprime il parere:

1) sui criteri che la Giunta regionale adotta per la formazione di specifici programmi per la concessione di agevolazioni;

2) sullo stato di attuazione degli specifici programmi. Gli specifici programmi vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

Inoltre la Commissione esprime il parere:

- 1) sulle istruzioni per l'applicazione della legge;
- 2) sui reclami avverso le determinazioni dei servizi;
- 3) sul riparto di fondi ai servizi periferici e sulle linee generali di utilizzazione di tali fondi;

c) Commissioni consultive comprensoriali.

I servizi regionali decentrati sentono il parere delle Commissioni consultive comprensoriali di cui all'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15:

1) sui criteri che i servizi adottano per la formazione di specifici programmi per la concessione delle agevolazioni concorrendo a determinare i criteri stessi, nonché su ogni domanda quando si tratta di piani di sviluppo aziendale od interaziendale e di altri interventi di importo di spesa richiesta superiore a quella stabilita dalla Giunta regionale con le istruzioni;

2) sullo stato di attuazione di specifici programmi. Gli specifici programmi, vengono formati, per ogni categoria di intervento, con le domande pervenute alle date stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

I criteri, lo stato di attuazione ed i relativi pareri delle Commissioni consultive vengono comunicati, a cura dei servizi regionali decentrati, all'assessorato agricoltura e foreste, entro i successivi otto giorni.

I provvedimenti concessivi ed i nullaosta, nonché le conclusioni istruttorie negative, sono adottati dai servizi regionali decentrati dopo aver sentito il parere delle Commissioni consultive comprensoriali, di cui al precedente punto 1).

I servizi regionali decentrati devono adeguatamente motivare i criteri, i provvedimenti concessivi, i nullaosta e le conclusioni istruttorie negative eventualmente adottati in difformità ai pareri espressi dalle Commissioni consultive comprensoriali.

Le Commissioni comprensoriali, si riuniscono presso le sedi indicate dalla Giunta regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge.

d) Commissione consultiva comunale.

Presso ogni Comune è istituita la "Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste", così composta:

1) il Sindaco od un assessore da lui delegato che la presiede;

2) due consiglieri comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza;

3) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;

4) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di Comune accordo dalle organizzazioni provinciali.

I rappresentanti delle organizzazioni di cui ai punti 3) e 4), devono essere residenti nel Comune.

La Commissione è nominata dal Sindaco.

Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.

La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Amministrazione regionale può avvalersi del parere e della collaborazione delle Commissioni consultive comunali per l'applicazione della presente legge, per gli interventi e con le modalità stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della legge.

Inoltre l'Amministrazione regionale, può avvalersi della collaborazione delle Commissioni consultive comunali anche per l'applicazione di altre leggi e provvedimenti regionali, nazionali e comunitari in materia di agricoltura e foreste.

e) Termini dei pareri consultivi.

I pareri consultivi di enti, uffici, Commissioni e Comitati previsti dalla presente legge debbono essere espressi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta: trascorso tale termine non si è più tenuti ad acquisire i pareri.

Il termine di cui sopra può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale.

f) Indennità chilometrica o rimborso spese viaggio.

Ai componenti degli organi consultivi previsti dalla presente legge viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure la indennità chilometrica di cui all'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

“Art. 3.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufole coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufole stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufole controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate *ex novo*.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3 della legge 752/1985 è riportato in nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 4 della legge 752/1985, è il seguente:

“Art. 4

I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 5 della legge 752/1985, è il seguente:

“Art. 5

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopraccitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 15 della legge 752/1985, è il seguente:

“Art.15

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.”.

- Il testo dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:

“Art. 17 (Obbligo del rapporto).

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.”.

- Il capo I della legge 689/1981, comprende gli articoli da 1 a 43.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, è il seguente:

Art. 6. (Sanzioni)

Chi esercita un'attività' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 2.000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse, dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.”.

- Il testo dell'articolo 18 della legge 689/1981, è il seguente:

“Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 ⁽²⁵⁾.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.”.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato UE, è il seguente:

“Art. 87. (ex articolo 92)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.”.

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato UE, è il seguente:

“Art. 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non

può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”.

DENOMINAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE (UPB) CITATE NELLA LEGGE.

DA14151 (Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste Attività strumentali economia montana e foreste Titolo I spese correnti)

DA14981 (Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste Collaborazioni Direzione 14 Titolo I spese correnti)

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 17.

Norme per il comparto agricolo.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) prevede la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima pari al costo sostenuto per l'ottenimento delle garanzie per prestiti di durata massima quindicennale, per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di impianti di smaltimento e depurazione dei reflui zootecnici.

2. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 concorre al perseguimento di due degli obiettivi individuati dalla misura 121 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 quali:

a) il miglioramento dello stato dell'ambiente, delle acque, del suolo, dell'aria;

b) il risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché nella produzione e nell'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili.

3. Beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono gli imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), titolari di imprese

agricole con sede operativa nel territorio regionale iscritte nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultano in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che hanno costituito il fascicolo aziendale.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 2.

(Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituita dalla seguente:

"a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte";

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/2006, è inserito il seguente:

"1 bis. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti allo svolgimento di attività ed iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

b) essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)."

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è sostituito dal seguente:

"3. Il consorzio presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta. Di tale relazione viene data informazione alle Commissioni consiliari competenti per materia."

Art. 4.

(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 11/2001)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 11/2001 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione, nel rispetto degli aiuti di stato nel settore agricolo, concede le seguenti agevolazioni a favore del consorzio:

a) un contributo annuo, da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7;

b) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) per le garanzie assicurative conformi al piano assicurativo nazionale istituito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38);

c) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), per ulteriori garanzie assicurative rispetto a quelle di cui alla lettera b)."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 11/2001 è inserito il seguente:

"3 bis. Il contributo annuo di cui al comma 3, lettera b) non si sovrappone all'aiuto statale erogato tramite il fondo di solidarietà nazionale disciplinato dal d.lgs. 102/2004."

Art. 5.

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29)

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Costituzione dell'Istituto)

1. L'Istituto è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.

2. La Regione ha facoltà di acquisire l'intero capitale sociale dell'Istituto.

3. L'Istituto è costituito in consorzio o in altra forma societaria prevista e disciplinata dal codice civile e si dota di un apposito statuto."

Art. 6.

(Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 29/2002)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2002 sono inseriti i seguenti commi:

"3 bis. I rapporti tra l'Istituto e i soci, per lo svolgimento di attività affidate al medesimo, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

3 ter. L'Istituto, per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, ha facoltà di partecipare al capitale di imprese pubbliche orientate alla promozione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità.

3 quater. L'Istituto ha facoltà di associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale."

Art. 7.

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 29/2002)

1. L'articolo 5 della l. r. n. 29/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008 è prevista nell'unità previsionale di base (UPB) DA11022 la spesa per l'acquisizione del capitale sociale dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte con dotazione di euro 282.000,00, in termini di competenza e di cassa, unità che presenta la necessaria capienza finanziaria.

2. Alle spese per i finanziamenti previsti dagli articoli 3 e 4 si provvede con le risorse iscritte nelle UPB DA11021 e DA11981 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008."

Art. 8.

(Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni di qualità), le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008", sono abrogate.

Art. 9.

(Aiuti per l'avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte)

1. La Regione, ai sensi degli articoli 41, 47 e 48 della l.r. 63/1978, per incentivare la costituzione e l'avviamento di consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte, finanzia loro programmi di assistenza tecnica. La durata massima dei programmi è triennale.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale con specifico provvedimento:

a) definisce le caratteristiche ed i requisiti dei consorzi per ottenere l'accesso agli aiuti previsti;

b) definisce ed identifica le produzioni di qualità;

c) stabilisce un piano di iniziative finanziabili e indica le attività e le modalità attuative delle stesse.

3. Il finanziamento dei programmi è attuato attraverso la concessione di contributi decrescenti sulla spesa ammessa annua, secondo le seguenti percentuali: 75 per cento per il primo anno di attività, 50 per cento per il secondo anno e 25 per cento per il terzo anno.

Art. 10.

(Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte)

1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa comunitaria, è autorizzata ad erogare alle province, sulla base dei rispettivi fabbisogni, un finanziamento per contributi in

conto capitale a favore dei soggetti interessati dalle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000-2006 del Piemonte.

Art. 11.

(Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione)

1. La Regione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), attua un programma di aiuti in regime de minimis alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione in attività non agricole, conformi alle disposizioni della misura 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte.

2. Beneficiano dell'aiuto le imprese agricole con sede operativa nei territori classificati come poli urbani (area A) dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte e che sono escluse dall'applicazione della misura 311 del programma stesso. Per l'accesso all'aiuto valgono tutte le disposizioni, i parametri, i criteri, i requisiti ed i vincoli adottati per l'accesso ai finanziamenti della misura 311, salvo quanto riguarda la zonizzazione di applicazione.

3. L'aiuto viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale; l'importo massimo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima azienda agricola, equivalente sovvenzione lorda, non supera i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; per la determinazione dell'ammontare massimo di 200.000,00 euro sono prese in considerazione tutte le categorie di aiuto pubblico qualificate come aiuti de minimis, indipendentemente dalla forma di corresponsione e dall'obiettivo.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, i parametri, le priorità, le condizioni e le procedure attuative del programma, tenuto conto delle funzioni attribuite con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

Art. 12.

(Deroga ai termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20)

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37) per l'anno 2008, dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i distretti dei vini possono predisporre un programma annuale di durata di mesi dodici, conforme agli stessi criteri del piano di distretto 2005-2007.

2. I termini dei programmi annuali di attuazione per l'anno 2008, di cui all'articolo 5 della l.r. 20/1999, sono così modificati:

a) al comma 1 i Consigli di distretto approvano il programma annuale 2008 entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui alla lettera b);

b) al comma 2 le domande relative ai progetti da finanziare sono presentate ai Consigli di distretto entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1;

c) al comma 3 la Regione dispone il cofinanziamento dei programmi annuali 2008 entro sessanta giorni dal termine di cui alla lettera a) di presentazione dei programmi stessi.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere di cui all'articolo 1, previsto in euro 1.500.000,00 per l'anno finanziario 2008, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB DA11012 del bilancio di previsione per l'anno 2008.

2. All'onere di cui all'articolo 9, previsto in euro 500.000,00, si fa fronte per l'anno finanziario 2008 e per gli anni successivi fino al 2010 con le disponibilità dell'UPB DA11081 del bilancio di previsione per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

3. Per gli interventi previsti agli articoli 10 e 11, gli stanziamenti pari rispettivamente a euro 2.000.000,00 ed 1.000.000,00 per l'anno finanziario 2008 e per il biennio 2009-2010, sono iscritti nell'ambito dell'UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, unità che assicura la necessaria copertura finanziaria. Alla copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo 11 per il triennio 2010-2013 si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 542

- Presentato dalla Giunta regionale il 14 maggio 2008

- Assegnato alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 19 maggio 2008

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 9 giugno 2008 con relazione di Angela Motta

- Approvato in Aula il 17 giugno 2008, con emendamenti sul testo, con 41 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 14 della l.r. 63/1978 è il seguente:

“Art. 14. (Strutture per l'allevamento).

1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono essere concessi contributi negli interessi su mutui di durata ventennale ovvero, in alternativa, contributi in capitale, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico e gli allacciamenti elettrici e stradali, nonché gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi.

2. Nelle zone di montagna e di collina sono finanziabili anche le opere di conversione culturale e quant'altro necessita per la produzione zootecnica, volte alla costituzione o al potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo pastorale.

3. Per le iniziative contemplate dai commi precedenti può essere concesso, in favore di cooperative agricole, di loro consorzi e di associazioni di imprenditori agricoli, di cui all'art. 2, comma primo, punto 6), capoverso primo, oltre ad un contributo in capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, un contributo negli interessi su un mutuo a tasso agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in capitale.

4. Nel caso di iniziative cooperative può essere finanziato anche l'acquisto del sedime necessario per la realizzazione delle opere.

5. Per le stalle sociali cooperative e per gli ovili sociali può altresì essere concesso, per i primi tre anni, un contributo di avviamento decrescente ed in misura proporzionale alle dimensioni della iniziativa.”.

- Il testo dell'articolo 1 del d.lgs. 99/2004 è il seguente:

“Art. 1. (Imprenditore agricolo professionale)

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso

delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) [nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale]

c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

3 bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5 bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5 ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.

5 quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5 quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 4 della l. r. 37/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Organizzazioni piscatorie riconosciute).

1. Sono riconosciute nel territorio regionale organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:

a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno quattro province della Regione Piemonte;

b) con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

1 bis. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità interenti allo svolgimento di attività ed iniziative nel campo della pesca sportiva e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

b) essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Il limite previsto dal comma 1, lettera b) può essere derogato dalla provincia competente per territorio, da un minimo di venticinque aderenti ad un massimo di cinquecento aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

3. Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:

..a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;

..b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;

..c) collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi previsti nel settore della tutela e della gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna;

d) proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;

e) svolgere attività affidate dalle province;

f) organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.

4. La Giunta regionale riconosce le organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b).".

Nota all'articolo 3

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 3 della l.r. 11/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Vincoli per la costituzione del consorzio)

1. Il consorzio è costituito sulla base dei seguenti vincoli:

a) i servizi resi agli allevatori operanti in Piemonte sono considerati prioritari sotto il profilo operativo e finanziario.

b) l'ammontare della quota di adesione annuale degli allevatori al consorzio è stabilita dalla Giunta regionale, anche in forma differenziata per gli allevamenti operanti nelle zone montane;

c) il consorzio opera mediante programmi annuali di attività, predisposti sulla base degli indirizzi previsti dalle istruzioni di cui all'articolo 7, da trasmettersi alla Giunta regionale per l'approvazione ed il loro finanziamento;

d) il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti di origine animale resi ad industrie alimentari o mangimistiche è stabilito dal consorzio a totale copertura delle spese sostenute;

e) il consorzio opera secondo le indicazioni della Giunta regionale in campo sanitario ed ambientale, tenendo conto delle esigenze legate ad emergenze alle quali deve essere accordata priorità.

2. Lo statuto del consorzio è approvato dalla Giunta regionale.

3. Il consorzio presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta. Di tale relazione viene data informazione alle Commissioni consiliari competenti per materia.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 5 della l.r. 11/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Finanziamenti).

1. La Regione concede al consorzio un aiuto di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Il contributo per la copertura dei costi di costituzione è concesso per il primo anno di attività, a partire dalla data di insediamento degli organi del consorzio, nell'importo determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 7 e nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) della Commissione del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

3. La Regione, nel rispetto degli aiuti di stato nel settore agricolo, concede le seguenti agevolazioni a favore del consorzio:

a) un contributo annuo, da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7;

b) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) per le garanzie assicurative conformi al piano assicurativo nazionale istituito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38);

c) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), per ulteriori garanzie assicurative rispetto a quelle di cui alla lettera b).

3 bis. Il contributo annuo di cui al comma 3, lettera b) non si sovrappone all'aiuto statale erogato tramite il fondo di solidarietà nazionale disciplinato dal d.lgs. 102/2004.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, la Regione concede un'indennità integrativa rispetto a quella prevista dallo Stato ai sensi della L. n. 49/2001 ai soggetti che assicurano la distruzione, compreso l'eventuale stoccaggio, dei materiali e delle farine animali a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e ad alto rischio, prodotti nel territorio piemontese entro il 31 maggio 2001, ovvero entro la successiva scadenza prevista dalla normativa nazionale.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3 della l. r. 29/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Finanziamenti)

1. La Regione finanzia, anche con stanziamenti pluriennali, l'Istituto per la realizzazione di iniziative promozionali e di campagne pubblicitarie, di ricerche di mercato e di consulenza tecnica alle imprese per la

definizione di accordi e partnership commerciali, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, da assumersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure, i criteri e le condizioni per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma.

3. La Giunta regionale in tale deliberazione rispetta le condizioni e le modalità fissate dall'Unione europea nella decisione di approvazione degli aiuti previsti dalla presente legge.

3 bis. I rapporti tra l'Istituto e i soci, per lo svolgimento di attività affidate al medesimo, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

3 ter. L'Istituto per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, ha facoltà di partecipare al capitale di imprese pubbliche orientate alla promozione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità.

3 quater. L'Istituto può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 4 della l. r. 27/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate)

1. Fino all'approvazione del piano è vietato coltivare piante geneticamente modificate.”.

Note all'articolo 9

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 41 della l.r. 63/1978 è il seguente:

“Art. 41. (Assistenza tecnica alla cooperazione)

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di consorzi di cooperative tra produttori agricoli, o anche di singole cooperative, purché aventi rilevanti dimensioni e larga base associativa, nonché di associazioni di produttori a larga base associativa riconosciute dallo Stato o dalla Regione per la realizzazione di idonei programmi di assistenza tecnica.

I contributi di cui al comma precedente potranno essere altresì concessi a cooperative di lavoratori agricoli e forestali, ai fini del potenziamento della loro organizzazione tecnica.

I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il personale tecnico, limitatamente ad un massimo di due unità per ente beneficiario e nella misura del 100% per le altre spese comprese nei programmi. I programmi di assistenza tecnica finanziati ai sensi del presente articolo non possono beneficiare dei contributi per spese di gestione previsti dal precedente art. 40.

La Giunta regionale può promuovere la formazione ed il perfezionamento di dirigenti di cooperative agricole e loro consorzi.

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi in capitale nella misura massima del 90%, a favore dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte o di consorzi di cooperative, di singole cooperative o anche di associazioni di produttori, purché di rilevanti dimensioni ed a larga base associativa, per la redazione di progetti, compresi i relativi studi, di impianti per la raccolta, la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese la riorganizzazione e la ristrutturazione della base produttiva.

L'Amministrazione regionale può svolgere, direttamente o avvalendosi di enti, associazioni, istituzioni e società specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riferimento alle produzioni delle cooperative e delle associazioni di produttori.

L'Amministrazione regionale può inoltre intervenire con contributi per l'attuazione di iniziative promozionali realizzate da enti ed istituzioni pubbliche o a maggioranza pubblica oppure da associazioni di produttori agricoli riconosciute, da consorzi di tutela e da altri consorzi a larga base associativa.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 47 della l.r. 63/1978 è il seguente:

“Art. 47 (Sperimentazione agraria, ricerca e servizi di analisi)

Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi. La Regione può altresì istituire appositi laboratori per l'effettuazione delle analisi fisiche, chimiche e biologiche dei terreni, degli alimenti zootecnici, dei concimi, degli antiparassitari, e per quanto riguarda ogni altro controllo sulla purezza, sulla germinabilità di sementi e di materiale vivaistico e sulla qualità e sulla genuinità dei prodotti agricoli e forestali.

L'Amministrazione regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche nonché studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, con particolare riguardo alla loro possibile utilizzazione quale fonte di energia.

Agli adempimenti di cui al presente articolo la Regione può provvedere direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'università, nonché dei laboratori di altri enti ed istituzioni particolarmente qualificati.

La Regione può disporre finanziamenti per dotare gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e forestale, nonché istituzioni a prevalente partecipazione pubblica per la ricerca e la sperimentazione agraria e forestale applicata o per l'attività dimostrativa e divulgativa, di strutture ed attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attività.

Inoltre la Regione Piemonte può aderire a istituzioni operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e dei servizi di sviluppo, anche aventi sede fuori del territorio piemontese.

In tali istituzioni deve essere assicurata la maggioranza dei rappresentanti di enti pubblici negli organi collegiali, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti.

L'adesione viene effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

I contributi di adesione sono deliberati dalla Giunta regionale.

La Regione può partecipare ad istituzioni aventi finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste con sede nel territorio del Piemonte.

Tali istituzioni debbono prevedere nel loro Statuto tra l'altro:

1) la maggioranza negli organi collegiali dei rappresentanti di enti pubblici, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti;

2) il presidente eletto tra i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dalla Regione;

3) il Collegio dei revisori dei conti o Collegio sindacale composto da tre membri designati dai partecipanti; il presidente del Collegio è il membro designato dall'ente che versa la maggior quota di partecipazione finanziaria;

4) un numero di rappresentanti negli organi collegiali rapportato alle quote di partecipazione finanziaria con la osservanza comunque di quanto previsto al precedente punto 1).

Le istituzioni debbono essere costituite con atto pubblico, avere personalità giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici e scientifici fondamentali necessari per l'espletamento della ricerca applicata.

La partecipazione della Regione, autorizzata dalla presente legge, viene deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

La quota annuale di partecipazione della Regione viene determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto:

- del bilancio consuntivo e del programma di attività e ricerca;

- del bilancio consuntivo e del programma di attività e di ricerca relativo all'anno precedente;

- delle quote di partecipazione finanziaria degli altri partecipanti.

Il programma di attività e ricerca deve essere in armonia con la programmazione regionale e con i programmi degli enti delegati dalla Regione.

Inoltre la Regione Piemonte può aderire a istituzioni operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e dei servizi di sviluppo, anche aventi sede fuori del territorio piemontese.

In tali istituzioni deve essere assicurata la maggioranza dei rappresentanti di Enti pubblici negli Organi Collegiali, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti.

L'adesione viene effettuata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

I contributi di adesione sono deliberati dalla Giunta Regionale.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 48 della l.r. 63/1978 è il seguente:

“Art. 48 (Assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole)

Ad integrazione e a completamento delle attività di cui alla legge regionale n. 15 del 22 febbraio 1977 sezione I e II, titolo IV "Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura" e di quanto indicato negli articoli 19 e 20 della stessa legge relativi agli aiuti per la tenuta della contabilità agraria, la Regione può istituire servizi ed attuare programmi di assistenza o consulenza tecnica e gestionale alle imprese singole od associate ed ogni altra attività divulgativa o dimostrativa necessaria per favorire le nuove acquisizioni tecniche e scientifiche e per favorire l'introduzione nella pratica agraria e nella gestione aziendale di ogni mezzo o sistema capace di incrementare le produzioni, di accrescere i livelli di produttività, di migliorare le qualità merceologiche dei prodotti e di ridurre i costi di produzione e di esercizio delle imprese medesime.

A tali fini nonché allo scopo di acquisire utili informazioni per la programmazione agricola la Regione può:

- formare con aziende rappresentative della realtà agricola un osservatorio di contabilità agraria avvalendosi anche della collaborazione di enti pubblici e delle organizzazioni professionali agricole;

- concedere finanziamenti in capitali per la tenuta della contabilità agraria nei limiti e secondo le modalità e i criteri stabiliti con le istruzioni, agli imprenditori agricoli nonché alle organizzazioni professionali agricole e ad enti pubblici che forniscono agli stessi la necessaria assistenza tecnico-contabile ed economico-gestionale;

- sostenere, in favore di imprenditori agricoli, le spese per la tenuta della contabilità agraria ed in particolare per la fornitura della modulistica, l'elaborazione dei dati contabili con mezzi informatici e per ogni altra operazione necessaria.

La Regione può attuare altresì programmi per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e dei tecnici ai fini di un loro qualificato impiego a sostegno delle attività di produzione e di trasformazione.

L'attività prevista dal piano e dal secondo comma del presente articolo deve esplicarsi in un rapporto di stretta connessione con quelle della sperimentazione agraria applicata e della ricerca previste dall'articolo precedente.

Per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento degli esperti e dei tecnici di cui al secondo comma del presente articolo e per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica specializzata per i singoli settori produttivi, la Regione provvede, di norma, direttamente o tramite gli istituti scientifici sperimentali di Stato, le università, gli altri enti ed istituzioni particolarmente qualificate nello specifico settore.

Per l'attuazione dei programmi di assistenza e consulenza tecnica e gestionale alle aziende agricole la Regione, di norma, provvede concedendo contributi ad enti

appositamente costituiti dalle organizzazioni professionali agricole di categoria a carattere nazionale effettivamente operanti a livello regionale e in ciascuna provincia.

I contributi a favore degli enti di cui al comma precedente, che devono operare attraverso centri di assistenza tecnica, agraria e contabile costituiti fra imprenditori agricoli, coltivatori diretti, non possono superare il 90% per gli anni 1978/79/80 e l'80% per gli anni successivi.

I centri per essere ammessi a fruire dei contributi di cui al comma precedente, devono essere formati da non meno di ottanta aziende dirette coltivatrici, dimostrare di aver assunto un tecnico agricolo a tempo pieno ed impegnarsi ad eseguire un programma di attività.

I centri che presentino e si impegnino ad attuare programmi nel settore della zootecnia, con particolare riferimento alla lotta contro l'infertilità del bestiame bovino ed al suo miglioramento genetico e che dimostrino di aver assunto un veterinario o di avere stipulato con il medesimo apposita convenzione, possono essere ammessi a fruire di un contributo integrativo.

Le richieste di finanziamento di centri di nuova istituzione dovranno essere presentate alla Regione da parte degli enti promotori e, se ritenute idonee, possono essere finanziate nei limiti delle specifiche risorse finanziarie annualmente disponibili.

Ai fini dell'attuazione del primo comma del presente articolo la Giunta, sentite le organizzazioni professionali, predispone un apposito programma che assicuri un diffuso e coordinato servizio di assistenza tecnica e contabile sull'intero territorio regionale.

La Regione, allo scopo di assicurare l'assistenza tecnica e contabile a tutte le aziende agricole che ne facciano richiesta, può assumere direttamente o tramite l'E.S.A.P. iniziative pilota ed integrative rispetto a quelle dei centri e provvede al coordinamento ed al controllo degli stessi.

Le Comunità montane, in mancanza di iniziative da parte degli enti di cui al quinto comma, possono essere ammesse, alle stesse condizioni, a fruire dei finanziamenti previsti dal presente articolo.”.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

“Art. 87.

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della

divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 1.

- Il testo dell'articolo 88 del del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

“Art. 88.

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 è il seguente:

“Art. 4. (Piano di distretto: contenuti e procedure di formazione)

1. Il piano di distretto deve contenere i seguenti elementi:

a) la relazione concernente lo stato fisico, socio-economico e produttivo del distretto;

b) le iniziative da realizzare per i fini di cui all'articolo 3, i tempi delle realizzazioni, i, soggetti attuatori scelti tra quelli previsti all'articolo 9, nonché, per ogni intervento, l'ammontare della spesa e del contributo a carico della Regione sulla base delle misure indicate nell'articolo 15.

2. Il primo piano di distretto deve essere approvato entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio di cui all'articolo 6 ed ha durata per i tre anni solari successivi. In seguito i piani avranno validità triennale e dovranno essere approvati entro il 30 giugno del terzo anno con le modalità di cui al comma 3.

3. Il piano di distretto è approvato dal Consiglio di distretto di cui all'articolo 6 ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale.

4. Il piano di distretto si attua mediante i programmi annuali di attuazione di cui all'articolo 5.”.

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 20/1999 è il seguente:

“Art. 5. (Piano di distretto: programmi annuali di attuazione)

..1. I programmi annuali di attuazione del piano di distretto sono approvati dal Consiglio di distretto entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

2. I programmi annuali di attuazione comprendono gli interventi di cui all'articolo 3, con l'indicazione dei progetti da finanziare sulla base delle domande presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al Consiglio di distretto dai soggetti attuatori di cui all'articolo 9.

3. I programmi annuali, unitamente alle domande presentate per il finanziamento, sono trasmessi alla Regione che ne dispone il cofinanziamento con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno

4. Gli uffici regionali provvedono all'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa e all'erogazione dei contributi sulla base delle istruzioni operative che devono essere adottate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge”.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Legge regionale 25 giugno 2008, n. 18.

Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi.

2. La Regione riconosce e sostiene il ruolo delle forme associative degli editori piemontesi.

3. La Regione favorisce l'abbattimento delle barriere all'accesso ai mezzi di informazione e di divulgazione della cultura ai disabili sensoriali.

Capo II.

EDITORIA PIEMONTESE

Art. 2.

(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati ai piccoli editori.

2. Per "piccolo editore" si intende l'editore:

a) che sia iscritto nel registro delle imprese della Regione Piemonte da almeno due anni e che abbia prodotto e distribuito, anche al di fuori del territorio regionale, almeno cinque titoli e non più di cinquecento;

b) la cui casa editrice abbia sede legale ed attività produttiva in un comune del Piemonte;

c) che sia un editore indipendente, non appartenente ad un grande gruppo editoriale.

Art. 3.

(Interventi a sostegno dell'editoria)

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Regione attua i seguenti interventi:

a) erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;

b) incentivazione alla diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale;

c) erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Piemonte;

d) promozione delle opere tese alla scoperta e promozione di autori piemontesi ed alla valorizzazione della cultura piemontese, della storia, della tradizione, della politica, dell'economia, dello sport, della società civile e religiosa, della narrativa, della poesia e dell'arte;

e) sostegno alle aziende editrici con sede in Piemonte che producono riviste periodiche monografiche prevalentemente finalizzate alla valorizzazione di temi culturali, sociali ed economici della Regione;

f) erogazione di contributi per la realizzazione di programmi per la diffusione della lettura dell'editoria libraria;

g) erogazione di contributi per la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dagli editori piemontesi;

h) acquisto da parte della Regione, in quantitativo tale da coprire non oltre il 40 per cento del costo globale di edizione dell'opera, di copie di opere editoriali prodotte, anche in eventuale coedizione, da editori piemontesi;

i) cura del catalogo on-line di tutte le pubblicazioni edite dagli editori piemontesi, almeno con scadenza biennale;

j) promozione e sostegno di accordi, convenzioni ed altre intese tra piccoli editori, enti locali, consorzi, aziende pubbliche, aziende specializzate nella distribuzione ed associazioni "no profit" per iniziative editoriali qualificate al fine di realizzare sedi di promozione e commercializzazione diretta di opere edite in Piemonte;

k) sostegno alla realizzazione di mostre culturali anche al di fuori del territorio regionale.

Art. 4.

(Deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo e delle opere pubblicate)

1. Oltre al deposito di due copie dei documenti per la costituzione dell'archivio nazionale della produzione editoriale ed al deposito di due ulteriori copie presso gli istituti della Regione nella quale ha sede il soggetto obbligato per l'archivio della produzione editoriale regionale, in attuazione degli articoli 1, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dalla legge è depositata dall'editore presso la biblioteca del Consiglio regionale.

Art. 5.

(Pubblicazione di opere di particolare valore)

1. La Regione ha la facoltà di provvedere direttamente alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore che non abbiano sufficienti spazi di mercato. L'elenco di dette opere viene approvato annualmente dalla Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 11.

2. La Regione concorre a promuovere la diffusione nelle scuole medie inferiori e superiori di opere di particolare qualità ed interesse regionale.

Art. 6.

(Programma annuale degli interventi per la piccola editoria)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono attuati sulla base di un programma annuale che contiene:

a) ricognizione sullo stato delle attività editoriali in Piemonte;

b) indicazioni degli indirizzi e dei criteri assunti a base della elaborazione del programma per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

c) specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell'esercizio, con l'identificazione del relativo ammontare della spesa.

2. Il programma, predisposto dall'Assessorato competente in materia di cultura, sentita la Commissione regionale per le attività editoriali di cui all'articolo 11, che si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento, è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, che si pronuncia non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento.

3. Trascorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, essi si considerano positivi.

Capo III.

STAMPA DI INFORMAZIONE PERIODICA
LOCALE

Art. 7.

(Attività regionali)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione pone in essere attività finalizzate a:

a) sostenere la stampa di informazione periodica locale;

b) sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione;

c) promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della stampa d'informazione locale.

Art. 8.

(Interventi a sostegno dell'informazione periodica locale)

1. Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 7, la Regione attua i seguenti interventi:

a) erogazione di contributi in conto interesse per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali;

b) erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 10 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;

c) contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;

d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,25 per cento a partire dall'anno 2009;

e) erogazione di contributi, fino al 20 per cento del costo complessivo di produzione.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono erogati per un importo cumulativo non superiore a 30.000 euro l'anno.

Art. 9.

(Destinatari)

1. Gli interventi di cui all'articolo 8 sono erogati a favore di imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale ed attività produttiva in Piemonte, che editano periodici:

a) con regolarità da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge e che siano iscritti al registro degli operatori di comunicazione;

b) con frequenza non quotidiana ed a carattere almeno settimanale;

c) con periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali;

d) con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e con tiratura non inferiore alle tremila copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale;

e) finalizzati esclusivamente all'informazione locale ed alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale del Piemonte;

f) aventi le seguenti caratteristiche editoriali dei giornali:

1) mancanza di copertina;

- 2) impaginazione in colonne;
- 3) foliazione di almeno sedici pagine;
- 4) pluralità di contenuti informativi;

5) destinazione di almeno il 55 per cento delle pagine su base annua all'informazione locale sulla società e vita politica locale, sulla cronaca e sulle istituzioni e destinazione di una quota non superiore al 45 per cento di pubblicità su base annua.

2. I destinatari di cui al comma 1, al fine di beneficiare dei contributi regionali, sono tenuti ad avere una struttura minima di due dipendenti anche part-time e ad utilizzare come collaboratori redazionali almeno due giornalisti pubblicitari regolarmente retribuiti.

Capo IV.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10.

(Interventi formativi e promozionali)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione degli interventi formativi e promozionali, promuove la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per il personale del settore dell'editoria libraria e della stampa periodica locale e favorisce l'instaurazione di rapporti tra le scuole e i piccoli editori per la previsione di visite periodiche, stages, partecipazione e presentazione di opere di particolare interesse.

Art. 11.

(Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale)

1. La Regione istituisce la Commissione regionale per le attività editoriali e dell'informazione locale, avente la funzione di organo consultivo per l'attuazione degli interventi di legge.

2. La Commissione esprime il parere sul programma di cui all'articolo 6 e sulle opere editoriali per le quali si richiede l'intervento regionale, nonché sugli altri provvedimenti per i quali pervenga richiesta da parte dell'Assessore competente in materia di cultura. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, i pareri si intendono favorevolmente espressi.

3. La Commissione è composta da:

- a) l'Assessore competente in materia di cultura o suo rappresentante, con funzioni di presidente;
- b) due Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
- c) due rappresentanti delle associazioni regionali di categoria per l'editoria libraria da queste designati;
- d) due rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale da queste designati.

4. La Commissione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può altresì riunirsi in via straordinaria su convocazione del presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti.

5. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell'Assessorato competente in materia di cultura.

Art. 12.

(Modalità di presentazione delle domande di contributo)

1. Le domande per ottenere i contributi regionali sono presentate entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.

2. Le domande sono corredate di una relazione che illustri il programma per il quale è richiesto il contributo, la sua corrispondenza alle finalità della legge ed il bilancio della società da presentare successivamente all'approvazione.

Art. 13.

(Regola comunitaria "de minimis")

1. Gli interventi regionali previsti dalla legge sono disposti nel rispetto del Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, in materia di aiuti di importanza minore.

Capo V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 14.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della legge, le domande per ottenere i contributi di cui all'articolo 12 sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 15.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2008 ammonta a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.

2. Alle spese correnti finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria, di cui al capo II, stimate per l'esercizio finanziario 2008 in 650.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA18001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e alle spese in conto capitale finalizzate al sostegno delle piccole imprese di editoria pari a 100.000,00 euro e iscritte nell'ambito dell'UPB DA18002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle UPB DA09011 e DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

3. All'erogazione dei contributi di parte corrente a favore delle imprese della stampa periodica locale di cui al capo III, il cui stanziamento, pari a 650.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e ai finanziamenti in conto capitale finalizzati agli interventi a sostegno delle imprese di stampa periodica locale, il cui stanziamento, pari a 100.000,00 euro, è iscritto nell'UPB DA16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, si fa fronte con le dotazioni

finanziarie delle UPB DA09011 e DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

4. Per il biennio 2009-2010, agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 2008

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 173

Interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria piemontese.

- Presentata dai Consiglieri Luigi Sergio Ricca il 16 novembre 2005.

- Assegnata alla VI commissione in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione il 23 novembre 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 284

Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale.

- Presentata dai Consiglieri Stefano Allasia, Claudio Dutto il 15 maggio 2006.

- Assegnata alla VI commissione in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione il 22 maggio 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 297

Interventi a sostegno della stampa periodica locale.

- Presentata dai Consiglieri Gian Luca Vignale, William Casoni, Marco Botta, Roberto Boniperti, Agostino Ghiglia, Mariangela Cotto, Giampiero Leo, Francesco Guida, Riccardo Nicotra, il 16 giugno 2006

- Assegnata alla VII commissione in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione il 21 giugno 2006

- Riassegnata alla VI Commissione in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione il 18 settembre 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 396

Interventi a sostegno dell'editoria, dei quotidiani e periodici, dell'informazione radiotelevisiva e informatica del Piemonte.

- Presentata dai Consiglieri Paolo Cattaneo, Mariano Rabino, Alessandro Bizjak, Mauro Antonio Donato Laus, Stefano Lepri, Angela Motta, Elio Rostagno, Bruno Rutallo in data 22 gennaio 2007

- Assegnata alla VI commissione in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione il 23 gennaio 2007

- Testo unificato delle proposte di legge n. 173, 284, 297, 396 licenziato dalla commissione referente il 7 febbraio 2008 con relazione di Luigi Sergio Ricca, Gian Luca Vignale.

Approvato in Aula il 17 giugno 2008, con emendamenti sul testo, con 44 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 è il seguente:

“Art. 1 (Oggetto.)

1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso.

2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificità delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale è assolto mediante il deposito di due copie, per l'Archivio nazionale della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.

3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

- Il testo dell'articolo 3 del DPR 252/2006 è il seguente:

“Art. 3. (Archivio nazionale della produzione editoriale.)

1. Ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale, i soggetti obbligati provvedono al deposito legale dei documenti, in numero non superiore a due, presso gli istituti depositari indicati e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento in relazione a ciascuna specie di documento soggetto a deposito legale.”

- Il testo dell'articolo 4 del DPR 252/2006 è il seguente:

“Art. 4 (Archivi delle produzioni editoriali regionali.)

1. Ai fini della costituzione degli archivi delle produzioni editoriali regionali, i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui all'articolo 3, provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti, in numero non superiore a due, negli istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ciascuna regione e ciascuna provincia autonoma, previa consultazione con le associazioni degli enti locali e con gli istituti interessati, propone alla Conferenza unificata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco degli istituti destinati a conservare i documenti di cui al comma 1, pubblicati nel proprio territorio. Nel caso di documenti oggetto di esonero parziale l'elenco contiene l'indicazione dell'istituto destinatario.

3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di cui al comma 2, alla individuazione degli istituti depositari provvede il Ministero, sentita la Conferenza unificata.

4. Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli elenchi degli istituti depositari regionali, nonché le successive variazioni e integrazioni derivanti da atti regionali di modifica dell'individuazione degli istituti depositari per l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata.

5. La regione o la provincia autonoma possono richiedere al Ministero di avvalersi di strutture statali ubicate nel proprio territorio per realizzare l'archivio della produzione editoriale regionale. Le funzioni di tutela sulle raccolte librerie costituenti l'archivio della produzione editoriale regionale sono esercitate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Le modalità attuative sono disciplinate con apposito accordo, nel quale sono definite altresì le modalità di esercizio della tutela.

6. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 4, restano in vigore i decreti ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza copia d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.”

- Il testo dell'articolo 6 del DPR 252/2006 è il seguente:

“Art. 6 (Soggetti obbligati e istituti depositari.)

1. Gli stampati e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli istituti depositari a cura dell'editore, o comunque

del responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore.

2. Una copia è consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

3. Due ulteriori copie sono consegnate agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4.

4. Negli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) manifesti;
- g) musica a stampa.

5. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì, ai documenti realizzati per essere fruibili da parte di soggetti disabili.

6. I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature, i documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista che siano accompagnati, nella loro ordinaria modalità di diffusione al pubblico, dai documenti di cui al comma 4, sono inviati alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché agli istituti di cui al comma 3. Le Biblioteche nazionali centrali, ove detti documenti non siano pertinenti alle proprie funzioni di archivio nazionale, li trasmettono all'istituto depositario più idoneo alla loro conservazione.”

Note all'articolo 15

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

DENOMINAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE (UPB) CITATE NELLA LEGGE.

DA18001 (Cultura Segreteria Direzione 18 Titolo I spese correnti)

DA18002 (Cultura Segreteria Direzione 18 Titolo II spese in conto capitale)

DA09011 (Bilancio Bilanci Titolo I spese correnti)

DA09012 (Bilancio Bilanci Titolo I spese in conto capitale)

DA16031 (Attività produttive Promozione e sviluppo delle PMI Titolo I spese correnti)

DA16032 (Attività produttive Promozione e sviluppo delle PMI Titolo II spese in conto capitale)

Legge regionale 1° luglio 2008, n. 19.

Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I FINALITÀ

Art. 1 (Finalità)

CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1999, N. 16 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA MONTAGNA)

Sezione I RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 2 (Modifica dell'articolo 3 della l.r. 16/1999)

Sezione II DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DI PROMOZIONE, SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 3 (Modifica dell'articolo 9 della l.r. 16/1999)

Art. 4 (Inserimento dell'articolo 9 bis della l.r. 16/1999)

Art. 5 (Inserimento dell'articolo 9 ter della l.r. 16/1999)

Art. 6 (Inserimento dell'articolo 9 quater della l.r. 16/1999)

Art. 7 (Modifica dell'articolo 26 della l.r. 16/1999)

Art. 8 (Modifica dell'articolo 27 della l.r. 16/1999)

Art. 9 (Inserimento dell'articolo 27 bis della l.r. 16/1999)

Art. 10 (Modifica dell'articolo 28 della l.r. 16/1999)

Art. 11 (Modifica dell'articolo 29 della l.r. 16/1999)

Art. 12 (Modifica della rubrica del Capo VIII della l.r. 16/1999)

Art. 13 (Modifica dell'articolo 55 della l.r. 16/1999)

Sezione III DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 14 (Modifica dell'articolo 5 della l.r. 16/1999)

Art. 15 (Modifica dell'articolo 11 della l.r. 16/1999)

Art. 16 (Inserimento dell'articolo 11 bis della l.r. 16/1999)

Art. 17 (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 16/1999)

Art. 18 (Modifica dell'articolo 15 della l.r. 16/1999)

Art. 19 (Inserimento dell'articolo 15 bis della l.r. 16/1999)

Art. 20 (Inserimento dell'articolo 15 ter della l.r. 16/1999)

Art. 21 (Inserimento dell'articolo 15 quater della l.r. 16/1999)

Art. 22 (Inserimento dell'articolo 15 quinquies della l.r. 16/1999)

Art. 23 (Inserimento dell'articolo 15 sexies della l.r. 16/1999)

Art. 24 (Inserimento dell'articolo 15 septies della l.r. 16/1999)

Art. 25 (Inserimento dell'articolo 15 octies della l.r. 16/1999)

Art. 26 (Inserimento dell'articolo 25 bis della l.r. 16/1999)

Sezione IV ALTRE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA L.R. 16/1999

Art. 27 (Modifica dell'articolo 4 della l.r. 16/1999)

Art. 28 (Modifica dell'articolo 33 della l.r. 16/1999)

Art. 29 (Modifica dell'articolo 41 della l.r. 16/1999)

Art. 30 (Modifica dell'articolo 51 della l.r. 16/1999)

Art. 31 (Modifica dell'articolo 53 della l.r. 16/1999)

Art. 32 (Modifica dell'articolo 57 bis della l.r. 16/1999)

Art. 33 (Modifica dell'articolo 57 ter della l.r. 16/1999)

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE

Art. 34 (Processo di riordino territoriale)

Art. 35 (Riordino delle funzioni amministrative conferite agli enti locali)

Art. 36 (Disposizioni di sostegno all'avvio del processo di modifica territoriale)

Art. 37 (Norme di prima attuazione)

Art. 38 (Termini per gli adempimenti attuativi)

Art. 39 (Norme transitorie)

Capo IV DISPOSIZIONI ABROGATIVE FINANZIARIE E FINALI

Art. 40 (Abrogazioni)

Art. 41 (Norma finanziaria)

Art. 42 (Entrata in vigore delle norme di riordino territoriale)

Art. 43 (Dichiarazione d'urgenza)

Allegato A (art. 39)

Capo I.

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo delle comunità montane quali enti per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo delle zone montane, per la promozione del mantenimento dei servizi essenziali in montagna e la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione dispone il riordino della disciplina delle comunità montane al fine di:

a) adeguarne la consistenza territoriale e demografica a criteri di omogeneità socio-economica, efficienza e congruità rispetto al ruolo rivestito e alle funzioni assegnate;

b) rafforzarne la natura di enti volti a garantire l'effettività delle misure di sostegno delle zone montane e la promozione, lo sviluppo e la tutela del territorio;

c) razionalizzarne gli apparati istituzionali, allo scopo di rendere più efficace l'azione politica ed amministrativa;

d) concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 17 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

3. Nell'adozione delle disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2007, n. 7, la Regione tiene conto, in particolare, dei principi stabiliti dall'articolo 2, comma 18, della l. 244/2007.

Capo II.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1999, N. 16 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA MONTAGNA)

Sezione I.

RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria

2008), la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane, individuando nel numero massimo di ventitre le zone omogenee in cui includere i territori di cui all'articolo 2.

2. Il riordino territoriale è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 2, comma 18, lettera a) della l. 244/2007 e sulla base di quanto definito nel comma 3.

3. Per ciascuna provincia le zone omogenee non sono superiori rispettivamente al numero di:

- a) due per Alessandria;
- b) tre per Biella;
- c) sei per Cuneo;
- d) sei per Torino;
- e) quattro complessivamente per Verbano Cusio Ossola e Novara, di cui una interprovinciale;
- f) una per Vercelli;
- g) una per Asti."

Sezione II.

DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DI PROMOZIONE, SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 9 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 9 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Finalità delle comunità montane)

1. Le comunità montane promuovono lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e perseguono l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita e assicurando, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio e una più efficace erogazione dei servizi comunali.

2. Le comunità montane concorrono, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutelano e valorizzano la cultura locale e favoriscono l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità delle realtà montane.

3. Le comunità montane realizzano le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 secondo le metodologie definite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2;

b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29, ricercando ogni sinergia con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;

c) lo svolgimento delle funzioni proprie di cui all'articolo 9 ter e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

d) la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali, in particolare per i comuni di minore dimensione demografica;

e) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge."

Art. 4.

(Inserimento dell'articolo 9 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis. (Funzioni delle comunità montane)

1. Le comunità montane sono titolari:

a) delle funzioni relative alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge nazionale e regionale;

b) delle funzioni proprie ad esse attribuite da leggi regionali o statali;

c) di ogni altra funzione conferita dalle province e dalla Regione;

d) delle funzioni e dei servizi propri dei comuni ad esse attribuiti per delega;

e) delle funzioni per le quali la legge regionale dispone l'esercizio obbligatorio in forma associata.

2. Oltre alle funzioni settoriali attribuite con i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), le comunità montane esercitano, in particolare, le funzioni di consorzio di bonifica montana.

3. La Regione riconosce il ruolo delle comunità montane nell'ambito del governo del territorio al fine di attuare la pianificazione strategica a livello intercomunale.

4. Le comunità montane concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano, anche attraverso le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 27 bis."

Art. 5.

(Inserimento dell'articolo 9 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

"Art. 9 ter. (Funzioni proprie delle comunità montane)

1. In applicazione degli articoli 3, 8 e 97 dello Statuto, la Regione riconosce alle comunità montane il ruolo di agenzie di sviluppo del territorio montano.

2. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 38, 43, 44 e 46, le comunità montane sono titolari di funzioni proprie in materia di:

- a) artigianato artistico e tipico;
- b) energia;
- c) patrimonio forestale;
- d) produzioni tipiche;
- e) turismo;
- f) usi civici.

3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate dalle comunità montane singole o associate."

Art. 6.

(Inserimento dell'articolo 9 quater alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

"Art. 9 quater. (Gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali)

1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3 organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, attribuiti alla rispettiva competenza da disposizioni di legge regionale, a livello di comunità montana.

2. I comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di comunità montana, l'esercizio associato di funzioni proprie o ad essi delegate da disposizioni di legge nazionale.

3. Sono individuate con apposita legge regionale le funzioni e i servizi comunali da esercitare obbligatoriamente in forma associata a livello di comunità montana.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana.

5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superano l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunità montana, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente, può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti alla comunità montana.

6. La comunità montana non può partecipare a consorzi di cui fanno parte tutti i comuni che la costituiscono.

7. I comuni possono delegare alle comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico."

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 26 della l.r. 16/1999)

1. In fondo al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 17 della l.r. 19/2003, le parole "alla Presidenza della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "alla Giunta regionale".

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 27 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 27 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 18 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. (Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

1. Il piano di sviluppo socio-economico è il principale strumento di programmazione della comunità montana e viene redatto a seguito dell'analisi del contesto e tenendo conto degli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e da quella statale e regionale e affidati alla competenza della comunità montana. Il piano di sviluppo socio-economico:

- a) individua gli obiettivi di sviluppo;
- b) definisce le strategie con le quali perseguire gli obiettivi di sviluppo;
- c) specifica conseguentemente, con le relative priorità e le risorse occorrenti, tutti gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la comunità montana, nel periodo di pianificazione, intende realizzare.

2. La Giunta regionale definisce le metodologie uniformi per la predisposizione e la trasmissione dei piani di cui al comma 1, indicando altresì gli elementi per la redazione dei programmi previsti dall'articolo 28."

Art. 9.

(Inserimento dell'articolo 27 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis. (Raccordo con gli altri strumenti di programmazione)

1. Il piano di sviluppo socio-economico si raccorda con gli altri strumenti di programmazione della comunità montana e con quelli omologhi dei diversi livelli di governo.

2. L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000, le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici a tali indicazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000 e della legge urbanistica regionale vigente.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata Carta di destinazione d'uso del suolo contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

4. La Carta di destinazione d'uso del suolo, elaborata in scala 1:25000, individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.

5. La Carta di destinazione d'uso del suolo concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1."

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 28 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 19 della l.r. 19/2003, le parole "è trasmesso alla Provincia ed alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "è redatto secondo le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2 ed è trasmesso alla provincia e alla Giunta regionale".

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 29 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 29 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 29. (Progetti integrati)

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati elaborati dalle comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed attuativi del programma operativo annuale, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, il miglioramento e l'implementazione dei servizi gestiti a livello sovracomunale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

3. Se più soggetti concorrono al finanziamento dei progetti integrati, i relativi rapporti e impegni sono regolati da apposita convenzione con la comunità montana. Se concorrono al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione è sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale definisce:

a) i criteri di ammissibilità, la documentazione necessaria a corredo del progetto, ivi compresa quella di cui al comma 3, nonché il livello progettuale richiesto, in rapporto all'oggetto e alle finalità delle diverse tipologie di intervento;

b) le priorità rispetto al finanziamento o al cofinanziamento, in base agli indirizzi di politica regionale per la montagna definiti con lo stesso provvedimento;

c) la misura massima del finanziamento o cofinanziamento e le relative modalità di concessione,

tenendo conto della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento, della localizzazione rispetto alla classificazione di cui all'articolo 4, dei benefici ambientali che ne derivano, del miglioramento atteso nei servizi erogati e della rilevanza dei servizi di nuova erogazione.

5. Non sono ammissibili progetti integrati non coerenti rispetto al piano di sviluppo socio-economico o al programma annuale operativo adottato entro il 15 gennaio o che sono attuativi di variazioni e aggiornamenti del piano, deliberati nell'anno di riferimento e non motivati da eventi non precedentemente programmabili.

6. I progetti integrati sono presentati alla Giunta regionale.

7. La relativa graduatoria, predisposta sulla base dei criteri di cui al comma 4, è approvata dalla Giunta regionale su proposta di uno specifico nucleo di valutazione tecnica costituito con atto amministrativo, che può disporre a tal fine l'audizione delle comunità montane proponenti."

Art. 12.

(Modifica della rubrica del Capo VIII della l.r. 16/1999)

1. La rubrica del Capo VIII della l.r. 16/1999, come modificata dall'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7, è sostituita dalla seguente: "Capo VIII. Attività permanente di analisi e di studio del territorio montano piemontese".

Art. 13.

(Modifica dell'articolo 55 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 55 della l.r. 16/1999, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 7/2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 55. (Attività di analisi e di studio del territorio montano piemontese)

1. Le attività di analisi e di studio del territorio montano previste dall'articolo 54, sono realizzate tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali per la montagna.

2. Le attività di cui al comma 1 concorrono, in particolare:

a) alla programmazione regionale;

b) alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall'articolo 24 della l. 97/1994;

c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi comunitari, nazionali, regionali e locali interessanti la montagna piemontese;

d) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione economico-finanziaria delle comunità montane;

e) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione e alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza.

3. La Regione persegue le finalità di cui al comma 2 sulla base di criteri e modalità definiti con apposito atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente."

Sezione III.

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI DELLE COMUNITÀ
MONTANE

Art. 14.

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"2. La costituzione della comunità montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

"2 bis. Nel provvedimento di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale:

a) fissa la data delle elezioni del presidente della comunità montana, nei termini di cui all'articolo 15 ter, comma 1;

b) comunica all'ente la rispettiva fascia di popolazione, ai fini della determinazione del numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere;

c) indica le regole procedurali relative agli adempimenti di sua competenza."

Art. 15.

(Modifica dell'articolo 11 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 11 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi e le rispettive competenze."

Art. 16.

(Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 11 bis. (Assemblea dei sindaci)

1. Lo statuto della comunità montana prevede l'assemblea dei sindaci, quale organismo consultivo, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e sulle strategie di sviluppo del territorio.

2. L'assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i comuni che fanno parte della comunità montana.

3. L'assemblea dei sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

4. Lo statuto della comunità montana definisce le modalità di funzionamento e di partecipazione al governo dell'ente dell'assemblea dei sindaci."

Art. 17.

(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 12 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"3. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto."

Art. 18.

(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 15 della l.r. 16/1999, come modificato dall'articolo 14 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. (Composizione dell'organo rappresentativo)

1. L'organo rappresentativo è composto:

a) da trentasei membri nelle comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a trentamila abitanti;

b) da ventiquattro membri nelle comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a diecimila abitanti e inferiore a trentamila;

c) da dodici membri nelle comunità montane con popolazione complessiva inferiore a diecimila abitanti.

2. Il numero dei consiglieri assegnati alla comunità montana non deve essere inferiore al numero dei comuni che ne fanno parte, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 1.

3. La popolazione di ciascuna comunità montana è determinata sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili."

Art. 19.

(Inserimento dell'articolo 15 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 bis. (Sistema elettorale)

1. Il presidente della comunità montana è eletto dall'assemblea congiunta dei consigli dei comuni che ne fanno parte, contestualmente all'elezione dell'organo rappresentativo.

2. Possono candidarsi alla carica di presidente della comunità montana e di componente l'organo rappresentativo i consiglieri e i sindaci dei comuni che ne fanno parte, se non

sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legislazione vigente in materia di enti locali.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

4. È proclamato eletto alla carica di presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi.

5. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente che ha riportato il maggior numero di voti validi è attribuito il sessanta per cento dei seggi dell'organo rappresentativo, con arrotondamento all'unità superiore se il numero dei componenti da assegnare alla lista contiene una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono attribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

6. Le liste per l'elezione dell'organo rappresentativo comprendono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti e rappresentano almeno i due terzi dei comuni che compongono la comunità montana.

7. Nessun amministratore può accettare la candidatura in più liste.

8. Con la lista di candidati viene anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della comunità montana e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio della stessa.

9. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.

10. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 25 bis, comma 1, definisce con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, previa informativa alla commissione consiliare competente."

Art. 20.

(Inserimento dell'articolo 15 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 ter. (Organo rappresentativo)

1. L'organo rappresentativo della comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e di controllo. Le sue attribuzioni sono definite dallo statuto.

2. L'organo rappresentativo dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

3. L'elezione del nuovo organo rappresentativo viene disposta a seguito della scadenza contestuale del mandato amministrativo della maggioranza dei comuni facenti parte della comunità montana e, comunque, decorsi cinque anni dall'elezione.

4. La prima seduta del nuovo organo rappresentativo è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per la discussione del programma amministrativo.

5. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo è disposta dal presidente neo eletto ed è presieduta dallo stesso."

Art. 21.

(Inserimento dell'articolo 15 quater alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 quater. (Composizione e nomina dell'organo esecutivo)

1. L'organo esecutivo della comunità montana è composto dal presidente della comunità montana, che lo presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, non superiore a quattro per le comunità montane con popolazione complessiva inferiore ai trentamila abitanti, e a sei per le comunità montane con popolazione complessiva uguale o superiore a trentamila.

2. Il presidente della comunità montana nomina tra i componenti l'organo rappresentativo i componenti dell'organo esecutivo, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione all'organo rappresentativo nella seduta di cui all'articolo 15 ter, comma 4.

3. Il presidente della comunità montana può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana."

Art. 22.

(Inserimento dell'articolo 15 quinquies alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 quinquies. (Organo esecutivo)

1. L'organo esecutivo collabora con il presidente della comunità montana nel governo dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. L'organo esecutivo compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge o dallo statuto all'organo rappresentativo o al presidente."

Art. 23.

(Inserimento dell'articolo 15 sexies alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 sexies. (Surrogazione)

1. Il seggio dell'organo rappresentativo che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto."

Art. 24.

(Inserimento dell'articolo 15 septies alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 septies. (Decadenza)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della comunità montana, l'organo esecutivo decade e si procede allo scioglimento dell'organo rappresentativo.

2. L'organo rappresentativo e l'organo esecutivo rimangono in carica sino alla elezione del nuovo organo rappresentativo e del nuovo presidente. Sino alle elezioni, le funzioni del presidente della comunità montana sono svolte dal vicepresidente.

3. In caso di scioglimento dei consigli comunali i consiglieri della comunità montana decadono se non eletti al successivo turno elettorale.

4. Il presidente eletto che nel corso del suo mandato perde il requisito di amministratore comunale, rimane in carica fino allo scadere del mandato se ottiene entro dieci giorni la fiducia dell'organo rappresentativo della comunità montana.

5. Lo scioglimento dell'organo rappresentativo determina in ogni caso la decadenza del presidente della comunità montana e dell'organo esecutivo."

Art. 25.

(Inserimento dell'articolo 15 octies alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 15 octies. (Indennità)

1. In armonia con i principi stabiliti dall'articolo 2, comma 18, lettera c) della l. 244/2007, le indennità del presidente e dei componenti l'organo esecutivo della comunità montana sono rapportate a quelle degli amministratori dei comuni con popolazione da cinquemila fino a diecimila abitanti, indipendentemente dalla popolazione montana complessiva dell'ente."

Art. 26.

(Inserimento dell'articolo 25 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 25 bis. (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capo, si fa rinvio alla disciplina nazionale vigente in materia di enti locali e alle norme di legge statale relative all'elezione degli organi dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, in quanto compatibili.

2. Trova applicazione, in particolare, l'articolo 52 del d.lgs. 267/2000."

Sezione IV.

ALTRE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELLA
L.R. 16/1999

Art. 27.

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 4 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Classificazione per fasce)

1. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi da parte della Regione e delle comunità montane, nell'ambito territoriale delle singole comunità montane, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000, i comuni montani e parzialmente montani inclusi nelle zone omogenee di cui all'articolo 3 sono classificati per fasce, sulla base della consistenza territoriale, dell'altimetria, dell'andamento demografico e della realtà socio-economica delle zone interessate.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina con deliberazione il numero e i caratteri delle fasce di cui al comma 1 ed individua i comuni da sottoporre a classificazione, ripartendoli nelle relative fasce ed indicando contestualmente i comuni e le località di cui all'articolo 41, comma 3.

3. La classificazione prevista dal comma 2 é sottoposta a revisione periodica."

Art. 28.

(Modifica dell'articolo 33 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 16/1999, dopo le parole "istituzioni e consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente."

Art. 29.

(Modifica dell'articolo 41 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni montani con meno di mille abitanti e alle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle fasce rispettivamente individuate a tal fine con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2."

Art. 30.

(Modifica dell'articolo 51 della l.r. 16/1999)

1. All'articolo 51, comma 1, lettera b), della l.r. 16/1999, dopo le parole: "per le finalità di cui all'articolo 1" sono aggiunte le seguenti: "nonché per interventi finalizzati al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente comma:

"2 bis. Le comunità montane che includono comuni collinari e parzialmente collinari sono destinatarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare). Le relative spettanze sono utilizzate prioritariamente a copertura delle spese relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi dei comuni di collina, **oltre che per gli altri**

interventi di tutela e sviluppo della collina previsti dalla legge, anche in deroga all'articolo 2 della stessa. ".

Art. 31.

(Modifica dell'articolo 53 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r.16/1999, le parole: "in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "in base agli ultimi dati disponibili sulla consistenza della popolazione montana".

Art. 32.

(Modifica dell'articolo 57 bis della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 57 bis della l.r. 16/1999, inserito dall'articolo 30 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane)

1. Il Presidente della Giunta regionale, se intervengono disposizioni di riordino territoriale adottate ai sensi dell'articolo 6, nel decreto di cui all'articolo 5, comma 2, indica altresì la segreteria della comunità montana o gli altri uffici competenti alla ricezione delle candidature, individuati nel regolamento di cui all'articolo 38, comma 2 della deliberazione legislativa di modifica della presente legge approvata in data 27 giugno 2008.

2. Se le disposizioni di riordino territoriale prevedono la costituzione di nuove comunità montane che derivano dall'aggregazione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, nel decreto di cui all'articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale affida le funzioni di commissario ai presidenti uscenti per ciascuna delle comunità preesistenti. In tal caso, il decreto viene notificato anche al commissario, che cura direttamente gli adempimenti, previsti nel regolamento di cui all'articolo 38, comma 2 della deliberazione legislativa di modifica della presente legge approvata in data 27 giugno 2008, entro quarantotto ore dalla notifica.

3. Il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini dell'eventuale suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 51 per il riparto del fondo regionale per la montagna".

Art. 33.

(Modifica dell'articolo 57 ter della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 57 ter della l.r. 16/1999, inserito dall'articolo 31 della l.r. 19/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 57 ter. (Adegamenti statutari e degli strumenti di programmazione)

1. Le comunità montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale adottate ai sensi dell'articolo 6, adeguano i propri statuti entro sei mesi dalla loro costituzione.

2. Le comunità montane di cui al comma 1 provvedono inoltre all'adeguamento del piano pluriennale di sviluppo

socio-economico previsto dall'articolo 26 e dello strumento di programmazione disciplinato dall'articolo 37 entro un anno dalla costituzione".

Capo III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA
ATTUAZIONE

Art. 34.

(Processo di riordino territoriale)

1. In fase di prima applicazione dell'articolo 3 della l.r. 16/1999, così come sostituito dalla presente legge, la deliberazione del Consiglio regionale prevista al comma 2 della norma è assunta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa verifica della congruità dell'assetto territoriale complessivo, anche ai sensi dell'articolo 36.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale prende atto della produzione degli effetti previsti dall'articolo 2, comma 20, della l. 244/2007, decretando conseguentemente l'esclusione dalle comunità montane dei comuni di cui alla lettera a) della norma e la soppressione degli enti privi dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) della stessa, ivi compresi quelli formati da cinque comuni.

3. Il decreto di cui al comma 2 dispone la nomina del presidente della comunità montana soppressa a commissario dell'ente per l'assunzione dei provvedimenti finalizzati alla sua liquidazione e detta inoltre ogni opportuna disposizione in ordine alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 35.

(Riordino delle funzioni amministrative conferite agli enti locali)

1. In armonia con quanto disposto dall'articolo 3 dello Statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative conferite agli enti locali nelle materie individuate al comma 2 dell'articolo 9 ter della l.r. 16/1999, inserito dall'articolo 5 della presente legge, al fine di conseguire una più efficace allocazione delle competenze e di evitare la sovrapposizione di livelli istituzionali, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individuando contestualmente le funzioni e i servizi comunali da gestire obbligatoriamente in forma associata, anche a livello di comunità montana.

2. Nell'ambito del riordino di cui al comma 1, la Regione provvede, in particolare, alla revisione delle normative di settore al fine di individuare le funzioni proprie da attribuire alle comunità montane e di consentirne l'effettivo esercizio.

Art. 36.

(Disposizioni di sostegno all'avvio del processo di modifica territoriale)

1. Per l'anno 2009, una quota fino al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c) della l.r. 16/1999 è riservata alle comunità montane per le quali sono disposte modifiche territoriali ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. Per l'anno 2009, i progetti integrati presentati dalle comunità montane di cui al comma 1 con riferimento alla base territoriale definitiva sono ritenuti prioritari nell'ambito della definizione dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999, come modificato dalla presente legge.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni già inclusi in comunità montana, in numero non inferiore a cinque, possono deliberare di proporre la costituzione in unioni di comuni, purchè ciò non pregiudichi l'omogeneità del territorio.

4. La Regione garantisce alle unioni di comuni di cui al comma 3 contributi aggiuntivi finalizzati al potenziamento dell'esercizio associato delle funzioni per un periodo non inferiore a tre anni dalla costituzione.

5. Per i primi tre esercizi finanziari successivi alla costituzione, le unioni di comuni di cui al comma 3 sono destinatarie della quota delle risorse regionali del fondo previsto dall'articolo 50 della l.r. 16/1999, ripartito secondo i criteri stabiliti dall'articolo 51 della stessa.

6. La costituzione in unione esplica i propri effetti in coincidenza con il termine previsto dall'articolo 42 della presente legge.

Art. 37.

(Norme di prima attuazione)

1. Fino al riordino di cui all'articolo 35, comma 1, alle comunità montane sono attribuite le seguenti funzioni proprie:

a) in materia di artigianato artistico e tipico e di produzioni tipiche:

1) individuazione delle produzioni tipiche e delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico;

2) concorso alla promozione e allo sviluppo delle produzioni tipiche del territorio e dell'artigianato artistico;

3) facoltà di rilascio ai residenti di autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio della comunità montana, previo versamento di una somma massima pari alla metà di quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei); sono fatte salve le procedure previste allo stesso articolo 3;

b) in materia di energia: promozione e sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

c) in materia di patrimonio forestale:

1) promozione della gestione forestale sostenibile e della multifunzionalità delle foreste;

2) sviluppo delle filiere del legno derivato dalle foreste e dall'arboricoltura;

3) promozione della crescita delle imprese e degli addetti forestali;

d) in materia di turismo:

1) gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica offerti dal territorio;

2) partecipazione al sistema della promozione e valorizzazione dell'economia turistica.

2. Fino al riordino di cui all'articolo 35, comma 1 le comunità montane esercitano, oltre a quanto previsto dall'articolo 69 della l.r. 44/2000, di attuazione del d.lgs. 112/1998, le funzioni amministrative in materia di:

a) dichiarazione di pubblica utilità, nonché funzioni amministrative connesse all'espropriazione per pubblica utilità e all'occupazione d'urgenza per la realizzazione di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui alla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone);

b) funzioni amministrative connesse all'espropriazione per pubblica utilità ed all'occupazione d'urgenza per la costituzione coattiva delle servitù connesse alla gestione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

3. Trovano applicazione le procedure previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) per l'assegnazione alle comunità montane delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite nonché quelle previste dall'articolo 16 della l.r. 34/1998 per la determinazione della data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite.

Art. 38.

(Termini per gli adempimenti attuativi)

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le metodologie e gli elementi di cui all'articolo 27, comma 2, della l.r. 16/1999, sostituito dalla presente legge.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento previsto dall'articolo 15 bis, comma 10, della l.r. 16/1999, inserito dalla presente legge. Nel medesimo provvedimento, la Giunta regionale definisce le modalità e i termini per l'elezione degli organi della comunità montana, individua i termini e le modalità per la comunicazione da parte dei comuni dell'insediamento dei rispettivi consigli al fine dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5 della l.r. 16/1999, come modificato dalla presente legge, e ne definisce le relative modalità di notifica e pubblicità. Stabilisce inoltre le modalità di notifica e gli ulteriori contenuti del decreto di cui all'articolo 5 della l.r. 16/1999 utili ai fini della prima applicazione della legge.

Art. 39.

(Norma transitoria)

1. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2 della l.r.

16/1999, così come modificato dalla presente legge, da adottarsi ai sensi dell'articolo 42, le comunità montane sono quelle elencate nell'allegato A alla presente legge. Con tali decreti, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione delle comunità montane, secondo la delimitazione territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale prevista dall'articolo 3, comma 2 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla determinazione definitiva dei nuovi assetti territoriali, gli organi delle comunità montane non possono deliberare interventi o assumere impegni straordinari che determinino indebitamenti dell'ente non previsti in documenti di programmazione e pianificazione adottati prima della stessa data.

3. In sede di prima applicazione della legge, lo stato di servizio delle comunità montane aggregate per effetto delle disposizioni dell'articolo 3 della l.r. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, è composto dallo stato di servizio delle comunità montane preesistenti e coincide con la nuova dotazione organica. La dotazione organica definitiva è approvata entro un anno dall'insediamento degli organi.

4. Le comunità montane adeguano i propri statuti alle disposizioni contenute nella presente legge entro centoventi giorni dalla data di insediamento dei nuovi organi eletti a norma del Capo II della l.r. 16/1999. Per l'adeguamento degli strumenti di programmazione trova applicazione l'articolo 57 ter, comma 2, della l.r. 16/1999. Ai fini della regolamentazione transitoria degli assetti istituzionali delle comunità montane aggregate per effetto delle disposizioni dell'articolo 3 della l.r. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, il decreto di costituzione indica altresì lo statuto e i regolamenti applicabili alla nuova comunità montana tra quelli vigenti adottati dagli enti preesistenti e ne individua la sede provvisoria. Fino all'emanazione dei nuovi statuti, i componenti dei seggi sono individuati con le modalità stabilite nel decreto di costituzione.

5. Nelle more dell'adeguamento degli statuti, per le comunità montane aggregate per effetto delle disposizioni dell'articolo 3 della l.r. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate nel decreto di costituzione.

6. Fino all'approvazione dei nuovi statuti, il numero dei componenti l'organo esecutivo è limitato a quattro, oltre al presidente, o al numero inferiore stabilito dallo statuto vigente o applicabile, indipendentemente dalla fascia di popolazione della comunità montana.

7. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 16/1999 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo IV.

DISPOSIZIONI ABROGATIVE FINANZIARIE E FINALI

Art. 40.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni della l.r. 16/1999:

- a) l'articolo 10;
- b) l'articolo 17;
- c) l'articolo 19;
- d) l'articolo 31;
- e) la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 50;
- f) l'articolo 57 quater;
- g) l'articolo 57 quinquies.

2. La data di decorrenza dell'abrogazione disposta ai sensi del comma 1, lettera e) è determinata al 30 giugno 2009.

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole "con legge regionale".

4. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole "i comuni".

5. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole "delle problematiche".

6. Nella rubrica del Capo V della l.r. 16/1999 è soppressa la parola: "Controlli".

7. Sono abrogate in particolare, le seguenti disposizioni della legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna):

- a) articolo 5, di modifica dell'articolo 3 della l.r. 16/1999;
- b) articolo 6, di modifica dell'articolo 4 della l.r. 16/1999;
- c) articolo 9, di modifica dell'articolo 9 della l.r. 16/1999;
- d) articolo 14, di modifica dell'articolo 15 della l.r. 16/1999;
- e) articolo 15, di modifica dell'articolo 17 della l.r. 16/1999;
- f) articolo 16, di modifica dell'articolo 19 della l.r. 16/1999;
- g) articolo 18, di modifica dell'articolo 27 della l.r. 16/1999;
- h) articolo 20, di modifica dell'articolo 29 della l.r. 16/1999;
- i) articolo 30, di inserimento dell'articolo 57 bis della l.r. 16/1999;
- j) articolo 31, di inserimento dell'articolo 57 ter della l.r. 16/1999;
- k) articolo 32, di inserimento dell'articolo 57 quater della l.r. 16/1999;
- l) articolo 33, di inserimento dell'articolo 57 quinquies della l.r. 16/1999.

8. L'abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 19/2003 decorre dall'entrata in vigore delle norme di riordino territoriale.

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 2 aprile 2007, n. 7 (Soppressione Osservatori regionali):

a) l'articolo 4 della l.r. 7/2007 di modifica della rubrica del Capo VIII della l.r. 16/1999;

b) l'articolo 6 della l.r. 7/2007 di modifica dell'articolo 56 della l.r. 16/1999.

Art. 41.

(Norma finanziaria)

1. Per gli adempimenti e gli oneri connessi al processo di riordino territoriale disposto in attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2008 è previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA14181 del bilancio di previsione per l'anno 2008, unità che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

2. Nel biennio 2009-2010 all'onere annuo stimato in 500.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 42.

(Entrata in vigore delle norme di riordino territoriale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60 della l.r. 16/1999, le previsioni di cui alla deliberazione prevista all'articolo 3, comma 2 della l.r. 16/1999 così come modificato dalla presente legge, esplicano la propria efficacia in coincidenza con la scadenza contestuale dell'attuale mandato amministrativo della maggioranza dei comuni facenti parte della comunità montana.

2. Se la scadenza di cui al comma 1 non è contestuale, le stesse previsioni o determinazioni esplicano la propria efficacia decorsi cinque anni dalla data del primo decreto di costituzione adottato ai sensi della l.r. 19/2003.

Art. 43.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° luglio 2008

Mercedes Bresso

Allegato A.

Comunità montane della Regione Piemonte costituite al 28 aprile 2008 (art. 39)

Provincia di Alessandria

Comunità montana delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzolo Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;

Comunità montana della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;

Comunità montana dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;

Comunità montana dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone;

Provincia di Asti

Comunità montana della Langa Astigiana e Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;

Provincia di Biella

Comunità montana della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;

Comunità montana della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;

Comunità montana della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;

Comunità montana dell'Alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;

Comunità montana della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore;

Comunità montana delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;

Provincia di Cuneo

Comunità montana della Bisalta: Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei;

Comunità montana delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;

Comunità montana della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;

Comunità montana della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppio, Villar San Costanzo;

Comunità montana della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monerosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;

Comunità montana della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;

Comunità montana delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;

Comunità montana delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccafortè Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;

Comunità montana dell'Alta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;

Comunità montana delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Ciglié, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglié, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;

Comunità montana dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Trezzo Tinella;

Comunità montana Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Monesiglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;

Provincia di Novara

Comunità montana dei due Laghi: Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Pisano, Nebbiuno;

Provincia di Torino

Comunità montana della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;

Comunità montana delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;

Comunità montana del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;

Comunità montana della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;

Comunità montana della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;

Comunità montana dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;

Comunità montana della Val Ceronda e Casternone: Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;

Comunità montana delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù;

Comunità montana dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorné, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga;

Comunità montana delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;

Comunità montana della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;

Comunità montana della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colletterto Castelnuovo;

Comunità montana della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;

Comunità montana della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;

Comunità montana della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;

Comunità montana della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;

Comunità montana della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;

Comunità montana del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio D'Opaglio, Stresa;

Comunità montana della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;

Comunità montana della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;

Comunità montana dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;

Comunità montana della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;

Provincia di Vercelli

Comunità montana della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 541

- Presentato dalla Giunta regionale il 6 maggio 2008.

- Assegnato in sede congiunta alla III e VIII Commissione il 6 maggio 2008.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalle Commissioni congiunte III e VIII il 26 giugno 2008 con relazione di Marco Travaglini

- Approvato in Aula il 27 giugno 2008, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli, 14 astenuti e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è pubblicato sul BUR del 7 marzo 2005, n. 9, supplemento straordinario.

- Il testo vigente dell'articolo 8 dello Statuto è il seguente:

“Art. 8. (Territorio)

1. La Regione tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione.

2. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle Comunità montane e nelle unioni di Comuni collinari, l'organizzazione dei Comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari.

3. La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane.”

- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 17, della l. 244/2007 è il seguente:

“Art. 2, c.17. (Riordino della disciplina delle comunità montane con leggi regionali che prevedano: riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari a un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali)

Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.”

- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 18, della l. 244/2007 è il seguente:

“Art. 2, c.18. (Riduzione del numero complessivo delle comunità montane e riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti)

Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:

a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio

comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;

b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;

c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.”

Note all'articolo 2

- Per il testo dell'articolo 2, comma 17, della l. 244/2007 si veda la nota all'articolo 1.

- Per il testo dell'articolo 2, comma 18, della l. 244/2007 si veda la nota all'articolo 1.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 3 dello Statuto è il seguente:

“Art. 3. (Principio di sussidiarietà)

1. La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

3. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.”

- Per il testo dell'articolo 8 dello Statuto si veda la nota all'articolo 1.

- Il testo vigente dell'articolo 97 dello Statuto è il seguente:

“Art. 97. (Rapporti con gli enti locali)

1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Comunità Montane e le Province. Disciplina altresì le funzioni amministrative e determina la loro allocazione alle autonomie locali, ispirandosi al principio di

differenziazione. La Regione valorizza le forme associative sovracomunali.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è il seguente:

“Art. 31. (Consorzi)

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 26 della l.r. 16/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 28 del d.lgs. 267/2000.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. L'organo esecutivo della Comunità montana predispose il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.

4. L'organo rappresentativo della Comunità montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato e' trasmessa dalla Comunità montana alla Giunta regionale.

5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.”.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 28 del decreto legislativo 267/2000 è il seguente:

“Art. 28. (Funzioni)

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.

2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.

7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.”.

- Il testo vigente dell'articolo 20 del decreto legislativo 267/2000 è il seguente:

“Art. 20. (Compiti di programmazione)

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.”.

- Il testo vigente dell'articolo 9 ter della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 9 ter. (Concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana)

1. La Provincia e la Città Metropolitana rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale Metropolitan, dei Progetti Territoriali Operativi e dei Piani Paesistici di loro competenza od a loro affidati.

2. Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Città Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:

a) attivano periodiche riunioni di Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane;

b) raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;

c) prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità Montane.

3. Le Province e la Città Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un Regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni i cui al punto a) del comma 2.

4. La Giunta Provinciale e la Giunta Metropolitana, nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2.

5. Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunità Montane i Consigli Provinciali ed il Consiglio Metropolitan devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani Territoriali.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 16/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 28. (Programmi annuali operativi)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

2. Il programma annuale operativo è redatto secondo le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2 ed è trasmesso alla provincia e alla Giunta regionale

3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 24 della legge 3 aprile 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) è il seguente:

“Art. 24 (Informatica e telematica)

1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto.

2. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM), predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCEM.

4. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCEM, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 16/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Statuto)

1. La comunità montana adotta il proprio statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e definisce l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dagli articoli 88 e seguenti del d.lgs. 267/2000.

3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi e le rispettive competenze.

4. Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

5. (abrogato)

6. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione dell'ente.”.

Nota all'articolo 25

- Per il testo dell'articolo 2, comma 18, della l. 244/2007 si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 26

- Il testo vigente dell'articolo 52 del d. lgs. 267/2000 è il seguente:

“Art. 52. (Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla

maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.”.

Nota all'articolo 27

- Il testo vigente dell'articolo 27 del d. lgs. 267/2000 è il seguente:

“Art. 27. (Natura e ruolo)

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

- a) le modalità di approvazione dello statuto;
- b) le procedure di concertazione;
- c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
- d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
- e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei principi e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana

sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 33 della l.r. 16/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 33. (Servizi. Forme associative di cooperazione)

1. La Comunità montana costituisce, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Può altresì partecipare a società per azioni in relazione alla natura del servizio da erogare.”.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000.”.

Note all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 51 della l.r. 16/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 51. (Utilizzo del fondo regionale per la montagna)

1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:

a) il settanta per cento e' ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

1) il trenta per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;

2) il settanta per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;

b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese o contributi ad enti e privati, per le finalità di cui all'articolo 1 nonché per interventi finalizzati al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane;

c) la restante parte viene utilizzata per il finanziamento dei progetti integrati di cui all'articolo 29.

2. Per la copertura delle spese correnti di funzionamento, le Comunità montane possono destinare una quota non superiore al dieci per cento delle risorse ripartite ai sensi del comma 1, lettera a).

2 bis. Le comunità montane che includono comuni collinari e parzialmente collinari sono destinatarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimento per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare). Le relative spettanze sono utilizzate prioritariamente a copertura delle spese relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi dei comuni di collina, oltre che per gli altri interventi di tutela e sviluppo della collina previsti dalla legge, anche in deroga all'articolo 2 della stessa.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera b) che intende attuare nell'anno.”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 16/2000 è il seguente:

“Art. 5. (Fondo regionale per la collina)

1.È istituito il fondo regionale per la collina alla cui copertura finanziaria si provvede destinando, a partire dall'entrata in vigore della presente legge:

a) una quota del cinque per cento di quanto accertato dalla Regione nell'esercizio precedente a titolo di addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano;

b) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;

c) risorse destinate allo sviluppo della collina derivanti da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione europea e da contributi di privati e di istituti di credito.

2. La ripartizione del fondo tra le Comunità collinari avviene per il trenta per cento sulla base del territorio collinare, per il restante settanta per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare classificato svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. La Regione entro quindici giorni dall'entrata in vigore del proprio bilancio di previsione, provvede al riparto del fondo regionale per la collina e ne dà comunicazione alle Comunità collinari per consentire l'adeguamento dei piani di sviluppo di cui all'articolo 7 e l'approvazione o variazione dei bilanci.

4. Il fondo può alimentare attività di spesa corrente o di investimento, interventi diretti da parte delle Comunità collinari o dei comuni che ne fanno parte, contributi a privati singoli o associati, erogazione di finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 6. Per le forme di finanziamento a privati, almeno il cinquanta per cento delle risorse deve essere concesso con fondi a rotazione, secondo i principi della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'eventuale esaurimento di richieste per iniziative finanziabili con una delle modalità previste dalla presente legge consente il trasferimento delle risorse ad altre iniziative.”.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 53 della l.r. 16/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 53. (Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità montane)

1. Alle Comunità montane, per le spese di funzionamento dei loro uffici, e' concesso un contributo nella misura annua di lire 6 milioni.

2. E' concesso inoltre un contributo aggiuntivo di lire 500 per ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane ai sensi di legge e di lire 500 per ogni abitante residente nelle stesse zone montane in base agli ultimi dati disponibili sulla consistenza della popolazione montana.

3. Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2, il corrispondente stanziamento di spesa e' determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.”.

Nota all'articolo 34

- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 20, della l. 244/2007 è il seguente:

“20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.”.

Nota all'articolo 35

- Per il testo dell'articolo 3 dello Statuto si veda la nota all'articolo 5.

Note all'articolo 37

- Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 24/2007 è il seguente:

“Art. 3. (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione della normativa vigente nelle aree protette regionali e nei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. La Regione delega al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le comunità montane e le comunità collinari, nonché i comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi dei disposti di cui all'articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore. Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione introitano direttamente le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;

c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

d) all'espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica volontaria, concordate con la provincia competente per territorio;

e) alla gestione amministrativa della presente legge.

5. Le disposizioni del comma 4, lettere a) e b), non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

6. Fatta salva l'applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse

finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo e i limiti per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 sul territorio di propria competenza.”.

- Il testo vigente dell'articolo 69 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) è il seguente:

“Art. 69. (Funzioni delle Comunità montane)

1. Sono trasferite alle Comunità montane le seguenti funzioni amministrative:

a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di loro competenza;

b) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, nonché funzioni amministrative connesse all'espropriazione per pubblica utilità e all'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e localizzati nell'ambito territoriale delle comunità montane stesse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, lettera a).”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge 363/2003 è il seguente:

“Art. 2. (Aree sciabili attrezzate)

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «*snowboard*»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard*.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servizi connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e *snowboard* agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard*

(*snowpark*). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 10 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno finanziario 1999, agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l'istituzione di un "Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione della legge n. 142 del 1990 e della legge n. 59 del 1997" nonché con l'istituzione di un "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite".

2. I fondi sono alimentati, per la quota statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. n. 59 del 1997.

3. Per la quota regionale, la dotazione dei fondi viene definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.

4. La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

5. L'indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli Enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 11. (Risorse umane)

1. Con decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, stabilita ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la Regione assegna funzionalmente agli Enti locali i dipendenti ad esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi almeno trenta giorni prima, sono individuati sia il personale sia le strutture di cui al comma 1 tenuto conto, altresì, delle opzioni volontarie.

3. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva il trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, comprensivo di tutte le indennità percepite, ivi comprese le indennità di posizione e di funzione.

5. Dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, gli Enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici. A seguito di tale riorganizzazione il personale di cui ai commi 1 e 2 viene definitivamente trasferito agli Enti stessi. E' data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli Enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli Enti stessi o per il collocamento a riposo alle condizioni previste dalla normativa vigente.

6. Al personale trasferito sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità previste dalla normativa vigente.

7. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo viene comunque conservata la posizione giuridica e l'intero trattamento economico acquisito. Qualora la diversa organizzazione degli Enti presso i quali il personale è trasferito non consenta l'erogazione delle indennità di posizione e di funzione in godimento, queste vengono mantenute a titolo di "assegno ad personam" pensionabile e riassorbibile esclusivamente con successivi analoghi benefici.

8. Trovano applicazione l'articolo 2112 codice civile e l'articolo 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria per il 1990).

9. La Regione, per le funzioni riservate alla propria competenza, può avvalersi della collaborazione degli uffici degli Enti locali, previo accordo con gli Enti stessi.

10. Gli atti attuativi del presente articolo vengono assunti nel rispetto delle procedure dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.).

11. Qualora la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite sia stata stabilita da provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 4 della L. n. 59 del 1997, l'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 avviene a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali di settore di completamento dei conferimenti e con riferimento alla data di decorrenza per i medesimi definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Nelle more dell'assegnazione funzionale del personale di cui al comma 1 gli Enti locali continuano nell'avvalimento delle strutture o del personale in atto.

12. A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede ad adeguare l'organizzazione strutturale dell'Ente, in relazione ai trasferimenti del personale e al conferimento delle funzioni.”.

- Il testo vigente dell'articolo 12 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 12. (Risorse strumentali)

1. I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili agli Enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.

2. L'Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in locazione o in uso agli Enti locali.

3. I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli Enti locali, previa valutazione positiva dell'Amministrazione regionale.

4. Nel caso di beni mobili ed immobili di proprietà di terzi, in uso alla Regione, gli Enti locali subentrano nei contratti in corso.

5. La copertura finanziaria delle spese collegate ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4, è garantita dal fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 10. “.

- Il testo vigente dell'articolo 16 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 16. (Adeguamento delle normative di settore e norme finali)

1. Con successivi provvedimenti si provvede all'adeguamento delle normative di settore, alla disciplina delle funzioni amministrative e del loro esercizio, con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento, anche ai fini della semplificazione normativa ed amministrativa.

2. Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie Locali di cui al titolo II, sono assoggettabili a revisione trascorso un anno dal suo insediamento.

3. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è stabilita, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, con provvedimento della Giunta regionale.

4. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, individua le risorse finanziarie e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato entro 6 mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7 della L. n. 59 del 1997.

5. È in ogni caso assicurata la contestualità tra la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e l'attribuzione delle risorse necessarie al loro svolgimento.”.

Note all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 50 della l.r. 16/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 50. (Fondo regionale per la montagna)

1. E' istituito il fondo regionale per la montagna. Alla copertura finanziaria di tale fondo si provvede, destinando a tal fine:

a) una quota del venti per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente ed eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;

b) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della l. 97/1994 ed eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;

c) il cinquanta per cento dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 20 gennaio

1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche);

d) i finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane;

d bis) i finanziamenti previsti dalla l.r. 16/2000, per i comuni collinari aventi diritto compresi nella perimetrazione della comunità montana.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione della spesa vengono istituiti appositi capitoli, per i quali è possibile lo storno compensativo con atto amministrativo, con le seguenti denominazioni:

a) "Fondo regionale per la montagna: risorse regionali";

b) "Fondo regionale per la montagna: risorse regionali spese";

c) "Fondo regionale per la montagna: risorse statali vincolate";

d) "Fondo regionale per la montagna: risorse comunitarie.".

d bis) (*abrogata*)

- Il testo del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/1999 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“ 1. Le variazioni delle zone omogenee di cui all'articolo 3 sono disposte, sentite le Comunità montane ed i comuni interessati, previa intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).”.

- Il testo del comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 16/1999 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“ 4. Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunità montana e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.”.

- Il testo del comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 16/1999 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“ 1. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge, promuove un'attività permanente di analisi e di studio del territorio montano piemontese.”.

Note all'articolo 41

- Il testo vigente dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Note all'articolo 43

- Il testo vigente dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

DENOMINAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE (UPB) CITATE NELLA LEGGE.

DA14181 (Opere pubbliche difesa del suolo Economia montana e foreste Economia montana Titolo I spese correnti)

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 10/R

Regolamento regionale recante: "Integrazioni al regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 26 luglio 1993, n. 34;

Visto il regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione), emanato con d.p.g.r. n. 4359/1993;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6-9015 del 25 giugno 2008

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: "Integrazioni al regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione).

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3 del regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis. (Elenchi regionali degli operatori addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi)

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, istituisce l'elenco regionale degli operatori impiegati stabilmente o temporaneamente all'interno di canili pubblici o con funzioni pubbliche, addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi. Nell'elenco risultano iscritti tutti coloro che hanno partecipato ad apposito corso di formazione e addestramento, superandone l'esame finale, presso i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle aziende sanitarie locali (ASL) di Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, nonché il personale tecnico che opera presso i Presidi stessi con le mansioni di cui al comma 4.

2. La formazione del personale è ad opera dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL che organizzano corsi per istruire gli operatori ad intervenire nelle diverse situazioni operando in sicurezza e adottando manovre di cattura tali da garantire il rispetto del benessere animale.

3. I corsi teorico-pratici, predisposti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL, prevedono il superamento di un esame finale con rilascio nominativo di relativo attestato di partecipazione.

4. Qualora si riscontrino situazioni di particolare criticità in cui si ravveda un rischio per gli operatori, è previsto l'intervento del personale tecnico in servizio presso i Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL dotato di attrezzatura speciale, nonché di esperienza e pratica consolidata.

5. L'aggiornamento periodico dell'elenco degli operatori e del personale tecnico da parte della Regione Piemonte avviene su comunicazione delle informazioni da parte dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL.

6. Gli elenchi di cui al comma 5 sono resi noti alle amministrazioni comunali per il tramite dei Servizi Veterinari delle ASL della Regione.

7. L'iscrizione all'elenco regionale può essere revocata in qualsiasi momento in caso di violazioni di legge o di carenze di requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attività, dalla struttura regionale competente su segnalazione dei Servizi Veterinari delle ASL o dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 25 giugno 2008.

Mercedes Bresso

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 1° luglio 2008, n. 11/R

Regolamento regionale recante: "Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale".

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-9063 del 1° luglio 2008

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale”.

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata).

Art. 2.

(Strumenti di autotutela)

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela: le manette, lo spray irritante, lo sfollagente – mazzetta di segnalazione in gomma ed il tonfa in resina polimerica. Con riferimento a quest'ultimo, il porto dello stesso è disposto dal Comandante del Corpo o Servizio di Polizia Locale per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario. Oltre a questi strumenti, con successivo provvedimento della Giunta regionale sono definiti ulteriori strumenti di autotutela quali: giubbotti antiproiettili, protettore dorsale per motociclisti – sciatori e cavallerizzi, gilet motoairbag, guanti antitaglio e antipuntura.

Art. 3.

(Finalità e caratteristiche)

1. Gli strumenti di autotutela hanno scopi e natura esclusivamente difensivi e dissuasivi e sono finalizzati ad evitare ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

2. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato A del presente regolamento che ne fa parte integrante.

Art. 4.

(Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela)

1. Le Amministrazioni locali provvedono a disciplinare, nei regolamenti dei Corpi o Servizi di Polizia Locale, la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori di Polizia Locale.

2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale e per quanto concerne il tonfa in resina polimerica, sono eventualmente assegnati ai soli operatori di Polizia Locale che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento di cui all'articolo 6.

3. Il Comandante o il responsabile del servizio, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di Polizia Locale, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano idonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma.

4. Il Comandante del Corpo o il responsabile del Servizio di Polizia Locale, qualora ne ravvisi la necessità, provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela sulla base di quanto indicato nel regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia Locale.

Art. 5.

(Registro di carico e scarico)

1. Nel regolamento di Polizia Locale deve essere prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale deve essere annotata la presa in carico.

Art. 6.

(Formazione ed addestramento all'uso)

1. L'assegnazione del tonfa in resina polimerica, di cui all'articolo 4, può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso regionale che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche un'adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi, che ne legittimino l'eventuale utilizzo.

2. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.

3. Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

Art. 7.

(Corsi di addestramento all'uso del tonfa)

1. I corsi specifici di addestramento all'uso del tonfa sono organizzati dalla Regione. Agli operatori che frequentano il corso regionale con esito positivo, viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce la condizione essenziale per la presa in carico e l'uso dell'apposito strumento di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del Comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso devono essere riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento di autotutela.

Art. 8.

(Programma del corso regionale di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela)

1. I corsi regionali di addestramento all'uso del tonfa si articolano in una parte teorica ed una parte pratica.

2. La parte teorica ha una durata minima di 4 ore durante la quale devono essere dettagliatamente illustrati i presupposti

normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo e le caratteristiche dello strumento e devono essere impartite nozioni basilari di anatomia e nozioni di primo soccorso, finalizzate ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio.

3. La parte pratica ha una durata minima di 4 ore, durante la quale gli operatori di Polizia Locale, ai quali viene assegnato individualmente dal proprio Comandante tale strumento di autotutela, devono apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti eventualmente colpiti.

Art. 9.

(Superamento del corso regionale di addestramento)

1. Al termine del corso regionale gli operatori di Polizia Locale devono sostenere un esame finale, strutturato in una prova pratica ed in una prova teorica.

2. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore di Polizia Locale consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorica.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 1° luglio 2008.

Mercedes Bresso

Allegato A

(Art. 3)

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

MANETTE

1. In acciaio inox di tipo classico a due bracciali con chele regolabili e bloccabili. I due bracciali possono essere uniti o tramite catenella o snodo con perno.
2. Dotate di porta manette di colore bianco bordato marrone, di varie forme in cuoio.

SPRAY IRRITANTE

1. Lo spray irritante consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.

2. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano che riporti: l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo

uso, nonché gli eventuali effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.

3. La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.

4. Il modello di spray prescelto deve essere munito di certificazione del costruttore attestante l'utilizzo di materiali tali da garantire il corretto funzionamento dello strumento per almeno tre anni dalla data di fabbricazione, nonché la stabilità del composto chimico erogato per tutto il periodo di validità della garanzia.

5. Gli erogatori devono essere muniti di un meccanismo di scatto e di sicurezza tali da evitare fuoriuscite accidentali del prodotto.

SFOLLAGENTE - MAZZETTA DI SEGNALAZIONE

1. In gomma bianca, lunghezza totale cm. 45; con impugnatura di cm. 13, rigata antiscivolo; correggiolo di sicurezza da polso in nastro di pelle bianca. Diametro di 3 cm. All'estremità distale la mazzetta deve avere una banda fluorescente alta cm. 3, ad alta visibilità di colore arancione o verde smeraldo, di peso inferiore a 500 g..

TONFA IN RESINA POLIMERICA

1. Il tonfa in resina polimerica è di lunghezza totale di circa 60 cm, lungo circa 45 cm dal termine del primo manico, con impugnatura perpendicolare (secondo manico) a circa cm. 15 dalla parte alta e lunga 15 cm. Tutte e due le parti devono avere rigature antiscivolo. Il diametro è di cm. 3.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n. 80

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 - Nomina del Consiglio del Distretto dei Vini Langhe, Roero e Monferrato. Modifica e integrazione composizione.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Il Consiglio del Distretto dei Vini Langhe, Roero e Monferrato, previsto al secondo comma dell'articolo 6 della L.R. 20/99, nominato con il D.P.G.R. n. 61 del 16/06/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è così integrato:

1. I Presidenti delle Province interessate o loro delegati (art. 6, secondo comma, punto a):
 - Provincia di Asti: Brusa Fulvio al posto di Tasso

Dimitri,

14. Cinque rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti nelle attività connesse alla tutela, valorizzazione e promozione del settore enogastronomico (art. 6, secondo comma, punto p):

- Donne del Vino: Oberto Paola;

Si fa riserva di procedere, per i motivi in premessa indicati, all'integrazione del Consiglio stesso con i rappresentanti degli Enti o Associazioni non appena verranno designati.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n. 81

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007- D.P.G.R. n. 60 del 12 ottobre 2007 - Intervento n. 2-03 - Approvazione del progetto definitivo "Realizzazione di un nuovo pozzo a servizio dell'acquedotto comunale di Pettinengo".

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)
decreta

1. Di prendere atto delle conclusioni istruttorie dall'Autorità d'ambito n. 2 – Biellese, Vercellese, Casalese - ai sensi del DPGR n. 60 del 12 ottobre 2007 e conseguentemente, ai sensi della ordinanza in oggetto, di approvare nell'importo complessivo di € 86.000,00 il progetto definitivo di " Realizzazione di un nuovo pozzo a servizio dell'acquedotto comunale di Pettinengo" predisposto dal CO.R.D.A.R. Valsesia Spa con sede in Serravalle Sesia;

2. i lavori di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza in oggetto, sono indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, nonché di interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso;

3. il presente decreto costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Pettinengo limitatamente alle sole opere da eseguire; con separato procedimento l' Autorità d'ambito n 2 – Biellese, Vercellese, Casalese – dovrà provvedere alla ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R dell' 11 novembre 2006;

4. ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza, il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni rispettivamente competenti, partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza dei servizi, così come elencate nel provvedimento di conclusione del relativo procedimento;

5. di stabilire che i succitati permessi ed autorizzazioni sono rilasciati facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi nonché sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, così come elencati in premessa, del quale una copia viene conservata agli atti della Direzione Ambiente ed una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto all'Autorità d'ambito n. 2 – Biellese, Vercellese, Casalese;

6. l'Autorità d'ambito n 2 – Biellese, Vercellese,

Casalese è incaricata di accertare la conformità della progettazione esecutiva dell'intervento al progetto definitivo ed ai contenuti delle relative prescrizioni espresse in esito alla conferenza dei servizi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n.82

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007- D.P.G.R. n. 60 del 12 ottobre 2007 - Intervento n. 5-4 - Approvazione del progetto definitivo "Realizzazione condotta di adduzione dal Comune di Murisengo (Bivio San Candido) al Comune di Penango (Bivio di Penango)".

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)
decreta

1. Di prendere atto delle conclusioni istruttorie dall'Autorità d'ambito n. 5 – Astigiano Monferrato - ai sensi del DPGR n. 60 del 12 ottobre 2007 e conseguentemente, ai sensi dell'ordinanza in oggetto, di approvare nell'importo complessivo di € 4.000.000,00 il progetto definitivo di "Realizzazione condotta di adduzione dal Comune di Murisengo (Bivio San Candido) al Comune di Penango (Bivio di Penango)" predisposto dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato con sede in Moncalvo d'Asti.

2. I lavori di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3 della sopra richiamata ordinanza, sono indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, nonché di interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso.

3. Il presente decreto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Murisengo, Alfiano Natta, Villadeati e Penango ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle particelle catastali individuate nel progetto definitivo.

4. Ai sensi dell'art. 3 della medesima ordinanza, il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni rispettivamente competenti, partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza dei servizi, così come elencate nel provvedimento di conclusione del relativo procedimento.

5. Di stabilire che i succitati permessi ed autorizzazioni sono rilasciati facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi nonché sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, così come elencati in premessa, del quale una copia viene conservata agli atti della Direzione Ambiente ed una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto all'Autorità d'ambito n. 5 – Astigiano Monferrato.

6. L'Autorità d'ambito n. 5 – Astigiano Monferrato è incaricata di accertare la conformità della progettazione esecutiva dell'intervento al progetto definitivo ed ai contenuti delle relative prescrizioni espresse in esito alla conferenza dei servizi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto

e dell'articolo 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n.83

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007- D.P.G.R. n. 60 del 12 ottobre 2007 - Intervento n. 5-10 - Approvazione del progetto definitivo " Intervento di sostituzione e potenziamento condotta di adduzione al serbatoio del Comune di Cocconato"

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)

decreta

- Di prendere atto delle conclusioni istruttorie dall'Autorità d'ambito n. 5 – Astigiano Monferrato - ai sensi del DPGR n. 60 del 12 ottobre 2007 e conseguentemente, ai sensi dell'ordinanza in oggetto, di approvare nell'importo complessivo di € 930.000,00 il progetto definitivo di "Intervento di sostituzione e potenziamento condotta di adduzione al serbatoio del Comune di Cocconato" predisposto dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato con sede in Moncalvo d'Asti;

- i lavori di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3 della soprarichiamata ordinanza, sono indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, nonché di interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso;

- il presente decreto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Cocconato ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle particelle catastali individuate nel progetto definitivo;

- ai sensi dell'art. 3 della medesima ordinanza, il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni rispettivamente competenti, partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza dei servizi, così come elencate nel provvedimento di conclusione del relativo procedimento;

- di stabilire che i succitati permessi ed autorizzazioni sono rilasciati facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi nonché sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, così come elencati in premessa, del quale una copia viene conservata agli atti della Direzione Ambiente ed una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto all'Autorità d'ambito n. 5 – Astigiano Monferrato.

- l'Autorità d'ambito n. 5 – Astigiano Monferrato è incaricata di accertare la conformità della progettazione esecutiva dell'intervento al progetto definitivo ed ai contenuti delle relative prescrizioni espresse in esito alla conferenza dei servizi .

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n. 84

Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007 - D.P.G.R. n. 60 del 12 ottobre 2007. Intervento n. 5-06. Approvazione del progetto definitivo "Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Cossombrato (Loc. C.na Grisoletto) al Comune di Frinco. Collegamenti alla rete di distribuzione esistente nei Comuni di Villa San Secondo e Frinco"

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto delle conclusioni istruttorie dall'Autorità d'ambito n. 5 – Astigiano Monferrato - ai sensi del DPGR n. 60 del 12 ottobre 2007 e conseguentemente, ai sensi dell'ordinanza in oggetto, di approvare nell'importo complessivo di € 350.000,00 il progetto definitivo di "Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Cossombrato (Loc. C.na Grisoletto) al Comune di Frinco. Collegamenti alla rete di distribuzione esistente nei Comuni di Villa San Secondo e Frinco" predisposto dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato con sede in Moncalvo d'Asti.

2. I lavori di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3 della sopra richiamata ordinanza, sono indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, nonché di interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso.

3. Il presente decreto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Frinco, Villa San Secondo, Cossombrato e Corsione ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle particelle catastali individuate nel progetto definitivo.

4. Ai sensi dell'art. 3 della medesima ordinanza, il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni rispettivamente competenti, partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza dei servizi, così come elencate nel provvedimento di conclusione del relativo procedimento.

5. Di stabilire che i succitati permessi ed autorizzazioni sono rilasciati facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi nonché sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, così come elencati in premessa, del quale una copia viene conservata agli atti della Direzione Ambiente ed una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto all'Autorità d'ambito n. 5 – Astigiano Monferrato.

6. L'Autorità d'Ambito n. 5 – Astigiano Monferrato è incaricata di accertare la conformità della progettazione esecutiva dell'intervento al progetto definitivo ed ai contenuti delle relative prescrizioni espresse in esito alla conferenza dei servizi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n. 85

Sostituzione nominativo all'interno del Comitato per la valutazione dei progetti ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 7 della L.R. 23.3.95 n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili), come modif. e integr. dalla L.R. 8.1.04 n. 1 e ai sensi dell'art. 6 del regolamento attuativo.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di modificare la composizione del Comitato per la valutazione dei progetti previsto dall'art. 2 e 7 della L.R. 45/95 come modificata dalla L.R. 1/2004 e ai sensi dell'art. 6 del Regolamento attuativo approvato con D.G.R. n. 24-13128 del 26.7.2004 con il seguente componente:

Rappresentante Associazione Nazionale Comuni Italiani- ANCI

Maurizio Sciaudone

Di dare inoltre atto che a seguito dell'intervenuta modifica, la composizione aggiornata e completa del Comitato è la seguente:

Rappresentanti del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e Valle d'Aosta – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia

Lucia Bertini

Angela Magnino

Designato dall'U.P.P.-Unione Province Piemontesi

Carla Tonelli

Designato dalla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro

Roberta Cattoretti

Designato dalla Direzione Beni Culturali

Giuseppina Negro

Designato dalla Direzione Tutela Ambientale

Mario Longhin

Designato dall'ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani

Maurizio Sciaudone

Designato dalla Direzione Politiche Sociali

Carla Martoglio

p. Mercedes Bresso

il Vice Presidente

Paolo Peveraro

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 giugno 2008, n.86

Sostituzione nominativi Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di modificare la composizione della Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie – l. r. 64/89 con i seguenti componenti:

- Unione Province Piemontesi: Salvatore Rao;
- Associazione Nazionale Comuni Italiani: Giovanni Prestandrea;
- Associazione Culturale Russkij Mir: Anna Roberti;
- Confindustria Piemonte: Delia Ferrero

Di dare inoltre atto che a seguito dell'intervenuta modifica, la composizione aggiornata e completa della Consulta è la seguente:

Presidente (art. 4 lett. a – l.r. 64/89)

Teresa Angela Migliasso

Assessore al Welfare e Lavoro

Regione Piemonte

Corso Stati Uniti, 1 Torino

Rappresentante A.N.C.I. (art. 4 lett. b – l.r. 64/89)

Giovanni Prestandrea

ORGANIZZAZIONI A CARATTERE NAZIONALE OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE (art. 4 lett. c - l.r. 64/89)

A.S.G.I. – ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE

Lorenzo Trucco

CARITAS

Alessandro Bergamaschi

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

Marco Lopez

ORGANIZZAZIONI DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI (art 4 lett. d - l.r. 64/89)

ASSOCIAZIONE CULTURALE FILIPPINA DEL PIEMONTE

Minda Teves

-ASSOCIAZIONE DELLA COMUNITA' SOMALA DI TORINO

Hussen Mohamed

NIGERIAN COMMUNITY IN TURIN & PIEMONTE

Henry Unuigbe

ASSOCIAZIONE DEGLI IVORIANI IN PIEMONTE

Jean Claude Edelai Sougnini

AISAP - ASSOCIAZIONE IMMIGRATI SENEGALESI DI ASTI E PROVINCIA

Seck Mamadou

ASSOCIAZIONE ANCIENT AFRICAN CULTURAL FOUNDATION GROUP ITALY

Suellen Nwanyibuife Izuegbu

ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSSKIJ MIR

Anna Roberti

ASSOCIAZIONE ALMATERRA
Arjana Cicako

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
Elvis Vouffo

ASSOCIAZIONE FRATIA
Aurelia Mirita

ASSOCIAZIONE ALOUANUR
Adriana Calero

ASSOCIAZIONE A.I.Z.O. -ASSOCIAZIONE
ITALIANA ZINGARI OGGI-
Carla Osella

CENTRO CULTURALE DI PROMOZIONE
SOCIALE ITALO ARABO DAR AL HIKMA
Younis Tawfik

ASSOCIAZIONE C.I.C. COORDINAMENTO
IMMIGRATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Asho Mohamoud Mursal

CENTRO PERUVIANO DI CULTURA,
IDENTITA' E PROMOZIONE SOCIALE
Walter Moises Valladares Chavez

ORGANIZZAZIONI MISTE DEGLI ITALIANI
ED EXTRACOMUNITARI (art 4 lett. e -l.r.64/89)

ASSOCIAZIONE CLEOPATRA
Ibrahem Kamal Abdo Youness

ASSOCIAZIONE ALBANESI ALL'ESTERO
Hamza Kazazi

RAGGRUPPAMENTO DEGLI IMMIGRATI
MAROCCHINI DI TORINO E PIEMONTE
Mohammed Zineddine

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI
IMPRENDITORI (art 4 lett. f - l.r. 64/89)

CONFINDUSTRIA PIEMONTE
Delia Ferrero

CONFAGRICOLTURA PIEMONTE
Filippo Bianchi

CONFCOMMERCIO PIEMONTE
Franco Trad

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI
LAVORATORI (art 4 lett. g – l.r. 64/89)

CGIL PIEMONTE
Lamine Sow

CISL PIEMONTE
Giovanna Ventura

UIL PIEMONTE
Pier Giorgio Gui

ISTITUTI DI PATRONATO ED ASSISTENZA
SOCIALE (art 4 lett. h – l.r. 64/89)

PATRONATO INAS CISL
Gianfranco Pantaleo

PATRONATO INCA CGIL
Gianni MARCHIORO

PATRONATO ITAL UIL
Anna Ginanneschi

- Rappresentante dell'Unione delle Province
Piemontesi (art 4 lett. l - l.r. 64/89)
Salvatore Rao

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dr.ssa
Carla Martoglio - Posizione Organizzativa di alta
professionalità "Interventi a supporto della
popolazione a rischio sociale e delle fasce deboli"
della Direzione Politiche Sociali.

p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Paolo Peveraro

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 1-8948

Art. 27, comma 2, l.r. 51/97: affidamento dell'incarico "ad interim" di responsabile del settore Osservatorio dell'edilizia, articolazione della direzione DA0800 Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, all'arch. Giuseppina Franzo.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 51/97, nell'ambito della direzione DA0800 Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia:

- di affidare, temporaneamente, l'incarico di responsabile *ad interim* del settore Osservatorio dell'edilizia, alla dirigente regionale arch. Giuseppina Franzo, già responsabile del settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia;

- di stabilire che tale incarico ha effetto dalla data di notifica della presente deliberazione e, ai sensi dell'art. 28 della l.r. 51/97, ha durata quadriennale ovvero fino alla data di avvio dell'operatività dei nuovi settori della Giunta regionale, se antecedente;

- di precisare, infine, che l'affidamento dell'incarico *ad interim* non modifica la posizione giuridica della dirigente incaricata né comporta la corresponsione di ulteriori emolumenti rispetto a quelli attualmente riconosciuti all'arch. Franzo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 2-8949

Dipendente Ing. Liviana Di Stilo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

la dipendente Ing. Liviana Di Stilo, funzionario regionale assegnata alla Direzione Trasporti, è autorizzata, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di consulenza tecnica d'Ufficio conferitole dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati alla dipendente direttamente dalla Corte dei Conti,

con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 3-8950

Approvazione del Programma Operativo dei Direttori regionali per l'anno 2008: affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione delle risorse necessarie ai singoli Direttori regionali e Responsabili delle Strutture Speciali del ruolo della Giunta regionale (art. 7 L.R. 11/04/2001, n. 7).

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di approvare il Programma Operativo per l'anno 2008, unito al presente provvedimento, e composto da due allegati:

- Allegato A) Programma Operativo delle Direzioni regionali con indicazione delle risorse assegnate sui capitoli di spese discrezionali e dei legami "capitoli di bilancio-obiettivi";

- Allegato B) Elenco dei capitoli di spese obbligatorie (Elenco 1) con i relativi stanziamenti di bilancio 2008 e le riduzioni operate da alcune Direzioni; che, in attesa dei provvedimenti formali, vigileranno affinché l'utilizzo di tali capitoli sia contenuto negli importi indicati;

di approvare, in particolare, quali parti del Programma Operativo: la prima che individua gli obiettivi assegnati a Ciascun centro di Responsabilità; la seconda che individua le dotazioni finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità amministrativa;

di procedere ad eventuali variazioni al Programma Operativo con proprie deliberazioni, fatti salvi i casi di variazioni meramente contabili quali, ad esempio le reinscrizioni dei residui perenti;

di assegnare alle singole Direzioni, una percentuale anche inferiore al 100% dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione dell'anno 2008;

di incaricare la Struttura Organizzativa Speciale S02 ad effettuare il monitoraggio delle risorse finanziarie e del grado di raggiungimento degli obiettivi alle singole scadenze;

di stabilire che i dirigenti rispondono degli obiettivi assegnati e indicati nel Programma Operativo, garantendo l'ottimizzazione delle condizioni organizzative e gestionali e osservando le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, in conformità alla normativa vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 4-8951

Programma di Ricerca Finalizzata ex art. 12 e 12 bis del D.Lvo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Bando anno 2006 - Progetto Strategico "Buon uso dell'organo". Compartecipazione della Regione Piemonte al Programma Strategico.

A relazione dell'Assessore Artesio:

L'art. 12 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che una quota del Fondo Sanitario Nazionale venga destinata al finanziamento di attività di ricerca corrente e finalizzata.

Il Ministero della Salute, su proposta della competente Commissione per la ricerca sanitaria, ha fissato il piano di attuazione dei progetti di ricerca finalizzata 2006, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale suddivisi in aree di interesse prioritario.

La Regione Veneto ha presentato il Programma Strategico "Buon uso dell'organo" come progetto capofila del Programma Strategico stesso che vede la compartecipazione del Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta con il progetto specifico "Effetti clinici e biologici della genetica dei trapianti" che prevede uno studio delle caratteristiche genetiche che influenzano l'esito dei trapianti di organi.

Per la realizzazione del Programma Strategico il Ministero della Salute ha stanziato a favore della Regione Veneto la somma di Euro 1.200.000,00 di cui euro 124.000,00 sono stati assegnati alla Regione Piemonte per l'attuazione del progetto "Effetti clinici e biologici della genetica dei trapianti" proposto dal Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Tra il Ministero della Salute e la Regione Veneto è stata stipulata una convenzione che prevede che la Regione Veneto stipuli apposite convenzioni con i Destinatari Istituzionali che concorrono con propri progetti specifici alla realizzazione del progetto di ricerca capofila che ha durata biennale.

A tal fine la Regione Veneto ha trasmesso alla Regione Piemonte con nota prot. n. 171061/50.07.06.00 del 31 marzo 2008 lo schema della convenzione per la realizzazione del progetto "Effetti clinici e biologici della genetica dei trapianti" afferente il programma strategico "Buon uso dell'organo".

Per quanto esposto occorre dare mandato alla Direzione Sanità alla stipula della convenzione suddetta nonché all'adozione dei successivi provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, ad unanimità,

delibera

- di prendere atto della compartecipazione della Regione Piemonte al Programma Strategico "Buon uso dell'organo", presentato dalla Regione Veneto nell'ambito del programma di ricerca finalizzata 2006 e ammesso a finanziamento dal Ministero della Salute, con il progetto specifico "Effetti clinici e biologici della genetica dei trapianti" proposto dal Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta e che prevede uno studio delle caratteristiche genetiche che influenzano l'esito dei trapianti di organi;

- di dare mandato alla Direzione Sanità nella persona del suo direttore regionale – dott. Vittorio Demicheli - alla firma della convenzione di cui trattasi e all'adozione dei successivi provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto;

- di prendere atto che per realizzazione del progetto la Regione Veneto si impegna a corrispondere alla Regione Piemonte la somma di Euro 124.000,00;

- di dare atto che il progetto non comporta oneri di spesa aggiuntive a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R72002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 5-8952

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR.- l.r. 31/92 s.m.i. - DGR 18-23906 del 2.2.1998. Conferenza di Servizi 29.05 e 10.06.2008. Provvedimenti.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

– di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. 31 del 30.06.1992 s.m.i., i seguenti atti:

A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria – Atto n. 457 del 28/04/2008 avente ad oggetto "Convenzione per l'utilizzo delle strutture sanitarie da parte degli studenti del corso di Master in "Medicina d'urgenza e di area critica per infermieri" Anno Accademico 2007/2008";

A.S.L. TO4 di Ivrea – Atto n. 964 del 05/05/2008 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare attuativo con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Novara per lo svolgimento del tirocinio degli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. A.A. 2007/2008";

A.S.L. TO4 di Ivrea – Atto n. 965 del 05/05/2008 avente ad oggetto "Approvazione convenzione con l'Università degli Studi di Bologna per lo svolgimento di Stage formativi";

A.S.L. V.C.O. di Omegna – Atto n. 340 del 05/05/2008 avente ad oggetto "Approvazione convenzione nominativa con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocinio formativo da parte di studente iscritto al corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico Diagnostiche";

A.S.L. TO1 di Torino – Atto n. 429/A.08/08 del 07/05/2008 avente ad oggetto "Rinnovo convenzione per l'anno accademico 2007/08 – tra la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica e l'A.S.L. TO1, in applicazione del disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per le Scuole di Specializzazione del triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009";

A.S.L. BI di Biella – Atto n. 266 del 07/05/2008 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Novara per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neurologia. – A.A. 2007/2008";

A.S.L. BI di Biella – Atto n. 267 del 07/05/2008 avente ad oggetto "Approvazione convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per la frequenza al tirocinio degli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Pediatria. – A.A. 2007/2008";

A.S.L. BI di Biella – Atto n. 269 del 07/05/2008 avente ad oggetto "Approvazione convenzione con l'Università degli Studi di Siena per lo svolgimento del tirocinio relativo al Master Universitario di I° livello in "Infermieristica Legale e Forense";

A.S.L. TO3 di Collegno – Atto n. 520 del 13/05/2008 avente ad oggetto "Accordo attuativo tra l'Azienda Sanitaria

Locale ASL TO3 e l'Università degli Studi di Torino relativo alla attivazione del corso di laurea della Professione Sanitaria in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. – A.A. 2007-2008”;

A.O. Ordine Mauriziano di Torino – Atto n. 360 del 16/05/2008 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione con la Scuola di Specializzazione in Ortopodiatria – Università degli Studi di Torino – per attività formativa e di tirocinio – A.A. 2007-2008”;

A.S.L. TO1 di Torino – Atto n. 454/A.08/08 del 15/05/2008 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione per l'anno accademico 2007/08 – tra la Scuola di Specializzazione in Geriatria e l'A.S.L. TO1, in applicazione del disciplinare attuativo del Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per le Scuole di Specializzazione del triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.”;

A.S.L. TO1 di Torino – Atto n. 459/A.08/08 del 15/05/2008 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione per l'anno accademico 2007/08 – tra la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e l'A.S.L. TO1, in applicazione del disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per le Scuole di Specializzazione del triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.”;

A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000764/013/2008 del 14/05/2008 avente ad oggetto “Approvazione del disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio – anno accademico 2007/2008”;

A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000765/013/2008 del 14/05/2008 avente ad oggetto “Approvazione del disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara per la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale – anno accademico 2007/2008”;

A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000766/013/2008 del 14/05/2008 avente ad oggetto “Convenzione tra la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Torino (corso di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia – Sede di Orbassano) e l'Azienda sanitaria locale ASL TO per l'espletamento dell'attività formativa e di tirocinio da parte degli studenti del corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia – Cardiologia”;

A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000767/013/2008 del 14/05/2008 avente ad oggetto “Convenzione tra l'ASL TO2 e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'utilizzazione di strutture sanitarie da parte di studenti iscritti al corso di Master di I livello in Medicina d'urgenza e di Area critica per infermieri – anno accademico 2007/2008”;

A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000768/013/2008 del 14/05/2008 avente ad oggetto “Approvazione del disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara per la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica – anno accademico 2007/2008”;

A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000769/013/2008 del 14/05/2008 avente ad oggetto “Approvazione del disciplinare attuativo del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per le Scuole di Specializzazione in Neurologia – anno accademico 2007/2008”;

A.S.L. TO2 di Torino – Atto n. 0000770/013/2008 del 14/05/2008 avente ad oggetto “Convenzioni tra le disciolte ASL 3 e ASL 4 e le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia per l'espletamento dei tirocini volti all'abilitazione per l'iscrizione agli Albi degli Psicoterapeuti presso gli Ordini degli Psicologi e dei Medici Chirurghi – estensioni a tutte le strutture dell'ASL TO 2”;

A.S.L. TO4 di Ivrea – Atto n. 1054 del 13/05/2008 avente ad oggetto “Approvazione convenzione con l'Università della Valle d'Aosta Facoltà di Psicologia per lo svolgimento del tirocinio degli studenti del Master per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”;

A.S.L. NO di Novara – Atto n. 508 del 13/05/2008 avente ad oggetto “Rapporto convenzionale tra A.S.L. NO – Novara Università degli Studi di Torino – Scuola di Specializzazione in Oncologia per attività formativa e di tirocinio degli studenti. A.A. 2007-2008”;

– la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 6-8953

Progetto "Public Sector Information e archivi digitali: sviluppo di strategie regionali per la messa a disposizione on line di informazioni, contenuti e risultati scientifici". Approvazione del Progetto e dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Politecnico di Torino. Spesa di euro 500.000,00 - Capitolo 251501 del Bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

1. di approvare per i motivi, le finalità ed entro i limiti riportati in premessa il Progetto “*Public Sector e archivi digitali: sviluppo di strategie regionali per la messa a disposizione on line di informazioni, contenuti e risultati scientifici*” proposto dal Politecnico di Torino e descritto nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione parte integrante e sostanziale della presente, (All.2) in materia di ricerca, studio di Internet e Centro di ricerca Nexa su Internet e società, nel cui ambito si inserisce il Progetto richiamato al precedente punto 1;

3. di demandare all'Assessore all'Università, ricerca, politiche per l'innovazione e l'internazionalizzazione, telecomunicazioni, e-government, industria ed energia, la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui sopra e al Responsabile della Direzione Innovazione, ricerca e università, Erica Gay, l'attuazione del medesimo;

4. di dare atto che la Regione provvederà a liquidare il contributo di euro 500.000,00 attingendo dalle risorse stanziare sul capitolo di spesa 251501 del Bilancio di Previsione 2008 e pluriennale 2008-2010 rispettando le modalità di corresponsione previste all'art. 3 dello schema di Accordo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 11-8958

L.R. 03.04.1995 n. 50. Individuazione di due esemplari arborei, ricadenti in aree già sottoposte a vincolo di tutela, quali soggetti di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale da inserire nell'Elenco degli Alberi Monumentali della Regione Piemonte.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

- di individuare e di approvare l'inserimento nell'Elenco degli Alberi Monumentali della Regione Piemonte dei seguenti soggetti arborei, giudicati di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale del Piemonte, ai sensi della L.R. n. 50/95

COMUNE	ALBERATURA	LOCALIZZAZIONE	CARATTERISTICHE
SANTENA (TO)	PLATANO	Trovati nell'area del Parco Cavour Posizione catastale: fog. I mapp. 46	Esemplare di dimensioni considerevoli e di singolare bellezza
GARESSIO (CN)	ABETE BIANCO	Esemplare situato nell'area della Val Casotto Posizione catastale: fog. X mapp. 930	Esemplare di particolare valore arboreo posto nello splendido contesto ambientale della valle in cui esso sorge

- di approvare l'allegato fascicolo, quale parte integrante del presente provvedimento, predisposto ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esatta identificazione dei rispettivi esemplari interessati, nonché per l'avvenuto accertamento della sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche richieste dalla L.R. 50/95;

- di dare atto che non sussiste la necessità di avviare le procedure per l'imposizione del vincolo, ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. e come richiesto dall'art. 3 comma 6° della L.R. 50/95 perché ricadenti in aree già sottoposte a vincolo;

- di prevedere, con successivo provvedimento, secondo quanto ulteriormente indicato dall'art. 3 comma 4° della L.R. 50/95, all'Aggiornamento dell'elenco degli Alberi Monumentali della Regione Piemonte;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 14-8961

D.Lgs. 11/04/2006 n. 198. Individuazione delle modalità di riparto delle risorse assegnate per l'attività

delle consigliere e dei consiglieri di parità regionale e provinciali.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di demandare il riparto delle risorse assegnate per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità regionale e provinciali al Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, secondo le indicazioni contenute nel verbale della riunione delle Consigliere in data 27.2.2008 di cui è cenno in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 16-8963

IPAB Asilo Infantile "Vincenzo Ponsati" di Volvera (TO) - Estinzione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

l'estinzione dell'Asilo Infantile "Vincenzo Ponsati" di Volvera (TO) ed il trasferimento dell'intero patrimonio, eventuali passività incluse, al Comune di Volvera, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, all'attività istituzionale dell'Asilo e, in ogni caso, a servizi socio-assistenziali.

Il Sindaco del Comune di Volvera è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 17-8964

IPAB Asilo Infantile "G. Avena" di Chiusa di Pesio (CN) - Estinzione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

l'estinzione dell'Asilo Infantile "G. Avena" di Chiusa di Pesio (CN) ed il trasferimento dell'intero patrimonio, eventuali passività incluse, al Comune di Chiusa di Pesio, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Sindaco del Comune di Chiusa di Pesio è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 17-8964

IPAB Asilo Infantile "G. Avena" di Chiusa di Pesio (CN) - Estinzione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

L'estinzione dell'Asilo Infantile "G. Avena" di Chiusa di Pesio (CN) ed il trasferimento dell'intero patrimonio, eventuali passività incluse, al Comune di Chiusa di Pesio, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Sindaco del Comune di Chiusa di Pesio è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 25-8970

Art. 27 della l.r. 51/97: affidamento della responsabilita' del settore Infrastrutture rurali e territorio, articolazione della direzione DA1100 Agricoltura, al dirigente regionale dott. Olivero Franco Antonio.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi degli artt. 27 e 28 della l.r. 51/97 e dei "Criteri" di cui alla DGR n. 50-23245 del 24.11.97, secondo le previsioni contenute nel protocollo d'intesa del 22 giugno 2006 con le OO.SS./area dirigenza, nell'ambito della direzione DA1100 Agricoltura:

- di attribuire al dirigente regionale dott. Olivero Franco Antonio la responsabilità del settore "Infrastrutture rurali e territorio";

- di stabilire che il suddetto incarico ha effetto dalla data della presente o dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni connesse, se successiva ed è disposto per quattro anni ovvero sino alla data di avvio dell'operatività dei nuovi settori della Giunta regionale che sarà determinata con provvedimento specifico, se antecedente.

Al dirigente Olivero sarà corrisposta, alla luce delle attuali norme contrattuali ed accordi aziendali, l'indennità prevista per i responsabili di settore (par. 253,67 del PdI del 5 giugno 2007 recepito con DGR n. 5-6095 dell'11.6.07) essendo compatibili le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale di qualifica dirigenziale, costituito in applicazione dei CCNL vigenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 26-8971

Dipendente Arch. Maria Quarta; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Universita' di Torino ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

la dipendente Arch. Maria Quarta, funzionario regionale assegnato alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, è autorizzata, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di consulenza a favore del Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Università di Torino, dalla data della presente autorizzazione fino a tutto il 31 agosto 2008.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati alla dipendente direttamente dal Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Università di Torino, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 27-8972

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 mediante l'iscrizione di euro 20.000,00 nel capitolo 156937 della spesa di nuova istituzione e dell'iscrizione di euro 20.000,00 nel capitolo 28443 dell'entrata di nuova istituzione. Progetto genitori piu'. Art. 24, L.R. 7/2001.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di variare il bilancio della Regione, secondo le indicazioni di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 28-8973

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 mediante storno di euro 608.947,20 dal capitolo 160355 della spesa al capitolo 162084 della spesa di nuova istituzione. Riparto fondo sanitario, storno da ASL ad ASO. Art. 24 L.R. 7/2001.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di variare il bilancio della Regione, secondo le indicazioni di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 29-8974

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008. Progetto percorsi di cura pazienti in stato vegetativo. Art. 24, L.R. n. 7/2001.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di variare il bilancio della Regione, secondo le indicazioni di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 30-8975

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 mediante l'iscrizione di euro 268.673,30 nel capitolo 162412 della spesa di nuova istituzione e dell'iscrizione di euro 268.673,30 nel capitolo 29645 dell'entrata. Implementazione sistema informatico per monitoraggio utenti Sert. Art. 24 L.R. n. 7/2001.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di variare il bilancio della Regione, secondo le indicazioni di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 31-8976

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 mediante l'iscrizione di euro 37.903,79 nel capitolo 20510 dell'entrata e dell'iscrizione di euro

37.903,79 nel capitolo 163404 della spesa. Rischio clinico connesso all'uso di dispositivi medici. Art. 24, L.R. n. 7/2001.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di variare il bilancio della Regione, secondo le indicazioni di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 32-8977

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 mediante l'iscrizione di euro 60.880,00 nel capitolo 20870 dell'entrata e di euro 60.880,00 nel capitolo 162854 della spesa. Accordo quadro per la realizzazione campagne informative screening oncologico. Art. 24, L.R. n. 7/2001.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di variare il bilancio della Regione, secondo le indicazioni di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 34-8979

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 in applicazione di variazioni ai capitoli delle partite di giro.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di variare il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008 secondo le indicazioni di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 35-8980

Legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, articolo 8. Aggiornamento dell'albo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004, n. 54-11659, istituito

con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2005, n. 52-14982.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di iscrivere nell'albo dei soggetti abilitati ad eseguire gli accertamenti e le certificazioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, in conformità al parere espresso dalla commissione di valutazione di cui alla propria deliberazione 2 febbraio 2004, n. 54-11659, e nominata con propria deliberazione 5 luglio 2004, n. 64-12961, contenuto nel verbale 29 maggio 2008 della medesima, i seguenti soggetti, che sono risultati essere in possesso dei requisiti formali prescritti dalla norma ed hanno dimostrato di possedere i requisiti tecnici e professionali ritenuti essenziali ai fini delle attività che saranno abilitati a svolgere:

- 1) Automobile Club Padania, in sigla A.C.P., con sede in Cassago Brianza (Lecco), alla via Volta 8;
- 2) S.A.M.E. Simpatizzanti auto e moto d'epoca, con sede in Cerrina (Alessandria) alla via Cascina Caramellina 3/A.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 36-8981

Approvazione della convenzione da stipularsi tra il Ministero dei Trasporti e la Regione Piemonte, disciplinante le modalità di erogazione delle risorse di cui all'ex art. 1, comma 1031, della legge 296/2006. Individuazione del soggetto competente alla firma.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di procedere all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante le modalità di erogazione delle risorse di cui all'ex art. 1, comma 1031, della legge 296/1997, allegato alla presente per farne parte integrante;

di autorizzare il Direttore della Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture o in sua vece il Dirigente Responsabile del Settore regionale Trasporto Pubblico Locale della Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture, alla sottoscrizione della convenzione medesima.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 37-8982

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale di Piacenza proposto da (omissis) contro la Regione Piemonte. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Massimo Scisciòt.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 38-8983

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Torino instaurato da privati contro la Regione Piemonte per ottenere la condanna al risarcimento dei danni per inadempimento di prestazioni sanitarie. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giulietta Magliana.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 39-8984

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Torino - Sez. Lavoro proposto da privato per ottenere i benefici previsti dalla legge 210/1992. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 40-8985

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Alba - Sez. Lavoro proposto da privato per ottenere i benefici previsti dalla legge 210/1992. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 41-8986

Nomina consulente tecnico di parte nella causa promossa da privato contro la Regione Piemonte avanti il Tribunale di Alessandria-Sezione Lavoro (R.G.L. 756/2007). Spesa euro 400,00 (cap. 135611/2008).

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

di nominare, quale consulente tecnico di parte dell'ente nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Alessandria, Sez. Lavoro, in premessa descritto il dott. Mario Spinelli, in servizio presso il Dipartimento di Medicina Legale dell'Asl 15 di Cuneo.

La spesa afferente all'incarico del dott. Mario Spinelli presunta in Euro 400,00 è impegnata sul cap. 135611 del bilancio 2008 e sarà liquidata con successivo atto deliberativo previa presentazione di regolare fattura (imp. n. .1591).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 42-8987

Rettifica e integrazione D.G.R. n. 30-8841 del 26.5.2008 di autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso dal (omissis) avanti la Corte d'Appello di Torino- Sezione Lavoro.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 43-8988

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso da privato ex art. 22 L. n. 689/81 avanti il Giudice di Pace di Bra avverso la determina di ingiunzione del Settore Contenzioso Amministrativo n. 167 del 18.04.2008 in materia di etichettatura alimentare. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giuseppe Piccarreta.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 44-8989

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Casale Monferrato promosso da privato per ottenere il risarcimento danni da sinistro stradale. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giuseppe Piccarreta.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 45-8990

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Verbania - Sezione distaccata di Domodossola, promosso da privato per ottenere il risarcimento danni da sinistro stradale. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giuseppe Piccarreta.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 46-8991

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Torino - Sezione distaccata di Moncalieri, promosso da privato per ottenere il contributo ex art. 4 bis L. n. 365/2000 previsto per l'evento alluvionale ottobre 2000. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Giuseppe Piccarreta.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 47-8992

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto da (omissis) piu' altri avanti il T.A.R. Piemonte per l'annullamento delle intimazioni di pagamento del prelievo supplementare del latte per l'annata casaria

2006/2007. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Ilaria Chesta.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 50-8995

Istituzione del Forum Regionale sul Trasporto Pubblico Ferroviario. Approvazione disposizioni organizzative.

A relazione dell'Assessore Borioli:

Atteso che il comma 461, dell'articolo 2, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), recita quanto segue:

461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

- a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giurisdizionali nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
- b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
- e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
- f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo

1997, n. 59", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare, l'articolo 9 che:

- al comma 1: delega alle regioni funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A., ora Trenitalia S.p.A.;

- al comma 2: prevede, per quanto riguarda tali servizi, il subentro delle Regioni allo Stato nel rapporto con F.S. S.p.A., ora Trenitalia S.p.A., con la conseguente stipula dei relativi contratti di servizio.

Dato atto che il contratto di servizio rappresenta lo strumento di regolazione del rapporto tra la Regione Piemonte ed il Gestore del servizio pubblico di trasporto ferroviario, anche dal punto di vista concessorio;

considerata la volontà di Trenitalia S.p.A. di voler riformare lo strumento contrattuale, con tutte le Regioni italiane, vista la contemporanea scadenza al 31/12/2007 del Contratto di Servizio.

preso atto che l'attuale dibattito in corso a livello nazionale, tra le Regioni e Trenitalia, sui temi più generali del servizio ferroviario (tavolo tecnico istituito in seno al Coordinamento tecnico interregionale della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), sta conducendo sia verso possibili scenari caratterizzati dalla necessità di rivedere il livello dei servizi e dei corrispettivi per i servizi resi da Trenitalia S.p.A., sia verso nuove modalità di esercizio del servizio ferroviario;

atteso che i lavori della succitata Commissione sono tutt'ora in corso;

tenuto conto di quanto previsto dal succitato comma 461, dell'articolo 2, della legge finanziaria 2008.

Nelle more della formalizzazione del Contratto di Servizio 2008.

Con il presente atto, si ritiene opportuno proporre sin d'ora di istituire, presso la Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture, un organismo consultivo di ampia rappresentanza dell'utenza del trasporto ferroviario regionale, denominato: "Forum Regionale sul Trasporto Pubblico Ferroviario", al fine di:

- poter meglio organizzare il confronto tra l'utenza del trasporto ferroviario regionale e la Regione;
- favorire l'individuazione delle migliori strategie di risoluzione delle problematiche avvertite dall'utenza stessa;
- migliorare l'analisi e la soluzione delle problematiche relative al servizio di trasporto ferroviario regionale;

La composizione, i compiti, e le modalità di funzionamento sono disciplinati secondo quanto previsto dalle disposizioni organizzative, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra,

visto il comma 461, dell'articolo 2, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244),

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di istituire, per le motivazioni in premessa riportate, presso la Direzione regionale Trasporti, Logistica, Mobilità e

Infrastrutture, il "Forum Regionale sul Trasporto Pubblico Ferroviario", presieduto dall' Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte o da un suo delegato.

Il "Forum Regionale sul Trasporto Pubblico Ferroviario", si configura, ai sensi del comma 461, dell'articolo 2, della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), come uno strumento consultivo di ampia rappresentanza dell'utenza del trasporto ferroviario regionale, costituito al fine di poter meglio organizzare il confronto dell'esigenze dell'utenza con la Regione, nonchè per favorire l'individuazione delle migliori strategie di risoluzione delle problematiche avvertite dall'utenza stessa, nell'intento di migliorare l'analisi e la soluzione delle problematiche relative al trasporto ferroviario regionale.

La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento sono dettagliati secondo quanto previsto dalle disposizioni organizzative, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 4-9013

L.r. 23/2004, art. 3. Criteri e modalità per l'attivazione di nuove sedi o l'implementazione delle sedi preesistenti a favore dei centri di consulenza già accreditati. Criteri, modalità di accreditamento e incentivi a favore dei centri di consulenza tecnica che intendono accreditarsi per l'anno 2008.

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Vista la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 avente ad oggetto: "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione";

visto l'art. 3 che prevede l'istituzione di Centri di consulenza tecnica al fine di sostenere processi di sviluppo, consolidamento, riqualificazione e riconversione delle società cooperative;

viste le determinazioni n. 828 del 08.11.2005 e n. 80 del 05.11.2007 con le quali è stato concesso l'accreditamento a cinque centri di consulenza tecnica e precisamente:

- I.RE.COOP s.c.a r.l., con sede legale in C.so Francia, 9 10138 Torino;
- SO.GE.COOP s.r.l., con sede legale in Via Livorno, 49 10144 Torino;
- CCT UNCI PIEMONTE s.r.l., con sede legale in P.za Statuto, 10122 Torino;
- C.C.T. A.G.C.I. Piemonte s.r.l., con sede legale in C.so San Martino, 10122 Torino;

- CCT UNICOOP PIEMONTE s.r.l., con sede legale in Via Bra, 1 – 12100 Cuneo;

ritenuto opportuno verificare il mantenimento dei requisiti sottostanti il rilascio dell'accreditamento regionale, incentivare l'attivazione di nuove sedi o l'implementazione delle sedi preesistenti a favore dei Centri di consulenza accreditati sopra citati secondo i criteri e le modalità previste dall'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante;

ritenuto opportuno approvare i criteri e le modalità di accreditamento relativamente alle domande che saranno presentate da soggetti che intendono accreditarsi come Centri di consulenza tecnica nell'anno 2008 secondo quanto previsto dall'allegato "B" alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante;

sentita la Commissione Regionale per la Cooperazione, in occasione della seduta del 05.06.2008, che ha espresso il proprio parere in modo conforme;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 43 – 6907 del 17.09.2007 con la quale sono state approvate le linee guida e gli orientamenti applicativi per le Direzioni regionali per quanto riguarda il Regolamento sopra citato;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale";

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale 23 maggio 2008, n. 13 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010";

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare i criteri e le modalità per verificare il mantenimento dei requisiti sottostanti il rilascio dell'accreditamento regionale, incentivare l'attivazione di nuove sedi o l'implementazione delle sedi preesistenti a favore dei Centri di consulenza tecnica già accreditati secondo quanto previsto dall'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare i criteri, le modalità per l'accreditamento, le tipologie di servizi da prestare e gli incentivi a favore dei soggetti che intendono accreditarsi come Centri di consulenza tecnica nell'anno 2008 secondo quanto previsto all'Allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

All'adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l'emanazione di un bando pubblico per l'individuazione dei nuovi Centri da accreditare, provvederà la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ai sensi degli artt. 22 e 23 della l.r. n. 51/1997, avvalendosi delle risorse regionali assegnate con deliberazione della Giunta regionale n. 3-8950 del 16.6.08 di approvazione del Programma operativo di cui alla l.r. 7/2001, sul cap. 173652 del bilancio 2008, UPBDA15051.

Le agevolazioni di cui alla legge regionale in oggetto indicata e della presente deliberazione sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006). L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa/società non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

I Centri di Consulenza tecnica devono rispettare le disposizioni predisposte dall'Amministrazione regionale con la D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" citato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

**CENTRI DI CONSULENZA TECNICA
ACCREDITATI - CCT
CRITERI E MODALITA' PER L'ATTIVAZIONE
DI NUOVE SEDI O L'IMPLEMENTAZIONE DELLE
SEDI PREESISTENTI
Legge Regionale 13 ottobre 2004, n. 23- Art. 3**

1) DEFINIZIONE

I Centri di consulenza tecnica, di seguito denominati CCT, al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative del Piemonte, svolgono attività nelle seguenti materie:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria d'impresa;
- c) consulenza societaria e fiscale;
- d) marketing;
- e) accesso ai finanziamenti, anche europei;
- f) sicurezza e tutela dei fruitori;
- g) tutela dell'ambiente;
- h) igiene e sicurezza sul lavoro;
- i) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
- j) altre materie previste dallo statuto del CCT ed autorizzate dall'autorità competente.

2) BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono i Centri di consulenza tecnica, di seguito denominati CCT, in possesso dell'accreditamento regionale, di cui all'art. 3 della l.r. 23/2004, alla D.G.R. n. 9 - 602 del 01.08.2005, alla determinazione n. 828 del 08.11.2005, alla D.G.R. n. 30 – 3551 del 02.08.2006, alla D.G.R. n. 31 – 6659 del 03.08.2007 e alla determinazione n. 80 del 05.11.2007.

**3) INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE
AMMESSE**

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente programma le iniziative finalizzate:

- all'attivazione e l'inizio attività di nuove sedi locali e decentrate dei CCT, oltre alle sedi già individuate nelle cinque province, al fine di realizzare una rete di assistenza tecnica diffusa ed operativa sul territorio regionale;
- all'ampliamento ed all'innovazione delle attività svolte dai CCT attualmente accreditati, anche tramite specifici progetti.

Per i CCT accreditati nell'anno 2007, sono considerate ammissibili le spese relative a:

- spese funzionali all'attivazione di nuove sedi o all'implementazione delle sedi preesistenti (spese inerenti la predisposizione dell'eventuali modifiche statutarie, canoni di locazione per immobili destinati all'attività consulenziale e/o utilizzo dei medesimi; materiale di consumo; utenze e collegamenti telematici; ammortamento attrezzature; licenza d'uso software; locazione attrezzature; manutenzione attrezzature; spese personale; pubblicità);
- spese per la formazione professionale degli operatori;
- spese per consulenze esterne (finalizzate al consolidamento o all'attivazione del CCT; consulenza relativa a servizi tecnici-professionali).

Per i CCT accreditati nell'anno 2005, sono considerate ammissibili le spese relative a:

- spese funzionali all'attivazione di nuove sedi rispetto alle cinque già esistenti (spese inerenti la predisposizione dell'eventuali modifiche statutarie, canoni di locazione per immobili destinati all'attività consulenziale e/o utilizzo dei medesimi; materiale di consumo; utenze e collegamenti telematici; ammortamento attrezzature; licenza d'uso software; locazione attrezzature; manutenzione attrezzature; spese personale; pubblicità);
- spese per personale (implementazione di nuovo personale nelle sedi preesistenti);
- spese per la formazione professionale degli operatori;
- spese per consulenze esterne, riferite ad attività progettuali e di sviluppo per le quali si richiede il contributo.

4) DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo, in bollo, devono essere presentate entro il **18.07.2008** alla Regione Piemonte - Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Sviluppo dell'Imprenditorialità, Via Magenta, 12 - 10128 Torino.

La domanda di contributo deve essere compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- * relazione sulle attività progettuali per le quali si chiede il contributo;
- * descrizione dei progetti con specifica indicazione delle finalità, dei destinatari, dei luoghi e dei tempi di intervento;
- * eventuali preventivi;
- * dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del CCT relativa al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottostanti il rilascio dell'accredimento da parte della Regione;
- * copia del libro soci aggiornata alla data di presentazione della domanda.

5) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale è pari al 100% delle spese ammesse. L'entità massima del contributo è di Euro 50.000,00 (esclusa IVA) per ciascun CCT.

Il contributo verrà erogato a presentazione, **entro il 31 dicembre 2008**, del consuntivo relativo alle attività progettuali svolte nell'anno 2008. Il consuntivo dovrà contenere:

- a. una relazione finale sull'attività progettuale svolta;
- b. l'elenco delle singole spese, corredato di fatture o altre pezze giustificative.

6) CONTROLLI E MONITORAGGIO

I controlli e le verifiche saranno effettuati dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e dagli uffici competenti e potranno riguardare l'effettiva realizzazione degli interventi e dei progetti ammessi alle agevolazioni e l'esibizione della documentazione, ivi compresi i bilanci e le fatture.

L'Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi.

7) REVOCHE

In caso di mancata realizzazione degli interventi o di perdita dei requisiti comportanti l'accredimento regionale, si procederà alla revoca dell'agevolazione, che comporterà la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

8) DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente allegato sono soggette al regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 GUUE L 379 del 28.12.2006 e non possono essere concesse per le spese citate al precedente paragrafo 3 coperte con altre agevolazioni pubbliche.

CENTRI DI CONSULENZA TECNICA - CCT CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO ED INCENTIVI ANNO 2008 Legge Regionale 13 ottobre 2004, n. 23

1) Definizione

I Centri di consulenza tecnica, di seguito denominati CCT, al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative del Piemonte, svolgono attività nelle seguenti materie:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria d'impresa;
- c) consulenza societaria e fiscale;
- d) marketing;
- e) accesso ai finanziamenti, anche europei;
- f) sicurezza e tutela dei fruitori;
- g) tutela dell'ambiente;
- h) igiene e sicurezza sul lavoro;

- i) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
- j) altre materie previste dallo statuto del CCT ed autorizzate dall'autorità competente.

2) Requisiti dei CCT

L'art. 3 della l.r. 23/2004 stabilisce che i CCT per essere accreditati dalla competente autorità (di cui al successivo paragrafo 3) devono possedere determinati requisiti. I soggetti costitutori e partecipanti dei CCT possono essere:

- a) le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- b) altri soggetti interessati rappresentativi di almeno il 5 % delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente dalle C.C.I.A.A.

I soggetti costitutori devono disporre di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale.

3) Accredito regionale

L'autorità competente per l'esame delle richieste e dei controlli della documentazione presentata viene individuata nel Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro. I CCT saranno autorizzati con provvedimento amministrativo e potranno essere autorizzati in misura massima di uno per soggetto costituente.

Ai fini dell'accredito regionale si richiede che lo statuto, tra l'altro, preveda lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni.

4) Termini per la richiesta ed il rilascio dell'accredito

Le richieste di accredito devono pervenire alla Regione Piemonte – Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, **entro il 31.07.2008** e devono essere prodotte in originale in bollo, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Le richieste di accredito devono essere presentate e sottoscritte dal legale rappresentante del centro di consulenza tecnica – CCT. L'accredito sarà rilasciato entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste.

5) Documentazione da allegare alla domanda di accredito

Alla domanda di accredito si deve allegare la seguente documentazione:

- atto costitutivo del CCT;
- statuto del CCT che preveda, tra l'altro, lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della l.r. 23/2004 e la disponibilità a svolgere tali attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CCT;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto costituente del CCT (previsto dalla lettera a) del precedente paragrafo 2) che dichiara:

a) che il CCT, di cui è costituente, svolge o intende svolgere attività di consulenza tecnica in almeno cinque province del territorio regionale;

b) di non avere partecipato alla costituzione di altri CCT.

Per gli altri soggetti costitutori (vedi lettera b) del precedente paragrafo 2), oltre alla dichiarazione, che deve contenere gli elementi di cui ai precedenti punti a) e b), occorre aggiungere:

- un curriculum dell'attività del CCT;
- relazione sull'articolazione strutturale, funzionale e territoriale del CCT;
- idonea documentazione che attesti la rappresentatività, di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2, che deve essere dimostrata presentando un prospetto con l'indicazione degli estremi contabili dell'ultima fattura intercorsa con ogni Società cooperativa.

Se il CCT è costituito in forma di Società cooperativa può non essere a mutualità prevalente.

La Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'espletamento dell'istruttoria e dei relativi controlli.

6) Controlli

I controlli saranno effettuati dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e riguarderanno la verifica, anche in loco, dei requisiti soggettivi e oggettivi dei CCT e dei soggetti costitutori.

7) Incentivazioni

E' previsto un contributo per il sostegno alla costituzione del CCT per l'esercizio finanziario 2008, che riguarda le spese seguenti:

- spese funzionali all'attivazione e alla successiva attività del centro;
- spese per formazione professionale degli operatori;
- spese per consulenze esterne.

Saranno ammesse spese, per un importo massimo di Euro 50.000,00 (esclusa IVA), finalizzate all'apertura e all'attivazione di sportelli in almeno cinque province del territorio regionale.

8) Domanda di contributo

La domanda di contributo, compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 dell'Amministrazione regionale sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente, deve essere presentata entro 30 giorni dalla concessione dell'accredito, corredata da:

- 1) relazione illustrativa della realizzazione strutturale e operativa sul territorio piemontese (sedi in almeno 5 province);
- 2) eventuali preventivi.

Il contributo sarà pari al 100% delle spese ammesse. Le spese ammissibili a contributo devono essere sostenute e fatturate dal giorno successivo la pubblicazione dell'avviso pubblico per l'individuazione e l'accredito di centri di consulenza tecnica che svolgano o intendano svolgere attività di consulenza tecnica al fine di sostenere processi di sviluppo, di consolidamento, di riqualificazione e di conversione delle società cooperative sul territorio piemontese al 31.12.2008, fatta eccezione per la parcella

notarile e/o professionale inerente l'atto costitutivo, lo statuto e le modifiche statutarie.

9) De minimis e cumulabilità

Le provvidenze di cui al presente allegato sono soggette al regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 GUUE L 379 del 28.12.2006 e non possono essere concesse per le spese citate al precedente paragrafo 7 coperte con altre agevolazioni pubbliche.

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 5-9014

Legge regionale 23/2004 "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione". Articolo 6. Indirizzi per la gestione degli interventi previsti dall'art. 4.

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Vista la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 avente ad oggetto: "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione";

visto l'art. 2 della l.r. 23/2004 che individua i destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale;

visto l'art. 4 della l.r. 23/2004 che prevede la tipologia degli incentivi;

visto l'art. 6, comma 3, della l.r. 23/2004 che prevede la possibilità di apportare modifiche agli atti di indirizzo vigenti;

visto altresì l'art. 6, commi 1 e 4, della l.r. 23/2004 che consente alla Giunta regionale di approvare il programma degli interventi sentita la Commissione regionale per la Cooperazione ed acquisito il parere preventivo del Comitato per le attività produttive di cui all'art. 19, comma 2, della l.r. 44/2000;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 26 - 6374 del 09.07.2007 e l'allegato "A" che ha definito le modalità applicative della l.r. 23/2004 in ordine agli incentivi previsti dall'art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) e l) per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal 20.07.2007;

vista la D.G.R. n. 6 - 8165 del 11.02.2008 che ha integrato la deliberazione sopra citata ammettendo agli incentivi anche le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi attivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

vista la D.G.R. n. 14 - 878 del 26.09.2005 che ha dato indicazione di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione degli strumenti di intervento previsti nell'allegato "A" alla citata deliberazione;

vista la determinazione n. 731 del 14.10.2005 avente ad oggetto "Disciplina dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. e modalità di gestione degli incentivi previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, della l.r. 23/2004. Approvazione dello schema di convenzione";

preso atto della convenzione stipulata in data 25.10.2005, rep. n. 10631;

preso atto dell'atto aggiuntivo stipulato in data 17.11.2006. rep. n. 11739;

dato atto che gli interventi previsti dall'allegato "B" alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante, sono gestiti

con la modalità di gestione diretta, prevista dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 23/2004;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti all'atto di presentazione della domanda, per quanto previsto e disposto dai medesimi;

visto l'art. 16 della l.r. 23/2004 che prevede che gli interventi di cui all'art. 4 sono disposti nel rispetto della regola comunitaria "de minimis" vigente e per l'eventuale parte eccedente la soglia ivi prevista verranno attuati dopo il parere favorevole della Commissione Europea;

vista la D.G.R. n. 43 - 6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia "de minimis";

sentita la Commissione regionale per la Cooperazione, in occasione della seduta del 05.06.2008 che ha espresso il proprio parere in modo conforme ed acquisito il parere preventivo del Comitato per le attività produttive, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000 nella seduta del 19.06.2008;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 "Norme sull'organizzazione degli Uffici e sull'ordinamento del personale";

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale 23 maggio 2008, n. 13 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010";

vista la D.G.R. n. 3 - 8950 del 16.06.2008 con la quale è stato approvato il programma operativo, di cui alla l.r. 7/2001;

vista la D.G.R. n. 30-8150 sì del 4.2.08;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

Di approvare il "Programma degli interventi", soggetto al regime "de minimis", ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 23/2004 e gli allegati "A" e "B" alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante.

Di ritenere parte integrante della presente deliberazione l'Appendice I che prevede l'elenco delle attività escluse a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e l'allegato I del Trattato CE che stabilisce i prodotti delle attività da escludere a norma del predetto Regolamento.

Di stabilire che gli interventi, previsti dall'allegato "B" alla presente deliberazione, sono gestiti direttamente dalla Direzione regionale Istruzione Formazione Professionale e Lavoro.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente alla pubblicazione della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti all'atto della presentazione della domanda.

Alla spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento si farà fronte:

con apposite determinazioni di impegno nel limite delle risorse assegnate con D.G.R. n. 3 - 8950 del 16.06.2008 di approvazione del Programma Operativo, di cui alla l.r. 7/2001, sui capitoli 117868, 173377, 173487, 186971 e 261562, UPBDA15051, UPBDA15052 e UPBDA15981 nonché con le risorse regionali già trasferite a Finpiemonte S.p.A., secondo le modalità previste dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo citati in premessa.

I soggetti beneficiari del programma degli interventi previsto dalla presente deliberazione devono rispettare le

disposizioni predisposte dall'Amministrazione regionale con la D.G.R. n. 43 – 6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" citato in premessa.

Il presente provvedimento è operativo per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato "A"

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, n. 23.

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI

Art. 4, commi 1 e 2

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi (di seguito indicati come soggetti beneficiari) previsti dall' art. 2, comma 1 della l.r. 23/2004 regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e all' Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e dell' art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

I soggetti beneficiari possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli elencati nell' Appendice 1 e nell' Allegato 1 del Trattato CE.

Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, al richiedente subentri altro soggetto, come risultato di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, il subentrante potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni in essere, purché in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, previo accollo di tutti gli obblighi previsti dal presente programma degli interventi.

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:

a) finanziariamente sani e con solide prospettive: sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato una perdita d'esercizio non ripianata nell'ultimo bilancio approvato, ad eccezione dei soggetti beneficiari di nuova costituzione, i quali dovranno comunque assicurare una ragionevole stabilità di bilancio all' atto della rendicontazione finale di cui al successivo paragrafo 8;

b) attive alla data di presentazione della domanda.

Potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari di nuova costituzione inattive qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative o comunque al conseguimento dei requisiti minimi per l'avvio dell'attività.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente Programma i soggetti beneficiari che hanno sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte. Quest'ultimo requisito è soddisfatto quando nel territorio siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione.

3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Vengono considerati prioritari:

a) gli interventi a sostegno dei soggetti beneficiari di nuova costituzione. Ai fini del presente programma vengono considerati tali i beneficiari che presentano domanda entro i 15 mesi dalla data della loro costituzione. Per i beneficiari di nuova costituzione sono ammesse anche le spese per investimenti effettuate nei 6 (sei) mesi antecedenti la presentazione della domanda (vedasi paragrafo 6) e comunque non prima della data di costituzione; le spese di avviamento (vedasi paragrafo 6) devono essere sostenute (fatturate) a decorrere dalla data di costituzione fino ai 12 mesi successivi alla data di inizio attività e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione;

b) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, che prevedano un incremento occupazionale nei soggetti beneficiari interessati; per incremento occupazionale si intende l'incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti al Libro matricola e/o Registro presenze alla fine dell'anno a regime successivo alla conclusione del programma di investimenti (vedi paragrafo 8), rispetto al numero di occupati iscritti al Libro matricola e/o Registro presenze alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con l'impresa e conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale. Gli incrementi occupazionali dovranno riguardare soggetti aventi le seguenti caratteristiche: giovani tra i 18 ed i 35 anni, lavoratori che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a "zero ore, lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi, soggetti che si trovino in stato di disoccupazione e regolarmente iscritti al Centro per l'Impiego territorialmente competente, emigrati piemontesi di cui alla l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni, lavoratori e lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa e donne;

c) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per le società cooperative di nuova costituzione che hanno usufruito dei percorsi integrati per la creazione d'impresa previsti dal Programma Operativo Regionale, Obiettivo 3, F.S.E. 2000/2006 – Asse D, Misura D3, linee di intervento 1, 2 e 3 e per le società cooperative che usufruiscono dei percorsi integrati per la creazione d'impresa previsti dal Programma Operativo regionale, Obiettivo 2, F.S.E. 2007/2013 – Asse 1, obiettivo specifico "C";

d) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, per i soggetti beneficiari risultanti da un atto di fusione tra società cooperative (per incorporazione o per costituzione di nuova società) nonché le società che si trasformano in società cooperative a condizione che la domanda di agevolazione sia presentata entro i 15 mesi dalla data di variazione della forma giuridica.

4. OBIETTIVI

La domanda di finanziamento a tasso agevolato, di importo complessivo degli investimenti non inferiore a Euro 15.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al

conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi, riguardante un progetto di immediata cantierabilità:

a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di cooperative di trasporto su strada per conto terzi);

b) acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio delle attività.

La domanda di contributo a fondo perduto prevede un importo complessivo delle spese non inferiore a Euro 12.500,00 e non superiore a di Euro 125.000,00. Il contributo viene calcolato in ragione del 40% della spesa ritenuta ammissibile e dunque avrà un importo minimo di Euro 5.000,00 e un importo massimo di Euro 50.000,00.

La domanda di contributo deve essere finalizzata al conseguimento di uno o più tra i seguenti obiettivi:

c) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica-gestionale connesse all'attività;

d) introduzione e sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti;

e) creazione di reti commerciali, anche in via telematica;

f) formazione professionale e manageriale dei soci;

g) introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio sociale, bilancio ambientale e bilancio di sostenibilità).

I soggetti beneficiari costituiti a seguito di un atto di fusione o di trasformazione di una società non possono ottenere i contributi per le spese indicate nella precedente lettera c).

4 bis. OBIETTIVI: INCREMENTO DEL CAPITALE SOCIALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO.

INTERVENTO (Finanziamenti): Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.

L'agevolazione si concretizza in un finanziamento, fino al 100% dell'aumento di capitale deliberato, attuato, erogato dagli Istituti di Credito convenzionati con Finpiemonte Spa, con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

- 70% fondi regionali a tasso zero;
- 30% fondi bancari a tasso convenzionato.

b) ambiti non prioritari d'intervento:

- 50% fondi regionali a tasso zero ;
- 50% fondi bancari a tasso convenzionato.

L'intervento del fondo regionale non può comunque superare l'importo di euro 350.000,00. le domande con ambito prioritario potranno quindi essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (Iva esclusa) pari ad euro 500.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (Iva esclusa) pari ad euro 700.000,00.

La durata del finanziamento è fissata in 5 anni, di cui uno di pre-ammortamento. Il rientro avviene in rate trimestrali posticipate, composte di capitale e interessi bancari, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo,giugno,settembre e dicembre).

Il prestito partecipativo viene concesso ai soggetti beneficiari, i cui soci abbiano deliberato un aumento di capitale non inferiore a Euro 15.000,00 a fronte di programmi

di investimento. L'incremento va considerato al netto di eventuali riduzioni del capitale sociale intervenute.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- una relazione esaustiva che illustri il programma di investimento cui è finalizzato l'aumento di capitale;

- copia del verbale di assemblea generale dei soci che ha approvato l'operazione di capitalizzazione, i tempi, i criteri e le sue modalità attuative e prospetto che illustri la ripartizione tra i soci del capitale sociale prima e dopo l'operazione di capitalizzazione.

Il programma degli investimenti a cui è finalizzato l'aumento di capitale sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

- I beni materiali e immateriali devono essere iscrivibili a cespiti;

- gli investimenti devono essere realizzati successivamente alla data della delibera di aumento del capitale sociale;

- coerenza e congruità con l'importo complessivo dell'aumento di capitale sociale

Il verbale di assemblea non può essere antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento; i versamenti di capitale sono ammissibili a decorrere dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L'erogazione del finanziamento, compatibilmente con le risorse disponibili, avverrà in anticipo in unica soluzione al termine dell'istruttoria bancaria.

Al termine del programma, i soggetti beneficiari dovranno fornire al Gruppo tecnico di valutazione la seguente documentazione:

- copia dell'estratto autentico del libro soci attestante il versamento dell'incremento netto del capitale sociale;

- per le cooperative di nuova costituzione: copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell'ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;

- rendiconto redatto sulla base dello schema predisposto da Finpiemonte S.p.A. comprovante la realizzazione del programma di investimento .

Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti di beni in natura e di crediti, fatta eccezione per il prestito sociale.

INTERVENTO (Contributi): Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti

L'agevolazione si concretizza in un contributo a fondo perduto erogato in ragione del 40% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato, per un importo non inferiore a Euro 4.000,00 (l'aumento di capitale deve essere quindi sottoscritto per un importo minimo di Euro 10.000,00) e di importo non superiore a Euro 100.000,00.

Il contributo viene concesso a fronte di programmi di investimento. L'incremento va considerato al netto di eventuali riduzioni del capitale sociale intervenute.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- una relazione esaustiva che illustri il programma di investimento cui è finalizzato l'aumento di capitale;

- copia del verbale di assemblea generale dei soci che ha approvato l'operazione di capitalizzazione, i tempi, i criteri e le sue modalità attuative e prospetto che illustri la

ripartizione tra i soci del capitale sociale prima e dopo l'operazione di capitalizzazione.

Il programma degli investimenti a cui è finalizzato l'aumento di capitale sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

- I beni materiali e immateriali devono essere iscrivibili a cespiti;
- gli investimenti devono essere realizzati successivamente alla data della delibera di aumento del capitale sociale;
- coerenza e congruità con l'importo complessivo dell'aumento di capitale sociale.

Il verbale di assemblea non può essere antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento; i versamenti di capitale sono ammissibili a decorrere dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L'erogazione del contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, avverrà a saldo in unica soluzione.

Al termine del programma, la società cooperativa dovrà fornire al Gruppo tecnico di valutazione la seguente documentazione:

- copia dell'estratto autentico del libro soci attestante il versamento dell'incremento netto del capitale sociale;
- per le cooperative di nuova costituzione: copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell'ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;
- rendiconto redatto sulla base dello schema predisposto da Finpiemonte S.p.A. comprovante la realizzazione del programma di investimento.

Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti di beni in natura e di crediti, fatta eccezione per il prestito sociale.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono esaminate dal Gruppo tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità sono verificati (pena l'invalidità della domanda):

- titolarità dei soggetti beneficiari richiedenti;
- completezza della domanda e della documentazione allegata obbligatoria specificata sul modulo di domanda; in particolare:
 - descrizione della società cooperativa (origine, evoluzione, attività) e del suo prodotto/servizio, la dimensione e i caratteri della parte di mercato (principali concorrenti, proprio posizionamento, tendenze di sviluppo, ecc) a cui si rivolge, motivazioni ed obiettivi del progetto ed eventuali riflessi occupazionali;
 - documentazione attestante il ripianamento delle perdite (ove ricorra il caso);
 - titolo di possesso dei locali sede interessata all'intervento (nel caso di investimenti immobiliari);
 - copia dell'attestazione di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell'ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale; per le cooperative di nuova

costituzione, alla data della domanda, è ammessa copia della dichiarazione sostitutiva di richiesta di revisione con allegata ricevuta di spedizione al soggetto competente

Relativamente alla valutazione vengono verificati nel progetto di sviluppo allegato alla domanda:

- coerenza del piano investimenti proposto in relazione all'obiettivo indicato in domanda e all'attività svolta;
- ammissibilità e congruità dei costi dichiarati rispetto alla dimensione del soggetto beneficiario, al progetto presentato e ai valori di mercato;
- coerenza del piano investimenti proposto in relazione al qualificato aumento occupazionale di cui alla lettera b) del paragrafo 3.

6. SPESE AMMISSIBILI

6.1 Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese qui di seguito elencate, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuovi soggetti beneficiari, entro i sei mesi precedenti, coerenti e strettamente collegate all'obiettivo che s'intende conseguire.

Investimenti produttivi (piano di ammortamento di 5 anni di cui un anno di preammortamento):

- a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all'attività aziendale (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di cooperative di trasporto su strada per conto terzi);
- b) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione;
- c) acquisto di arredi strumentali;
- d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

Investimenti immobiliari (piano di ammortamento di 10 o 15 anni senza preammortamento):

- e) acquisto di immobili; o immobili costruiti in economia dai soggetti beneficiari; gli immobili devono essere vincolati a favore della Regione Piemonte per dieci anni all'utilizzo secondo le finalità previste e contenute nel progetto di sviluppo e non possono essere alienati. Il vincolo deve risultare da atto trascritto presso l'Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare. E' possibile autorizzare lo svincolo dell'immobile previa estinzione anticipata del finanziamento agevolato;
- f) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione per un importo complessivo superiore a Euro 50.000,00.

Non sono ritenuti ammissibili i beni usati, ad eccezione di quelli inseriti in atto di cessione di azienda.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing e le spese relative a prestazioni effettuate dal personale dei soggetti beneficiari.

6.2 Sono considerate ammissibili a contributo le seguenti spese per i soggetti beneficiari di nuova costituzione:

- a) consulenza ed assistenza alla costituzione della cooperativa;
- b) parcella notarile relativa all'eventuale atto di acquisizione d'azienda;
- c) contratti per l'effettuazione dei collegamenti ai servizi necessari per l'avvio dell'attività (esclusi i canoni);
- d) promozione e pubblicità (compresa la realizzazione del logo);
- e) parcelle per prestazione professionale di consulenza o di collaborazione, per la stesura del progetto di sviluppo;

f) parcelle per eventuali indagini economiche, ricerche di mercato, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo stesso ed ai suoi obiettivi;

g) eventuali canoni di affitto (registrato secondo la vigente normativa) per immobili destinati alle attività aziendali;

h) assistenza tecnica e gestionale (tenuta della contabilità, spese per servizi tecnici-professionali, ecc);

i) Per tutti i soggetti beneficiari spese e/o consulenze finalizzate a:

- introduzione di sistemi di gestione per la qualità, compresa quella ambientale e relativa certificazione,

- creazione di reti commerciali e acquisto di beni strumentali collegati;

- certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, previste da normative nazionali, comunitarie e internazionali;

- introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio sociale, bilancio ambientale e bilancio di sostenibilità);

j) costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci.

Le consulenze devono essere fornite da:

- centri di consulenza tecnica, di cui all' art. 3 della l.r. 23/2004, accreditati;

- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;

- enti pubblici e privati con personalità giuridica;

- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I corsi di formazione professionale e manageriale per i soci devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o dai predetti centri di consulenza tecnica.

Le spese di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del paragrafo 6.2 devono essere sostenute (fatturate) a decorrere dalla data di costituzione fino ai 12 mesi successivi alla data di inizio attività e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione. Le spese di cui alle precedenti lettere i) e j) del paragrafo 6.2 devono essere sostenute (fatturate) dopo la presentazione della domanda di contributo e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione.

7. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

L'intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 4 e di un contributo a fondo perduto per gli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del medesimo.

7.1 Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese, con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d'intervento:

- 70% fondi regionali a tasso zero;
- 30% fondi bancari a tasso convenzionato

b) ambiti non prioritari:

- 50% fondi regionali a tasso zero;
- 50% fondi bancari a tasso convenzionato

L'intervento del fondo regionale non può comunque superare l'importo di euro 350.000,00. le domande con ambito prioritario potranno dunque essere presentate per un

importo massimo di spesa ammissibile (iva esclusa) pari ad euro 500.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (iva esclusa) pari ad euro 700.000,00.

Il finanziamento avrà durata massima di 10 o 15 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari e di 5 anni (di cui uno di preammortamento) per gli investimenti produttivi così come indicati al precedente paragrafo 6. il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

7.2 Il contributo a fondo perduto viene concesso nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile (iva esclusa), importo minimo di euro 5.000,00 a fronte di una spesa ammissibile minima di euro 12.500,00 e importo massimo di euro 50.000,00 a fronte di una spesa ammissibile massima di euro 125.000,00.

8. PROCEDURE

La domanda di finanziamento e contributo deve essere:

- compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia di "de minimis" ed inviata telematicamente tramite il sito internet www.finpiemonte.it;

- confermata da originale cartaceo, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e corredato da tutti gli allegati obbligatori.

La documentazione cartacea dovrà essere spedita, esclusivamente tramite posta A/R, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

La domanda non confermata da originale cartaceo entro i termini suddetti farà decadere il protocollo telematico e comporterà la reiezione d'ufficio della domanda stessa.

- Finpiemonte ha istituito il Gruppo tecnico di valutazione con il compito di fornire pareri sulla finanziabilità delle domande di ammissione ai benefici della legge regionale 23/2004 e sull'ammissibilità delle spese.

- Il parere è espresso entro 45 giorni.

- In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame allo stesso Gruppo tecnico di valutazione, entro 45 gg consecutivi dal ricevimento della comunicazione di diniego.

- L'erogazione del finanziamento avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'approvazione del programma da parte del Gruppo tecnico di valutazione e della Banca prescelta; l'erogazione del contributo a fondo perduto avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all'approvazione del programma da parte del Gruppo tecnico di valutazione e dietro presentazione di giustificativi di spesa.

- Il soggetto beneficiario dovrà terminare l'investimento coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 18 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento e dovrà terminare le spese non oltre i 18 mesi dalla data di concessione del contributo. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per i controlli di competenza, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it. Eventuali richieste di proroga verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Gruppo tecnico di valutazione.

- Tutte le modifiche ai programmi di investimento devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data di conclusione del progetto di sviluppo, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Gruppo tecnico di valutazione.

- I soggetti beneficiari possono ottenere una nuova agevolazione (fatta eccezione per le spese di avviamento e di assistenza tecnica gestionale di cui le società cooperative ne possono usufruire una sola volta) solo successivamente all'approvazione del rendiconto finale e alla presentazione della documentazione prevista nei predetti paragrafi 4 e 5.

Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

9. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

a. I soggetti beneficiari non mantengano la mutualità prevalente ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti e/o perda uno o più requisiti di ammissibilità;

b. la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;

c. l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;

d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente programma;

e. si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

f. I soggetti beneficiari di nuova costituzione non producano la copia dell'attestazione di avvenuta revisione prevista al precedente paragrafo 5 entro il termine massimo previsto per la realizzazione del progetto.

g. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.

10. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 9, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente regolamento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00

b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00

11. RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI DI LEGGE

In presenza di revoche (parziali o totali), annullamenti, o rinunce dei benefici di legge, Finpiemonte darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, nel caso

dei finanziamenti, in accordo con le convenzioni bancarie sottoscritte con gli istituti di credito.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.

12. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di contributo e finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza, evidenziando gli eventuali fatti integranti illecito amministrativo.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale devono essere comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

La Regione promuove controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

13. SANZIONI

Nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento vigente, Finpiemonte accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni amministrative previste dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i.

14. DE MINIMIS E CUMULABILITÀ

Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L 379/5 del 28.12.2006) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una cooperativa non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una cooperativa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

15. OPERATIVITÀ

Il presente Programma degli interventi è operativo per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente programma degli interventi.

Allegato "B"

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23
PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI
Articolo 4, comma 3

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 23/2004 le sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

2. PROCEDURE

Per ottenere i contributi le sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31.07.2008.

3. MODALITA' DEI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi avviene con le seguenti modalità:

a. per il 30 % dello stanziamento regionale annuale sulla base della struttura organizzativa e della rappresentatività di ciascuna associazione in base alla ripartizione, a livello nazionale, del Ministero competente;

b. per il 70% dello stanziamento regionale annuale in base ai seguenti criteri:

- il 20% della somma è ripartita equamente tra le sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

- l'80% della somma è ripartita in base ai criteri fissati dalla Commissione regionale della cooperazione che tengano conto della rappresentatività per ogni singolo beneficiario e precisamente del numero delle cooperative aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente, del numero complessivo dei soci e del valore della produzione (per quanto riguarda il settore creditizio del valore della raccolta diretta) con dati aggiornati al 31.12.2006.

ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
 (Sezione A della classificazione ATECO 2002)

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali
(attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
 (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E
DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante
congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

Nota Bene: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generalisti" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es.

investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché l'eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti o.c.m. di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹ DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

¹ Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono altresì esclusi dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 6-9015

Regolamento regionale recante: "Integrazioni al regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione). Approvazione.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 25-9034

D.l.vo n. 112/1998 - artt. 138 e 139 -, l.r. n. 28/2007 criteri per la revisione del piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2009/2010.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visto:

il d.l.vo 1 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la l.r. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificata dalla l.r. 5/2001;

l'articolo 138 del d.l.vo 112/1998, che ha delegato alle Regioni, ai sensi dell'articolo 118 comma secondo della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica fra le quali, in particolare, nei limiti della disponibilità di risorse umane e finanziarie, la programmazione sul piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

l'articolo 139 del d.l.vo precitato, che ha trasferito, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, alle Province in relazione all'istruzione secondaria superiore i compiti e le funzioni amministrative concernenti, fra l'altro, la redazione dei piani per l'attivazione di nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria di 2° grado;

la D.C.R. n. 492-10965 del 22 settembre 1998 “Legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 21. Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali. Indirizzi di programmazione e criteri generali”;

la D.C.R. n. 541-6876 del 27 maggio 1999 di approvazione dei criteri integrativi di deroga a quelli approvati con D.C.R. 22 settembre 1998, n. 492-10965;

la D.G.R. n. 45-6257 del 25/6/2007 di approvazione dei criteri per la programmazione della rete scolastica regionale e per l’istituzione di nuovi corsi ordinamentali di studio della scuola secondaria di 2^a grado per l’a.s. 2008/2009, e di istituzione di un gruppo di lavoro tecnico per l’elaborazione, di una proposta di criteri per una organica revisione del piano di dimensionamento scolastico approvato con la D.C.R. n. 613 - 1208 del 25 gennaio 2000, al fine di renderlo più rispondente alle mutate esigenze del territorio, un gruppo di lavoro tecnico coordinato dalla Regione Piemonte Assessorato all’Istruzione;

l.r. n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” che all’art. 26 prevede la costituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa” con la finalità di elaborare proposte per gli interventi regionali;

considerato che:

ex D.P.R. 233/1998 la Regione ha approvato con D.C.R. n. 613 - 1208 del 25 gennaio 2000, in riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 e D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, il piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali, con le finalità di garantire l’efficace esercizio dell’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa prevista dall’articolo 21 della legge 59/1997, nonché di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, tali da favorire l’esercizio del diritto all’istruzione;

ex art. 26 della l.r. n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” con D.P.G.R. n. 27 del 27/2/2008 sono stati nominati i componenti della “Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;

la Conferenza si è riunita il 27 maggio 2008 per discutere la proposta, elaborata dal citato Gruppo tecnico di lavoro sui “Criteri per l’organica revisione del piano di dimensionamento scolastico a.s. 2009/2010” ed ha condiviso tale proposta riportata nell’allegato A della presente deliberazione di cui è parte integrante.

Il contesto di riferimento per l’a.s. 2009/2010 non è mutato in quanto si è in attesa di emanazione di disposizioni nel merito da parte del neo eletto Ministro della Pubblica Istruzione e che pertanto è stata manifestata la necessità di non procedere ad alcuna autorizzazione di nuovi indirizzi ordinamentali per la scuola secondaria di 2^a grado;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare, con riferimento alla normativa vigente e per le motivazioni citate in premessa i “Criteri per l’organica revisione del piano di dimensionamento scolastico a.s. 2009/2010” condivisi dalla “Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa” - riunitasi il 27

maggio 2008 - e riportati nell’allegato A della presente deliberazione di cui è parte integrante;

- di non procedere, per l’a.s. 2009/2010 e per le motivazioni citate in premessa, ad alcuna autorizzazione di nuovi indirizzi ordinamentali per la scuola secondaria di 2^a grado.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Criteri per l’organica revisione del piano di dimensionamento scolastico elaborati dal Gruppo di lavoro tecnico costituito con D.G.R. n.45-6257 del 25/06/2007

Premessa

I criteri costituiscono la base per un riordino dell’offerta formativa su tutto il territorio, pur considerando prioritari gli interventi sulle situazioni di sottodimensionamento.

Il Gruppo di Lavoro ha elaborato i criteri per tutti gli ordini di scuola, partendo dalle premesse sottoelencate:

- mantenere inalterato il numero complessivo delle Autonomie
- le proposte devono scaturire da una riflessione condivisa dei vari soggetti che sono portatori di diverse esigenze in ambito locale;
- i limiti numerici che si propongono sono superiori a quelli definiti dalla legge perché, garantendo una maggiore stabilità, consentono una migliore gestione delle risorse umane e strumentali
- gli interventi devono favorire, da un lato, i rapporti delle Autonomie scolastiche con gli altri Enti, e, dall’altro, concorrere a ottimizzare l’erogazione sul territorio dei servizi accessori.

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1^a grado

Si intende intervenire gradualmente, con priorità sulle situazioni in cui le autonomie scolastiche si trovino in situazione di sottodimensionamento, istituendo, ove possibile, Istituti Comprensivi, per gli alunni dai tre ai quattordici anni.

Questa esigenza è ampiamente condivisa e coerente con le linee date dal Ministro e dall’Assessore Regionale e supportata da considerazioni di tipo pedagogico-didattico oltre che da motivazioni gestionali e amministrative.

Fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa e dalle deliberazioni del Consiglio regionale (n. 492-10965 del 22/9/1998 e n. 541-6876 del 27/5/1999), si interverrà inizialmente sulle Autonomie che nell’anno scolastico 2007/2008 e nell’anno scolastico 2008/2009 abbiano registrato una popolazione scolastica sottodimensionata, valutando la possibilità di costituire Istituti comprensivi con

1. popolazione scolastica di norma tra i 600 e i 900 alunni;
2. composizione il più possibile equilibrata tra le classi di scuola per l'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per garantire un'ottimale distribuzione dell'offerta formativa sul territorio.

Scuole Secondarie di II° grado

I criteri per la scuola secondaria superiore sono stati formulati tenendo conto del periodo di transizione che la scuola sta attraversando:

- prolungamento dell'obbligo
- novità che riguardano l'istruzione tecnica e professionale, la formazione professionale, la costituzione dei poli formativi e del segmento post-secondario
- le indicazioni di riduzione del numero di indirizzi.

I criteri seguenti non sono stati elencati seguendo un ordine di priorità, pertanto, nella predisposizione del piano di dimensionamento, dovranno essere considerati in una **visione sistemica**, valutando da un lato il sottodimensionamento e dall'altro le possibili eventuali nuove istituzioni.

- **Affinità e/o complementarietà degli indirizzi degli istituti che si accorpano rispetto alla filiera formativa o economica.**

L'esperienza pregressa dimostra che gli istituti di istruzione superiore derivanti dalla fusione tra scuole con indirizzi molto diversi tra loro, hanno avuto maggiore difficoltà ad integrarsi in un progetto ed in una gestione unitaria.

- **Diffusione dell'offerta formativa tenendo conto di ambiti funzionali, flussi di mobilità volontari o indotti, sistema dei trasporti, patrimonio edilizio e condizioni territoriali.**

La finalità è quella di garantire a tutti gli studenti una pari opportunità di scelta.

- **Valorizzazione delle specifiche caratteristiche socio-economiche del territorio e dei fabbisogni professionali del sistema produttivo.**

Gli istituti che garantiscono un'offerta particolare nella Regione e che molte volte hanno anche una valenza interregionale, devono essere presi in considerazione con una riflessione che riguardi la loro specificità.

- **Nei nuovi interventi le autonomie dovranno assumere una dimensione tendenzialmente non inferiore a 700 alunni e non superiore a 1500.**

La dimensione è una condizione che permette di offrire un servizio più ampio ed articolato, caratterizzato da stabilità del corpo docente, dalla presenza di professionalità diversificate, da un rapporto efficace con gli enti locali, e da una gestione proficua delle risorse umane e strumentali.

Quando gli istituti superano la soglia critica è complesso mantenere l'unitarietà del progetto educativo, la condivisione e l'attenzione al singolo studente

Educazione degli adulti ed educazione permanente.

Si ribadisce l'importanza dell'educazione permanente e dell'educazione per gli adulti nell'attuale situazione sociale ed economica che riporta molti adulti in istruzione/formazione e presenta una grande richiesta di istruzione specifica da parte degli stranieri.

La riorganizzazione dei CTP e dei serali risponde alla necessità di realizzare gli obiettivi strategici di

- arricchire le opportunità di apprendimento durante tutto l'arco della vita;

- innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, anche per dare una risposta alla strategia di Lisbona,

- creare sul piano operativo/gestionale un sistema specifico per l'istruzione degli adulti, non più dipendente da altri ordini di scuola e pertanto più libero di adottare modalità proprie di intervento.

La Regione intende, nell'anno scolastico 2009/2010, dare applicazione a quanto previsto nel DM 25/10/2007 in attuazione del comma 632 della Legge Finanziaria 2007 e a completamento di quanto disposto, in prima applicazione nell'anno 2008/2009, costituendo, un numero congruo di CPIA

- previo accordo con le Province,
- sentite le esigenze specifiche dell'utenza e dei territori,

- in prosecuzione delle esperienze già avviate,
- tenendo conto della distribuzione sul territorio dell'attuale offerta e della sua specificità.,

- considerando lo sviluppo dei Corsi Serali, dei corsi Polis e delle altre tipologie di rientro in formazione.

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2008, n. 26-9035

L.R. 40/1998 - Fase di valutazione della procedura di VIA e contestuale valutazione di incidenza, relative al progetto "Adeguamento sezioni di deflusso corsi demaniali . Trino - Nuovo canale scolmatore" nei comuni di Trino (VC), Morano sul Po (AL) e Camino (AL), presentato dal comune di Trino - Giudizio di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza comprensivo delle autorizzazioni coordinate.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza favorevole per la ZPS (Zona di Protezione Speciale) IT1180005 denominata "Ghiaia grande", comprensivi delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto "Adeguamento sezioni di deflusso corsi demaniali (alvei e attraversamenti). Trino - Nuovo canale scolmatore", localizzato nei comuni di Trino (VC), Morano sul Po (AL) e Camino (AL), presentato dal comune di Trino (VC) per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa;

- di condizionare l'efficacia del presente provvedimento all'osservanza di tutte le prescrizioni e le raccomandazioni dettagliatamente descritte nella premessa, che si intendono integralmente richiamate;

– di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 della l.r.40/1998, il presente provvedimento ricomprende le seguenti autorizzazioni rese, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, all'interno della conferenza di servizi dalle autorità competenti alla loro emanazione:

- nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904;
- autorizzazione di compatibilità con l'equilibrio idrogeologico del territorio ai sensi della l.r. 45/1989;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- di dare atto che il progetto è stato redatto in accordo con i criteri che regolano l'utilizzo delle risorse programmate per il finanziamento;
- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9 della l.r. 40/1998;
- di stabilire altresì che il proponente comunichi all'ARPA competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo;
- di affidare all'ARPA Piemonte, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98 la verifica di ottemperanza del progetto alle prescrizioni ambientali contenute nella presente deliberazione, nonché il controllo della loro attuazione nella fase realizzativa dell'opera.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Deliberazione del Consiglio Regionale 10 giugno 2008, n. 171 – 26173

Modifiche allo Statuto della Fondazione Film Commission Torino Piemonte.

è contenuto nell'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegati

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale del Piemonte

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 556 – 11466 del 21 settembre 1999, con la quale è stato approvato lo Statuto della Fondazione Film Commission Torino Piemonte;

considerato che la Fondazione Film Commission Torino Piemonte, ente per la promozione e l'incentivazione della produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva sul territorio piemontese, è stata formalmente costituita il 20 luglio 2000, su iniziativa dei soci fondatori Città di Torino e Regione Piemonte;

considerato che il progressivo potenziamento delle attività della Fondazione, il suo crescente e autorevole ruolo in ambito nazionale, nonché le nuove competenze che essa si appresta a rivestire sul versante dell'intervento nel settore della produzione cinematografica, rendono urgente una revisione dell'assetto organizzativo e istituzionale della Fondazione stessa e, conseguentemente, un aggiornamento del suo Statuto;

visto l'articolo 13 dello Statuto della Fondazione, in base al quale le eventuali modificazioni di carattere formale dello Statuto sono oggetto di deliberazione della Giunta regionale e della Giunta comunale, mentre le eventuali modificazioni di carattere sostanziale dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono oggetto di deliberazione da parte del Consiglio regionale del Piemonte e del Consiglio comunale della Città di Torino;

preso atto che in data 18 giugno 2007 il Consiglio di Amministrazione della Film Commission ha approvato una proposta di modifica dello Statuto, avente carattere di revisione sostanziale e complessiva del testo attualmente in vigore, e che successivamente il testo dello Statuto è stato sottoposto a nuove modificazioni, approvate da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 17 dicembre 2007;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 53–6439 del 17 luglio 2007 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

acquisito il parere della VI Commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 10 gennaio 2008

delibera

- di approvare le modifiche dello Statuto della Fondazione Film Commission Torino Piemonte, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), al fine di aggiornare l'assetto organizzativo e istituzionale della Fondazione stessa;

- di dare atto che il nuovo testo coordinato dello Statuto della Fondazione Film Commission Torino Piemonte, così come risultante a seguito dell'inserimento delle modifiche proposte,

Allegato A)

Modifiche allo Statuto della Fondazione
Film Commission Torino – Piemonte

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2. (*Sede*)

La Fondazione ha sede nel territorio del Comune di Torino.
L'eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del
Comune di Torino è deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.”.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. (*Finalità*)

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di
promuovere e sostenere la produzione di opere
cinematografiche e altresì promuovere la cultura e l'arte
cinematografica in Piemonte.

Nel quadro delle sue finalità la Fondazione svolge attività di
sostegno a produzioni cinematografiche, televisive e
audiovisive che siano girate in tutto o in parte in Piemonte.

Il sostegno consiste nella prestazione di servizi, nella
fornitura di beni o in altre utilità destinate ad agevolare le
produzioni cinematografiche e nell'eventuale attribuzione di
somme di denaro.

La Fondazione può altresì istituire premi di qualsivoglia
natura da attribuire a sceneggiatori, registi e/o a società di
produzione e/o di distribuzione. La Fondazione individua le
procedure di attribuzione dei premi, stabilendo criteri e
modalità di partecipazione e criteri e modalità di valutazione.

La Fondazione agisce altresì nel campo dello sviluppo e della
diffusione della cultura cinematografica in Piemonte
mediante la promozione di convegni, seminari, studi,
ricerche, corsi, conferenze.

La Fondazione può concorrere a realizzare corsi e attività
formative e di aggiornamento nel settore delle professioni
legate all'industria cinematografica e audiovisiva.

La Fondazione può assumere, al solo scopo di investimento,
interessenze e partecipazioni in società, consorzi o imprese
aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi
con le proprie finalità; può inoltre compiere qualsiasi
operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e
commerciale che sia funzionale e connessa o anche solo utile,
sia direttamente che indirettamente al raggiungimento dei
propri fini istituzionali.”.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (*Patrimonio*)

Il patrimonio necessario per garantire il funzionamento della
Fondazione viene assicurato dai Fondatori, anche attraverso
eventuali incrementi.

Il patrimonio della Fondazione può essere costituito:

- dai beni immobili, mobili, ivi comprese interessenze e partecipazioni in società, consorzi o imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi con le proprie finalità istituzionali, e somme che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte dei Fondatori, di Enti pubblici e di soggetti privati;
- dai contributi annuali versati dai Fondatori e dai Sostenitori;
- dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

Fatta salva l'esclusione del fondo di dotazione iniziale
indisponibile e di eventuali ulteriori quote espressamente
dichiarate indisponibili dal donante, in caso di donazione, e/o
dal Consiglio di Amministrazione, il patrimonio, come

indicato nell'atto costitutivo e come ulteriormente
incrementato, e i contributi ed elargizioni corrisposti da
soggetti pubblici e privati, hanno il fine di garantire il
funzionamento della Fondazione e la realizzazione dei suoi
scopi.

Il patrimonio può essere altresì utilizzato, su delibera del
Consiglio di Amministrazione, in caso di eventuale disavanzo
di gestione, fatti salvi i casi di indisponibilità di cui al comma
precedente.”.

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (*Organi*)

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione,
- il Vice Presidente,
- il Consiglio di Amministrazione,
- l'Assemblea dei Sostenitori,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.”.

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (*Presidente – Vice Presidente*)

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti
un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica
quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del
bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e
possono essere rieletti; nomina inoltre un Segretario che potrà
anche essere persona non facente parte del Consiglio di
Amministrazione.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della
Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esercita altresì tutti i poteri attinenti l'ordinaria
amministrazione della stessa, ivi compreso quello di
nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione e l'Assemblea dei Sostenitori, cura
l'esecuzione delle deliberazioni, adotta in caso di urgenza
ogni provvedimento che si renda necessario od anche soltanto
opportuno per la vita e l'attività della Fondazione,
sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prima riunione successiva alla data in
cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il Presidente può delegare tali compiti in tutto od in parte al
Vice Presidente ed in sua assenza od impedimento le sue
attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
L'attestazione dell'assenza e/o impedimento del Presidente
sarà di volta in volta effettuata dal medesimo Vice
Presidente.”.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8. (*Consiglio di Amministrazione*)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di
cinque a un massimo di sei consiglieri, secondo la seguente
articolazione:

- l'Assessore regionale alla Cultura in carica pro-tempore;
- l'Assessore comunale alla Cultura in carica pro-tempore;
- tre esperti in materia, di cui due nominati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale, e uno nominato dal Comune di Torino;
- un rappresentante dell'Assemblea dei Sostenitori.

I consiglieri durano in carica quattro esercizi, fatta eccezione
per il rappresentante dell'Assemblea dei Sostenitori che scade
all'approvazione del Bilancio consuntivo, e scadono alla data
di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio
della loro carica e sono rieleggibili.

I Fondatori e l'Assemblea dei Sostenitori, ciascuno per
quanto di sua competenza, provvedono a sostituire entro 30

giorni il componente del Consiglio di Amministrazione che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno tre consiglieri ne facciano richiesta scritta al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione delle materie da trattare.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere attuata anche a mezzo di telegramma o telefax almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente riunito anche in assenza di convocazione, purché siano presenti tutti i membri che lo compongono e tutti i membri del Collegio dei Revisori e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli Assessori alla Cultura possono delegare la presenza alle riunioni del Consiglio a persona provvista di delega indirizzata al Presidente della Fondazione che specifichi la data della riunione del Consiglio oggetto della delega e eventuali limiti nell'esercizio della stessa.

Qualora sussista un giustificato motivo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo che per eventuali, specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 9 ultimo comma, ai componenti esperti di cui al comma 1. In tal caso, il Consiglio delibera contestualmente la natura, la durata e il compenso dell'incarico affidato.

Il Consiglio di Amministrazione ove lo ritenga opportuno può invitare alle sue riunioni uno o più consulenti esterni.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione verrà redatto dal Segretario il relativo verbale che, da lui sottoscritto unitamente al Presidente, verrà inserito in apposito libro conservato presso la sede della Fondazione ove ogni membro dell'Organo Amministrativo e del Collegio dei Revisori dei Conti potrà prenderne liberamente visione.”.

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (*Poteri del Consiglio di Amministrazione*)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, in via meramente esemplificativa:

a) entro il trenta novembre di ogni anno approva il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo

all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno; i progetti di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte del Consiglio d'Amministrazione, nonché la versione finale del Bilancio preventivo e consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati ai Soci Fondatori. Il Presidente è tenuto altresì a trasmettere ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;

b) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; inoltre, in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, il Presidente o chi da lui delegato, illustrerà le linee strategiche e i risultati ottenuti alla Commissione consiliare preposta;

c) delibera in merito alle modalità di adesione dei Soci sostenitori, stabilendo la quota minima di contributo annuale richiesta per l'ammissione e per la permanenza nell'Assemblea dei Sostenitori;

d) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

e) provvede alla scelta dei consulenti esterni;

f) provvede alla definizione e all'aggiornamento dell'assetto organizzativo della Fondazione, anche con la eventuale nomina di responsabili di settori di attività in cui la Fondazione si articola, in coerenza con i propri fini istituzionali e con gli obiettivi strategici ritenuti prioritari;

g) provvede alla nomina del Direttore, del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

i) delibera le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre ai soci fondatori.”.

Dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 9 bis. (*Assemblea dei Sostenitori*)

L'Assemblea dei Sostenitori (d'ora in avanti, per brevità, definita “Assemblea”) è composta dai soggetti, pubblici e privati, che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore alla quota stabilita nel presente articolo. In caso di apporti non pecuniari, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Consiglio di Amministrazione, che si esprime con specifica deliberazione motivata.

La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione conferisce a ciascun Sostenitore il diritto di voto nell'Assemblea, nella misura indicata nel presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione determina una volta all'anno la misura minima del contributo richiesto ai Sostenitori.

Ogni Sostenitore interviene all'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato provvisto di delega scritta. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe.

Ciascun Sostenitore ha diritto a un voto ogni 10.000,00 (diecimila) Euro di valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso.

L'Assemblea delibera ogni anno sulla nomina del proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno

diritto i Sostenitori aderenti alla Fondazione e in regola con il versamento della quota annuale.

Le delibere sono validamente assunte, salvo quanto stabilito nel precedente comma, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Sostenitori presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.

L'Assemblea viene convocata in ogni caso non oltre trenta giorni prima della scadenza del consigliere di amministrazione nominato dall'Assemblea, al fine di procedere alla nuova nomina.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali rappresentanti dei Sostenitori almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Consiglio di Amministrazione precisa in ogni convocazione il numero di voti spettanti a ciascun Sostenitore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o da altro consigliere da lui delegato, che nomina un segretario verbalizzatore.

L'Assemblea può elaborare proposte e formulare pareri e rilievi atti al raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione da presentare al Consiglio di Amministrazione per il tramite dei propri rappresentanti.”.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10. (*Direttore*)

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e collabora all'attuazione delle sue deliberazioni. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa. Collabora ad individuare ed indicare le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità istituzionali, formulando proposte al Consiglio di Amministrazione ed esprimendo pareri sulle materie e questioni cui venga richiesto. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, sotto la direzione del Presidente e nell'ambito dei poteri conferitigli da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e possono essergli altresì attribuite procure attinenti la rappresentanza della Fondazione.”.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. (*Collegio dei Revisori dei Conti*)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri che dovranno necessariamente appartenere all'Albo dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992 e dei quali due saranno nominati dalla Regione Piemonte e uno dalla Città di Torino. I componenti del Collegio sceglieranno al proprio interno il Presidente.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori redigono regolare verbale delle operazioni da essi svolte.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui debbono essere invitati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica ed i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti del Collegio percepiscono un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.”

L'art. 12 è abrogato.

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13. (*Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione*)

Le eventuali modificazioni di carattere formale del presente Statuto sono oggetto di Deliberazione della Giunta Regionale e della Giunta Comunale.

Le eventuali modificazioni di carattere sostanziale dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono oggetto di Deliberazione da parte del Consiglio Regionale del Piemonte e del Consiglio Comunale della Città di Torino.

Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione viene devoluto ad altra Fondazione o Associazione Culturale avente scopi analoghi, operante principalmente a Torino.

Qualora sia impossibile individuare enti o associazioni aventi scopi analoghi, il patrimonio restante viene devoluto in parti uguali agli Enti fondatori di cui all'art. 1. La scelta dell'ente viene decisa dagli organi indicati al secondo comma del presente articolo.”.

Allegato B)

Statuto della Fondazione
Film Commission Torino - Piemonte

(Testo coordinato)

Art. 1. (*Denominazione*)

Su iniziativa della Regione Piemonte e del Comune di Torino è costituita la "Fondazione Film Commission Torino-Piemonte".

Art. 2. (*Sede*)

La Fondazione ha sede nel territorio del comune di Torino. L'eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del Comune di Torino è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

Art. 3. (*Finalità*)

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche e altresì promuovere la cultura e l'arte cinematografica in Piemonte.

Nel quadro delle sue finalità la Fondazione svolge attività di sostegno a produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive che siano girate in tutto o in parte in Piemonte.

Il sostegno consiste nella prestazione di servizi, nella fornitura di beni o in altre utilità destinate ad agevolare le produzioni cinematografiche e nell'eventuale attribuzione di somme di denaro.

La Fondazione può altresì istituire premi di qualsivoglia natura da attribuire a sceneggiatori, registi e/o a società di produzione e/o di distribuzione. La Fondazione individua le procedure di attribuzione dei premi, stabilendo criteri e modalità di partecipazione e criteri e modalità di valutazione. La Fondazione agisce altresì nel campo dello sviluppo e della diffusione della cultura cinematografica in Piemonte mediante la promozione di convegni, seminari, studi, ricerche, corsi, conferenze.

La Fondazione può concorrere a realizzare corsi e attività formative e di aggiornamento nel settore delle professioni legate all'industria cinematografica e audiovisiva.

La Fondazione può assumere, al solo scopo di investimento, interessenze e partecipazioni in società, consorzi o imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi con le proprie finalità; può inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale che sia funzionale e connessa o anche solo utile, sia direttamente che indirettamente al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 4. (*Patrimonio*)

Il patrimonio necessario per garantire il funzionamento della Fondazione viene assicurato dai Fondatori, anche attraverso eventuali incrementi.

Il patrimonio della Fondazione può essere costituito:

- dai beni immobili, mobili, ivi comprese interessenze e partecipazioni in società, consorzi o imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi con le proprie finalità istituzionali, e somme che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte dei Fondatori, di Enti pubblici e di soggetti privati;
- dai contributi annuali versati dai Fondatori e dai Sostenitori;
- dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

Fatta salva l'esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile e di eventuali ulteriori quote espressamente

dichiarate indisponibili dal donante, in caso di donazione, e/o dal Consiglio di Amministrazione, il patrimonio, come indicato nell'atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, e i contributi ed elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati, hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi.

Il patrimonio può essere altresì utilizzato, su delibera del Consiglio di Amministrazione, in caso di eventuale disavanzo di gestione, fatti salvi i casi di indisponibilità di cui al comma precedente.

Art. 5. (*Attività*)

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con ogni contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e con le rendite del suo patrimonio. Durante la vita della Fondazione è in ogni caso vietato distribuire ai Fondatori, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione indicati all'art. 3 del presente statuto.

Art. 6. (*Organi*)

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione,
- il Vice Presidente,
- il Consiglio di Amministrazione,
- l'Assemblea dei Sostenitori,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7. (*Presidente – Vice Presidente*)

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti; nomina inoltre un Segretario che potrà anche essere persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente esercita altresì tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Sostenitori, cura l'esecuzione delle deliberazioni, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che si renda necessario od anche soltanto opportuno per la vita e l'attività della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il Presidente può delegare tali compiti in tutto od in parte al Vice Presidente ed in sua assenza od impedimento le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. L'attestazione dell'assenza e/o impedimento del Presidente sarà di volta in volta effettuata dal medesimo Vice Presidente.

Art. 8. (*Consiglio di Amministrazione*)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sei consiglieri, secondo la seguente articolazione:

- l'Assessore regionale alla Cultura in carica pro-tempore;
- l'Assessore comunale alla Cultura in carica pro-tempore;
- tre esperti in materia, di cui due nominati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale, e uno nominato dal Comune di Torino;
- un rappresentante dell'Assemblea dei Sostenitori.

I consiglieri durano in carica quattro esercizi, fatta eccezione per il rappresentante dell'Assemblea dei Sostenitori che scade all'approvazione del Bilancio consuntivo, e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Fondatori e l'Assemblea dei Sostenitori, ciascuno per quanto di sua competenza, provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di Amministrazione che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione delle materie da trattare.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere attuata anche a mezzo di telegramma o telefax almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente riunito anche in assenza di convocazione, purché siano presenti tutti i membri che lo compongono e tutti i membri del Collegio dei Revisori e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli Assessori alla Cultura possono delegare la presenza alle riunioni del Consiglio a persona provvista di delega indirizzata al Presidente della Fondazione che specifichi la data della riunione del Consiglio oggetto della delega e eventuali limiti nell'esercizio della stessa.

Qualora sussista un giustificato motivo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo che per eventuali, specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 9 ultimo comma, ai componenti esperti di cui al comma 1. In tal caso, il Consiglio delibera contestualmente la natura, la durata e il compenso dell'incarico affidato.

Il Consiglio di Amministrazione ove lo ritenga opportuno può invitare alle sue riunioni uno o più consulenti esterni.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione verrà redatto dal Segretario il relativo verbale che, da lui sottoscritto unitamente al Presidente, verrà inserito in apposito libro conservato presso la sede della Fondazione ove ogni membro dell'Organo Amministrativo e del Collegio dei Revisori dei Conti potrà prenderne liberamente visione.

Art. 9. (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, in via meramente esemplificativa:

- a) entro il trenta novembre di ogni anno approva il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno; i progetti di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte del Consiglio d'Amministrazione, nonché la versione finale del Bilancio preventivo e consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati ai Soci Fondatori. Il Presidente è tenuto altresì a trasmettere ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;
- b) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; inoltre, in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, il Presidente o chi da lui delegato, illustrerà le linee strategiche e i risultati ottenuti alla Commissione consiliare preposta;
- c) delibera in merito alle modalità di adesione dei Soci sostenitori, stabilendo la quota minima di contributo annuale richiesta per l'ammissione e per la permanenza nell'Assemblea dei Sostenitori;
- d) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- e) provvede alla scelta dei consulenti esterni;
- f) provvede alla definizione e all'aggiornamento dell'assetto organizzativo della Fondazione, anche con la eventuale nomina di responsabili di settori di attività in cui la Fondazione si articola, in coerenza con i propri fini istituzionali e con gli obiettivi strategici ritenuti prioritari;
- g) provvede alla nomina del Direttore, del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- i) delibera le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre ai soci fondatori.

Art. 9 bis. (Assemblea dei Sostenitori)

L'Assemblea dei Sostenitori (d'ora in avanti, per brevità, definita "Assemblea") è composta dai soggetti, pubblici e privati, che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore alla quota stabilita nel presente articolo. In caso di apporti non pecuniari, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Consiglio di Amministrazione, che si esprime con specifica deliberazione motivata.

La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione conferisce a ciascun Sostenitore il diritto di voto nell'Assemblea, nella misura indicata nel presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione determina una volta all'anno la misura minima del contributo richiesto ai Sostenitori.

Ogni Sostenitore interviene all'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato provvisto di delega scritta. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe.

Ciascun Sostenitore ha diritto a un voto ogni 10.000,00 (diecimila) Euro di valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso.

L'Assemblea delibera ogni anno sulla nomina del proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Sostenitori aderenti alla Fondazione e in regola con il versamento della quota annuale.

Le delibere sono validamente assunte, salvo quanto stabilito nel precedente comma, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Sostenitori presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.

L'Assemblea viene convocata in ogni caso non oltre trenta giorni prima della scadenza del consigliere di amministrazione nominato dall'Assemblea, al fine di procedere alla nuova nomina.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali rappresentanti dei Sostenitori almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Consiglio di Amministrazione precisa in ogni convocazione il numero di voti spettanti a ciascun Sostenitore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o da altro consigliere da lui delegato, che nomina un segretario verbalizzatore.

L'Assemblea può elaborare proposte e formulare pareri e rilievi atti al raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione da presentare al Consiglio di Amministrazione per il tramite dei propri rappresentanti.

Art. 10. (Direttore)

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e collabora all'attuazione delle sue deliberazioni. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa. Collabora ad individuare ed indicare le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità istituzionali, formulando proposte al Consiglio di Amministrazione ed esprimendo pareri sulle materie e questioni cui venga richiesto. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, sotto la direzione del Presidente e nell'ambito dei poteri conferitigli da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e possono essergli altresì attribuite procure attinenti la rappresentanza della Fondazione.

Art. 11. (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri che dovranno necessariamente appartenere all'Albo dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992 e dei quali due saranno nominati dalla Regione Piemonte e uno dalla Città di Torino. I componenti del Collegio sceglieranno al proprio interno il Presidente.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori redigono verbale delle operazioni da essi svolte.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui debbono essere invitati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica ed i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti del Collegio percepiscono un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

Art. 12. (abrogato)

Art. 13. (Modifiche dello Statuto e scioglimento della Fondazione)

Le eventuali modificazioni di carattere formale del presente Statuto sono oggetto di Deliberazione della Giunta Regionale e della Giunta Comunale.

Le eventuali modificazioni di carattere sostanziale dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono oggetto di Deliberazione da parte del Consiglio Regionale del Piemonte e del Consiglio Comunale della Città di Torino.

Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione viene devoluto ad altra Fondazione o Associazione Culturale avente scopi analoghi, operante principalmente a Torino.

Qualora sia impossibile individuare enti o associazioni aventi scopi analoghi, il patrimonio restante viene devoluto in parti uguali agli Enti fondatori di cui all'art. 1. La scelta dell'ente viene decisa dagli organi indicati al secondo comma del presente articolo.

Art. 14. (Riconoscimento)

La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica privata.

Art. 15. (Foro competente)

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Art. 16. (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

(omissis)

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 20 giugno 2008, prot. n. 12077/DA1701

Comune di Romagnano Sesia (No) Soc. Sviluppo srl – Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del dlgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 17.6.2008

(omissis)

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

delibera

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta della Soc. Sviluppo S.r.l. per l'attivazione di un centro commerciale sequenziale tipologia G-CC1 con superficie di vendita di mq. 2739, settore alimentare e non alimentare in localizzazione L2 (DCR n. 59/06 art. "Ulteriori disposizioni") ubicato in Via Novara SP 299, tramite l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura extralimentare "attiva e operante" di mq. 659 e la modifica della struttura distributiva da M-SE2 a centro commerciale G-CC1, avente le seguenti caratteristiche:

- a) superficie di vendita Mq. 2739 composto da:
- 1 media struttura M-SAM3 mq. 1080
 - 1 media struttura M-SE2 mq. 659
 - 1 media struttura M-SE3 mq. 1000

- b) superficie complessiva del centro commerciale mq. 3805
- c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive grande struttura centro commerciale (G-CC1) di mq. 2739, che deve essere: non inferiore a mq. 3978 pari a posti auto n. 153 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;
- d) aree carico-scarico merci mq. 384

2. subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- all'indicazione del nominativo del preposto alla vendita dei generi alimentari;
- alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Società Sviluppo srl alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 15 c. 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di Euro 37748,29 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente.

La somma, sulla base dei criteri di cui agli artt. 2, 4, 5, 6, 7 della DGR n. 21-4844/2006, è ripartita come segue:

Comune sede d'intervento	Totale
ROMAGNANO SESIA	16986,73
Comuni contermini	
Cavallirio	3544,66
Fontaneto d'Agogna	4051,04
Gattinara (Vc)	2025,52
Gemme	3544,66
Prato sesia	4051,04
Serravalle Sesia (Vc)	3544,66

Dovrà altresì contenere l'obbligazione, alla corresponsione dell'onere aggiuntivo da parte della Soc. Sviluppo srl ai comuni beneficiari, all'attivazione del centro commerciale sequenziale

3. di prescrivere che:

- l'insediamento commerciale deve essere diviso da viabilità pubblica, acquisita quale urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) della LR 56/77 smi, dagli altri insediamenti commerciali autorizzati e/o autorizzandi insistenti all'interno della stessa localizzazione L2
- tutte le opere viarie previste in progetto dovranno essere realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l'attivazione della struttura commerciale. Tali opere consistono in:
 - accorpamento degli accessi diretti dalla SP 299 al centro commerciale in un unico accesso dotato di

corsia di decelerazione, delle dimensioni da concordare con la Provincia di Novara; non dovranno essere realizzate uscite dirette sulla SP 299;

- realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la SP 299, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Bergamotto, entro l'attivazione complessiva del centro commerciale, secondo le prescrizioni che verranno stabilite dalla Provincia.

Le opere dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli enti competenti.

4. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Romagnano Sesia (NO) in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di centoventi giorni a decorrere dal 28.4.2008, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale al commercio

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione ed interventi dei
Settori Commerciali
Patrizia Vernoni

COMUNICATI

Comunicato della Giunta Regionale

Designazione di tre rappresentanti della Regione in seno alla Commissione Regionale per l'Artigianato. Presentazione candidature

Si comunica che la Giunta regionale, nelle procedure previste per il rinnovo della Commissione Regionale per l'Artigianato, deve provvedere alla designazione di tre rappresentanti della Regione, di cui almeno uno con esperienza in materia giuridica, da inserire in seno alla Commissione Regionale per l'Artigianato ai sensi della lett. b), comma 1, art. 50 della L.R. n. 21/97 e s.m.i.

La Commissione Regionale per l'Artigianato è costituita con determinazione del responsabile della Direzione regionale competente per materia e dura in carica cinque anni (art. 51 L.R. n. 21/97 e s.m.i.).

Le funzioni e la composizione della Commissione sono stabilite ai sensi degli artt. 49 e 50 della L.R. n. 21/97 e s.m.i.

Ai componenti della Commissione è riconosciuto un gettone di presenza determinato dall'art. 64 della L.R. 21/97 per ogni seduta giornaliera e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i funzionari regionali (art. 64 della L.R. n. 21/97 e s.m.i.).

Per la scelta dei nominativi da designare la Giunta regionale si atterrà ai criteri di carattere generale assunti con propria deliberazione n. 154-2944 del 06/11/1995 consistenti nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze professionali e lavorative pregresse, con riferimento alla carica da ricoprire.

Le candidature devono essere personalmente presentate (dal lunedì al venerdì con orario 9.00 – 12.00) ovvero spedite a mezzo posta raccomandata ovvero ancora inviate tramite fax **entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente comunicato a:**
Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato – Via Pisano, 6 – 10152 Torino (fax: 011/432.5170).

Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata.

Qualora l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L'istanza di candidatura deve contenere il *curriculum* personale del candidato da cui risultino, oltre ai dati anagrafici:

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze in campo giuridico (lett. b, comma 1, art. 50 della L.R. n. 21/97 s.m.i.);
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla istanza di candidatura devono altresì pervenire la dichiarazione di disponibilità alla nomina e la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità e/o cause ostative o l'impegno a rimuoverle.

La sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza dei dipendenti dell'ufficio competente a riceverla; del pari non occorre autenticazione se la candidatura è accompagnata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 del D.P.R. 445/2000. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Sui dati contenuti nella dichiarazione la Regione in qualsiasi momento può effettuare verifiche ed accertamenti d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali comunicati sono utilizzati al solo scopo di procedere alla nomina di tre rappresentanti della Regione, di cui almeno uno con esperienza in materia giuridica, da inserire in seno alla Commissione Regionale per l'Artigianato ai sensi della lett. b), comma 1, art. 50 della L.R. n. 21/97 e s.m.i. e sono raccolti presso il Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato.

La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l'impossibilità di procedere alla nomina in seno alla Commissione Regionale per l'Artigianato. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Ogni informazione potrà essere richiesta al Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato, Via Pisano, 6 – Torino (Tel. 011/432.3980 Dott.ssa Magnino).

Ai sensi della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, il responsabile del procedimento viene identificato nel Direttore della Direzione Attività Produttive.

La Presidente della Giunta Regionale
Mercedes Bresso

Comunicazione della Direzione OO.PP.

Settore Protezione civile

Controllo a campione Zona sismica 3 – scad. trimestre 23-04-2007 - Estrazione dell' 11-07-07 -

Elenco dei nominativi dei Committenti e dei Soggetti intervenuti nella progettazione ed esecuzione delle opere, nonché degli esiti dei controlli a campione effettuati previo istruttoria tecnica dell'Arpa Piemonte – Servizio Sismico di Pinerolo.

La presente pubblicazione viene effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale 12 Marzo 1985 e relativa D.G.R. attuativa del 21/03/85 n. 49 – 42336, nonché delle D.G.R. 17 novembre 2003 n. 61-11017 e 23 dicembre 2003, n. 64-11402 e relativa Circolare esplicativa P.G.R. 27 Aprile 2004 n. 1/DOP.

Comune di Bussoleno (TO)

Committente : sigg.ri Rubini Claudio e Pognante Carmen
Progettista Arch. Prats Pietro
D.L. strutturali : Arch. Prats Pietro
Progettista architettonico : Geom. Jannon Corrado
D.L. architettonico : Arch. Prats Pietro
Costruttore : Edil-Blok di Scitano Francesco

Esito : Positivo

Comune di Cervasca (CN)

Committente : sig. ra Parola Pietro
 Progettista Dutto Ing. Ezio - Cervasca
 D.L. strutturali : Dutto Ing. Ezio - Cervasca
 Progettista architettonico : Re geom. Silvio - Cervasca
 D.L. architettonico : Re geom. Silvio - Cervasca
 Costruttore : Danele Ruella S. Damiano d'Asti

Esito : Positivo

Comune di Cervasca (CN)

Committente : sig. Revello Angelo Giovanni
 Progettista Dutto Ing. Ezio - Cervasca
 D.L. strutturali : Dutto Ing. Ezio - Cervasca
 Progettista architettonico : Re geom. Silvio - Cervasca
 D.L. architettonico : Re geom. Silvio - Cervasca
 Costruttore : Danele Ruella S. Damiano d'Asti

Esito : Positivo con prescrizioni

Ordinanza commissariale 25 giugno 2008, n. 1/DA14.00
Prima individuazione dei comuni danneggiati dall'evento del 29-30 maggio 2008.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza
 derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il
 Piemonte il 29 e 30 maggio 2008

(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683
 del 13/06/2008)

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
 Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 con la quale sono state
 emanate le prime disposizioni per affrontare l'emergenza e la
 ricostruzione dipendenti dall'evento alluvionale del 29-30
 maggio 2008 che ha interessato gran parte delle province di
 Torino e Cuneo;

considerato che l'art. 1, comma 1, della citata
 ordinanza n. 3683/2008 nomina la Presidente della Regione
 Piemonte quale Commissario delegato per il superamento
 dell'emergenza;

considerato che l'art. 1, comma 2 della citata ordinanza n.
 3683/2008 prevede che vengano individuati i territori
 comunali interessati dall'evento in oggetto;

vista la proposta di perimetrazione dei 162 comuni
 maggiormente danneggiati fornita dai Settori decentrati
 OO.PP. e difesa del suolo di Torino e Cuneo, condotta sulla
 base di una serie di criteri oggettivi in riferimento alla base di
 conoscenza alla data odierna;

preso atto che l'individuazione dei comuni da
 ritenersi maggiormente colpiti è stata condotta sulla base dei
 seguenti fattori:

significativi danni alle opere pubbliche, alle opere
 infrastrutturali, alle infrastrutture a rete, alle attività
 produttive industriali, agricole, zootecniche, agroindustriali,
 artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e di servizi,
 nonché al patrimonio edilizio privato;

DISPONE

che sono individuati ai sensi dei disposti dell'Ordinanza del

Presidente del consiglio dei ministri n. 3683 del 13 giugno
 2008, art1, comma 2 i seguenti comuni danneggiati
 dall'evento alluvionale del 29-30 maggio 2008.

Provincia di CUNEO

1 CN Acceglio
 2 CN Aisone
 3 CN Argentera
 4 CN Bagnolo Piemonte
 5 CN Barge
 6 CN Beinette
 7 CN Bellino
 8 CN Bernezzo
 9 CN Borgo San Dalmazzo
 10 CN Boves
 11 CN Brondello
 12 CN Brossasco
 13 CN Busca
 14 CN Canosio
 15 CN Caraglio
 16 CN Cardè
 17 CN Cartignano
 18 CN Casalgrasso
 19 CN Casteldelfino
 20 CN Castellar
 21 CN Castelmagno
 22 CN Cavallerleone
 23 CN Cavallermaggiore
 24 CN Celle di Macra
 25 CN Centallo
 26 CN Cervasca
 27 CN Costigliole Saluzzo
 28 CN Crissolo
 29 CN Cuneo
 30 CN Demonte
 31 CN Dronero
 32 CN Elva
 33 CN Entracque
 34 CN Envie
 35 CN Faule
 36 CN Fossano
 37 CN Frassino
 38 CN Gaiola
 39 CN Gambaasca
 40 CN Isasca
 41 CN Limone Piemonte
 42 CN Macra
 43 CN Marmora
 44 CN Martiniana Po
 45 CN Melle
 46 CN Moiola
 47 CN Montemale di Cuneo
 48 CN Monterosso Grana
 49 CN Moretta
 50 CN Oncino
 51 CN Ostanta
 52 CN Paesana
 53 CN Pagno
 54 CN Peveragno
 55 CN Piasco
 56 CN Pietraporzio
 57 CN Polonghera
 58 CN Pontechianale
 59 CN Pradlevés
 60 CN Prazzo
 61 CN Racconigi
 62 CN Revello
 63 CN Rifreddo
 64 CN Rittana

65 CN Roaschia
 66 CN Robilante
 67 CN Roccabruna
 68 CN Roccasparvera
 69 CN Roccavione
 70 CN Rossana
 71 CN Saluzzo
 72 CN Sambuco
 73 CN Sampeyre
 74 CN San Damiano Macra
 75 CN Sanfront
 76 CN Savigliano
 77 CN Stroppio
 78 CN Valdieri
 79 CN Valgrana
 80 CN Valloriate
 81 CN Venasca
 82 CN Vernante
 83 CN Vignolo
 84 CN Villar San Costanzo
 85 CN Vinadio

Provincia di TORINO

86 TO Ala di Stura
 87 TO Almese
 88 TO Angrogna
 89 TO Avigliana
 90 TO Balme
 91 TO Bardonecchia
 92 TO Bibiana
 93 TO Bobbio Pellice
 94 TO Borgone di Susa
 95 TO Bricherasio
 96 TO Bruzolo
 97 TO Bussoleno
 98 TO Campiglione Fenile
 99 TO Caprie
 100 TO Carignano
 101 TO Cavour
 102 TO Cesana Torinese
 103 TO Chialamberto
 104 TO Chianocco
 105 TO Chiomonte
 106 TO Chiusa san Michele
 107 TO Claviere
 108 TO Condove
 109 TO Cumiana
 110 TO Exilles
 111 TO Fenestrelle
 112 TO Garzigliana
 113 TO Giaglione
 114 TO Gravere
 115 TO Groscavallo
 116 TO Inverso Pinasca
 117 TO Lemie
 118 TO Lombriasco
 119 TO Luserna San Giovanni
 120 TO Lusernetta
 121 TO Massello
 122 TO Mattie
 123 TO Meana di Susa
 124 TO Mompantero
 125 TO Moncenisio
 126 TO Novalesa
 127 TO Oulx
 128 TO Perosa Argentina
 129 TO Perrero
 130 TO Pinasca
 131 TO Pinerolo

132 TO Pomaretto
 133 TO Porte
 134 TO Prapelato
 135 TO Prali
 136 TO Pramollo
 137 TO Rorà
 138 TO Roure
 139 TO Rubiana
 140 TO Salbertrand
 141 TO Salza di Pinerolo
 142 TO San Didero
 143 TO San Germano Chisone
 144 TO San Giorio di Susa
 145 TO San Secondo di Pinerolo
 146 TO Sant'Ambrogio di Torino
 147 TO Sant'Antonino di Susa
 148 TO Sauze di Cesana
 149 TO Sauze d'Oulx
 150 TO Sestriere
 151 TO Susa
 152 TO Torre Pellice
 153 TO Usseaux
 154 TO Usseglio
 155 TO Vaie
 156 TO Venaus
 157 TO Villafranca Piemonte
 158 TO Villar Dora
 159 TO Villar Focchiardo
 160 TO Villar Pellice
 161 TO Villar Perosa
 162 TO Vinovo

Mercedes Bresso

Regione Piemonte

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro

Legge regionale 23/2004, art. 3 - Avviso per la presentazione di domande per l'accreditamento come Centri di consulenza tecnica per promuovere lo sviluppo di servizi di consulenza tecnica sul territorio piemontese al fine di sostenere processi di sviluppo, di consolidamento, di riqualificazione e di riconversione delle società cooperative.

La Direzione regionale "Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro"

rende noto

che è indetto ai sensi dell'art. 3, della l.r. 23/2004

Avviso pubblico per l'individuazione e l'accreditamento di centri di consulenza tecnica (di seguito denominati CCT) che svolgano o intendano svolgere attività di consulenza al fine di sostenere processi di sviluppo, di consolidamento, di riqualificazione e di riconversione delle società cooperative sul territorio piemontese.

Le domande sono soggette all'imposta di bollo di Euro 14,62. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo del CCT, in copia conforme;
- statuto del CCT, in copia conforme, che preveda, tra l'altro, lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3

della l.r. 23/2004 e la disponibilità a svolgere tali attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CCT;

- per le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto costituente del CCT che dichiara:

a) che il CCT, di cui è costituente, svolge o intende svolgere attività di consulenza tecnica in almeno cinque province del territorio regionale;

b) di non avere partecipato alla costituzione di altri CCT.

Per gli altri soggetti costitutori (si intendono soggetti interessati rappresentativi di almeno il 5% delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente dalla C.C.I.A.A.), oltre alla dichiarazione che deve contenere gli elementi di cui ai precedenti punti a) e b) occorre aggiungere:

un curriculum dell'attività del CCT;

relazione sull'articolazione strutturale, funzionale e territoriale del CCT;

un prospetto con l'indicazione degli estremi contabili dell'ultima fattura intercorsa con ogni Società cooperativa per comprovare la rappresentatività del 5% delle società cooperative, operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente dalle C.C.I.A.A..

Se il CCT è costituito in forma di Società cooperativa può non essere a mutualità prevalente.

La domanda e l'allegata documentazione devono essere prodotte a norma di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione amministrativa compilando i moduli precostituiti dall'Amministrazione regionale e disponibili sul seguente sito:

http://www.regione.piemonte.it/lavoro/incentivi/impresa/lr23_04.htm

Alla domanda deve essere allegata copia della carta d'identità del legale rappresentante del CCT.

Le richieste di accreditamento devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Via Magenta, 12 cap. 10128 Torino,

a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte fino al 31.07.2008.

Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante. L'Amministrazione regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del CCT oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non vengono esaminate le domande con timbro postale di data posteriore al termine stabilito nel presente "Avviso" e quelle non sottoscritte.

Inoltre la domanda deve contenere l'indicazione del legale rappresentante del CCT, del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I servizi che dovranno essere prestati dai CCT sono i seguenti:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria d'impresa;
- c) consulenza societaria e fiscale;
- d) marketing;
- e) accesso ai finanziamenti, anche europei;
- f) sicurezza e tutela dei fruitori;
- g) tutela dell'ambiente;
- h) igiene e sicurezza sul lavoro;
- i) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
- j) altre materie previste dallo statuto del CCT ed autorizzate dalla autorità competente.

I criteri di individuazione e di accreditamento dei CCT sono quelli approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4 – 9013 del 25.06.2008 e precisamente:

I soggetti costitutori e partecipanti dei CCT possono essere:

- soggetti interessati rappresentativi di almeno il 5% delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente dalle C.C.I.A.A.

I soggetti costitutori devono disporre di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale.

La Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro darà comunicazione degli esiti dell'individuazione e dell'accredimento dei CCT entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande (31.07.2008) e predisporrà un apposito elenco dei CCT accreditati, di cui verrà data adeguata informazione su tutto il territorio regionale, affinché le società cooperative possano usufruirne.

L'autorità competente per l'esame delle richieste e dei controlli della documentazione presentata per l'accredimento viene individuata nel Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

Al presente avviso si allega copia della D.G.R. n. 4 - 9013 del 25.06.2008, del relativo allegato "B" e dei moduli.

Per informazioni e per eventuali chiarimenti rivolgersi al Settore Sviluppo dell'Imprenditorialità della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Ufficio Sostegno all'imprenditoria anche cooperativistica (tel. 011/432.4885/3689).

Allegati 6

- D.G.R. n. 4 - 9013 del 25.06.2008
- Allegato "B" alla D.G.R. n. 4 – 9013 del 25.06.2008
- Modulo di domanda sottoscritto dal legale rappresentante del CCT
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante del CCT
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante del soggetto costituente del CCT
- Elenco documenti da allegare alla domanda

Allegati

SOGGETTO COSTITUTTORE

Legale rappresentante

Sede legale

Via		n.	
Città		Prov.()	Cap
Tel.		Fax: e-mail:	
Cod. fiscale/Partita Iva:			

R I C H I E D E

di essere accreditato dalla Regione Piemonte per essere riconosciuto quale Centro di Consulenza Tecnica al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative del Piemonte.

d i c h i a r a i n o l t r e

- di aver preso integralmente visione dell'art. 3 della l.r. 23/2004, della delibera dei criteri e delle modalità per la presentazione e la valutazione delle domande D.G.R. n. 4 – 9013 del 25.06.2008.

IL SOTTOSCRITTO, SI IMPEGNA A:

- rendere disponibili all'Amministrazione regionale le informazioni ed i documenti da questa richiesti, nonché a sottoporsi ai controlli previsti dagli atti che definiscono le modalità applicative dell'art. 3 della l.r. 23/2004;

- dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione regionale circa l'eventuale sostituzione della persona del legale rappresentante, nonché di cambiamenti della denominazione sociale e/o della sede legale della società.

Allega i documenti indicati nell'elenco fornito dall'Amministrazione regionale unitamente al presente modello di domanda.

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003. Verranno effettuati esclusivamente i trattamenti indispensabili all'attuazione della l.r. 23/2004, con l'osservanza dei limiti stabiliti dagli articoli 18 e 19 del decreto citato, fatti salvi i diritti riconosciuti di cui all'art. 7.

Data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL CCT (*)

(firma)

(*) Allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.).

Per eventuali informazioni riguardanti, rivolgersi all'Assessorato alla Cooperazione - Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Settore Sviluppo dell'imprenditorialità - Via Magenta n. 12 - 10128 Torino - 4° piano - Tel. 011/432 int. 4885/3689).

FAC-SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e s.m.i.

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ (luogo) (prov.) il _____ (data)

residente a _____ (luogo) (prov.) in _____ (indirizzo)

DICHIARA (vedi punto 3 della documentazione)

- _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE*

(per esteso e leggibile)

*La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante **del soggetto costituente del CCT**, allegare fotocopia del documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7, 18 e 19 DELLA LEGGE 196/2003 ("PRIVACY"): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il/la sottoscritto

Cognome nome

nato/a a (prov.) il

residente in (prov.)

via n.

consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli

artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in

qualità di Legale Rappresentante del CCT

..... di

dichiara

che la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, sono conformi all'originale.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

Firma del legale rappresentante del CCT

(firma per esteso e leggibile)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

- 1) Copia fotostatica della carta d'identità del legale rappresentante del CCT la cui mancanza determina l'immediato rigetto dell'istanza a norma di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
- 2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del CCT con allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con le eventuali variazioni intervenute fino alla data di presentazione della domanda;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante del soggetto costituente del CCT, che dichiara:
 - che il CCT, di cui è costituente, svolge o intende svolgere attività di consulenza tecnica in almeno cinque province del territorio regionale;
 - di non aver partecipato alla costituzione di altri CCT.
- 4) Copia del libro soci aggiornata alla data di presentazione della domanda.
- 5) Un curriculum dell'attività del CCT.
- 6) Relazione sull'articolazione strutturale, funzionale e territoriale del CCT elencando gli sportelli attivati nelle cinque province regionali indicando il nome del referente, la sede, il numero di telefono, il numero di fax e la e-mail di contatto.
- 7) Idonea documentazione che attesti la rappresentatività del 5% delle società cooperative, operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente dalla C.C.I.A.A., che deve essere dimostrata presentando un prospetto con l'indicazione degli estremi contabili dell'ultima fattura intercorsa con ogni Società cooperativa.

Data _____

Per presa d'atto il Sig. _____

In qualità di legale rappresentante del CCT

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
 Piazza Castello 165
 10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1	<input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3	<input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
CODICE ABBONAMENTO []	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
 su C.C.P. n. 30306104 comprovante
 l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



Palazzo Carignano

Il grandioso palazzo barocco fu realizzato tra il 1679 e il 1684 da Guarino Guarini, su commissione di Emanuele Filiberto del ramo dei Savoia-Carignano.

L'originale creazione si distingue per l'imponente e sinuosa facciata in mattoni, risolta in un movimentato gioco di linee concave e convesse, e il mirabolante apparato decorativo, ricco di simboli, allusioni e metafore realizzate nell'argilla del cotto a vista. Nel palazzo nacquero Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia.

Il salone centrale ellittico, già destinato alle feste, fu trasformato nel 1848 in Aula del Primo Parlamento Subalpino.

Tra il 1864 e il 1871 il Palazzo fu ampliato per ospitare la nuova Aula del Parlamento Italiano con la costruzione della facciata posteriore, sull'attuale Piazza Carlo Alberto.

Le sale del piano nobile ospitano il Museo del Risorgimento che raccoglie documenti, cimeli, bandiere e dipinti sulla storia d'Italia dalla fine del Settecento alla prima Guerra Mondiale.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Roberto Falco
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisio	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Rosario Copia, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.